Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 262 del 7 novembre 1985

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 7 novembre 1985** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 94

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **607.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **608.**

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gabarone (Botswana) il 30 aprile 1983.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **609.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **610.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

SOMMARIO

LEGGE 14 ottobre 1985, n. 607. — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984* . . . *Pag.* 3

Testo in lingua italiana:
Accordo . . . » 5
Protocollo . . . » 52
Scambio di note » 56
Testo in lingua inglese:
Accordo . . . » 61
Protocollo . . . » 89
Scambio di note . . . » 91
Lavori preparatori . . . » 93

LEGGE 14 ottobre 1985, n. 608. — *Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983* *Pag.* 95

Emendamento . . . » 97
Traduzione non ufficiale . . . » 99
Lavori preparatori . . . » 100

LEGGE 14 ottobre 1985, n. 609. — *Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984* . . . *Pag.* 101

Accordo aggiuntivo . . . » 103
Lavori preparatori . . . » 107

LEGGE 14 ottobre 1985, n. 610. — *Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria* . . . *Pag.* 109

Trattato di Budapest:
Disposizioni introduttive . . . » 111
Capitolo I. — Disposizioni di diritto materiale . . . » 112
Capitolo II. — Disposizioni amministrative . . . » 115
Capitolo III. — Revisione e modificazione . . . » 117
Capitolo IV. — Clausole finali . . . » 117
Regolamento di esecuzione . . . » 120
Modificazioni al regolamento di esecuzione . . . » 130
Testo ufficiale italiano . . . » 139
Lavori preparatori . . . » 177

LEGGE 14 ottobre 1985, n. 611. — *Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data* . . . . . . *Pag.* 179

Convenzione consolare:

Capitolo I. — Definizioni . . . . . . » 181

Capitolo II. — Apertura di uffici consolari, nomina e revoca di funzionari consolari . . . . . » 182

Capitolo III. — Facilitazioni, privilegi ed immunità . . . . . . » 185

Capitolo IV. — Funzioni consolari . . . . . . » 192

Capitolo V. — Disposizioni finali . . . . . . » 200

Testo delle lettere . . . . . . » 202

Lavori preparatori . . . . . . » 204

LEGGE 14 ottobre 1985, n. 612. — *Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977* . . . . . . *Pag.* 205

Convenzione . . . . . . » 207

Lavori preparatori . . . . . . » 214

LEGGE 14 ottobre 1985, n. 613. — *Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984* *Pag.* 215

Convenzione . . . . . . » 217

Allegato . . . . . . » 221

Testo italiano dell'allegato . . . . . . » 243

Lavori preparatori . . . . . . » 271

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **607.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evazioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evazioni fiscali in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, firmato a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA MALAYSIA PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Malaysia,

desiderosi di concludere un Accordo per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito,

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

SOGGETTI

L'Accordo si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 2

IMPOSTE CONSIDERATE

1. Le imposte che formano oggetto del presente Accordo sono :

a) per quanto concerne l'Italia :
- l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte;
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana")

b) per quanto concerne la Malaysia :
- l'imposta sul reddito e l'imposta sui sovrapprofitti (income tax and excess profit tax);
- le imposte supplementari sul reddito, e cioé la imposta sugli utili dello stagno (tin profits tax), l'imposta per lo sviluppo (development tax) e l'imposta sugli utili del legname (timber profits tax); e
- l'imposta sui redditi petroliferi (petroleum income tax);

(qui di seguito indicate quali "imposta malaysiana").

2. Il presente Accordo si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la firma del presente Accordo in aggiunta o in sostituzione delle imposte esistenti. Le autorità competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.

Articolo 3

DEFINIZIONI GENERALI

1. Ai fini del presente Accordo, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione

a) il termine "Malaysia" designa la Federazione della Malaysia e comprende le zone adiacenti alle acque territoriali della Malaysia le quali, ai sensi della legislazione malaysiana concernente la piattaforma continentale, sono state o possono in futuro essere considerate come zone nelle quali possono essere esercitati i diritti della Malaysia per quanto concerne il fondo e il sottosuolo marino e le loro risorse naturali;

b) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana e comprende le zone al di fuori del mare territoriale italiano ed in particolare il fondo e il sottosuolo marino adiacente ai territo

ri della penisola e delle isole italiane situate al di fuori del mare territoriale fino ai limiti prescritti dalla legislazione italiana per consentire l'esplorazione e lo sfruttamento delle risorse naturali di dette zone:

c) le espressioni "uno Stato contraente" e "l'altro Stato contraente" designano, come il contesto richiede, l'Italia o la Malaysia:

d) il termine "persona" ha il significato ad esso attribuito dalle legislazioni fiscali dei rispettivi Stati contraenti;

e) il termine "società" designa qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che é considerato persona giuridica dalla legislazione fiscale dei rispettivi Stati contraenti;

f) il termine "imposta" designa, come il contesto richiede, l'imposta malaysiana o l'imposta italiana;

g) le espressioni "impresa di uno Stato contraente" e "impresa dell'altro Stato contraente" designano, rispettivamente, un'impresa esercitata da un residente di uno Stato contraente ed un'impresa esercitata da un residente dell'altro Stato contraente;

h) per "traffico internazionale" si intende qualsiasi attività di trasporto effettuato per mezzo di una nave o di un aeromobile da parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva é situata in uno Stato contraente, ad eccezione del caso in cui la nave o l'aeromobile sia

utilizzato esclusivamente tra località situate nell'altro Stato contraente;

i) il termine "nazionali" designa:

1) le persone fisiche che possiedono la nazionalità o la cittadinanza di uno Stato contraente;

2) le persone giuridiche, società di persone, associazioni ed altri enti costituiti in conformità alla legislazione in vigore in uno Stato contraente:

j) l'espressione "autorità competente" designa:

1) per quanto riguarda l'Italia, il Ministero delle Finanze;

2) per quanto riguarda la Malaysia, il Ministro delle Finanze o un suo rappresentante autorizzato.

2. Per l'applicazione dell'Accordo da parte di uno Stato contraente, le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse é attribuito dalla legislazione di detto Stato contraente relativa alle imposte oggetto dello Accordo a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

Articolo 4

DOMICILIO FISCALE

1. Ai fini del presente Accordo, l'espressione "residente di uno Stato contraente" designa:

a) per quanto concerne l'Italia, una persona che é residente in Italia ai fini dell'imposizione ita liana; o

b) per quanto concerne la Malaysia, una persona che é residente in Malaysia ai fini dell'imposizione malaysiana.

2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona fisica é considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, la sua situazione é determinata nel seguente modo:

a) detta persona é considerata residente dello Sta to contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Quando essa dispone di un'abitazione per manente in ciascuno degli Stati contraenti, é considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);

b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha una

abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa é considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa é considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità:

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1, una persona diversa da una persona fisica é considerata residente di entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa é residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva.

Articolo 5

STABILE ORGANIZZAZIONE

1. Ai fini del presente Accordo, la espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività.

2. L'espressione "stabile organizzazione" comprende in particolare

a) una sede di direzione;
b) una succursale;
c) un ufficio;
d) un'officina;
e) un laboratorio;
f) una fattoria o una piantagione;
g) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o altro luogo di estrazione di risorse naturali ivi compreso il legname od altro prodotto forestale;
h) un cantiere di costruzione, d'installazione o di montaggio la cui durata oltrepassa i sei mesi.

3. Non si considera che vi sia una "stabile organizzazione" se:

a) si fa uso di una installazione ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna di merci appartenenti all'impresa;

b) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini di deposito, di esposizione o di consegna;

c) le merci appartenenti all'impresa sono immagazzinate ai soli fini della trasformazione da parte di un'altra impresa;

d) una sede fissa di affari é utilizzata ai soli fini di acquistare merci o di raccogliere informazioni per l'impresa;

e) una sede fissa di affari é utilizzata, per l'impresa, ai soli fini di pubblicità, di fornire informazioni, di ricerche scientifiche o di attività analoghe che abbiano carattere preparatorio o ausiliario.

4. Si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nell'altro Stato contraente se essa esercita in detto altro Stato attività di supervisione per più di sei mesi in connessione a lavori di costruzione, di installazione o di montaggio intrapresi in detto altro Stato.

5. Una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente - diversa da un agente che goda di uno status indipendente di cui al paragrafo 6 - é considerata "stabile organizzazione" nel primo Stato se:

a) dispone nel primo Stato di poteri che esercita abitualmente e che le permettano di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per detta impresa:

b) non dispone di tali poteri, ma mantiene in detto primo Stato un deposito di merci dal quale essa regolarmente preleva merci per la consegna per conto dell'impresa.

6. Non si considera che un'impresa di uno Stato contraente ha una stabile organizzazione nello altro Stato contraente per il solo fatto che essa vi esercita la propria attività per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di ogni altro intermediario che goda di uno status indipendente, a condizione che dette persone agiscano nell'ambito della loro ordinaria attività.

7. Il fatto che una società residente di uno Stato contraente controlli o sia controllata da una società residente dell'altro Stato contraente ovvero svolga la sua attività in questo altro Stato (sia per mezzo di una stabile organizzazione oppure no) non costituisce di per sé motivo sufficiente per far considerare una qualsiasi delle dette società una stabile organizzazione dell'altra.

Articolo 6

REDDITI IMMOBILIARI

1. I redditi derivanti da beni immobili sono imponibili nello Stato contraente nel quale sono situati detti beni.

2. L'espressione "beni immobili" ha il significato che ad essa é attribuito dal diritto dello Stato contraente in cui i beni sono situati. L'espressione comprende in ogni caso gli accessori, le scorte morte o vive delle imprese agricole e forestali nonché i diritti ai quali si applicano le disposizioni del diritto privato riguardanti la proprietà fondiaria. L'espressione comprende altresì l'usufrutto dei beni immobili e i diritti relativi a canoni variabili o fissi per lo sfruttamento o la concessione dello sfruttamento di giacimenti minerari, di pozzi di petrolio o di gas, di cave ed altri luoghi di estrazione di risorse naturali o di legname od altro prodotto forestale.
Le navi, i battelli e gli aeromobili non sono considerati beni immobili.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano ai redditi derivanti dalla utilizzazione diretta, dalla locazione o dall'affitto, nonché da ogni altra forma di utilizzazione di beni immobili.

4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 3 si applicano anche ai redditi derivanti da beni immobili di un'impresa nonché ai redditi dei beni immobili utilizzati per l'esercizio di una libera professione.

Articolo 7

REDDITI DELLE IMPRESE

1. I redditi di un'impresa di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che l'impresa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. Se l'impresa svolge in tal modo la sua attività, i redditi dell'impresa sono imponibili in detto altro Stato, ma soltanto nella misura in cui detti redditi sono attribuibili alla stabile organizzazione.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, quando un'impresa di uno Stato contraente svolge la sua attività nell'altro Stato contraente per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata, in ciascuno Stato contraente vanno attribuiti a detta stabile organizzazione i redditi che si ritiene sarebbero stati da essa conseguiti se si fosse trattato di un'impresa distinta e separata svolgente attività identiche o analoghe in condizioni identiche o analoghe e in piena indipendenza dall'impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione.

3.Nella determinazione degli utili di una stabile organizzazione sono ammesse in deduzione le spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stessa stabile organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, sia nello Stato in cui é situata la stabile organizzazione, sia altrove.

4. Nessun reddito può essere attribuito ad una stabile organizzazione per il solo fatto che essa ha acquistato merci per l'impresa.

5. Ai fini dei paragrafi precedenti i redditi da attribuire alla stabile organizzazione sono determinati annualmente con lo stesso metodo, a meno che non esistano validi e sufficienti motivi per procedere diversamente.

6. Quando il reddito comprende elementi di reddito considerati separatamente in un altro articolo del presente Accordo, le disposizioni di detto altro articolo non vengono modificate da quelle del presente articolo.

Articolo 8

NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA

1. I redditi di un'impresa derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui é situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti ai redditi derivanti dalla partecipazione a un fondo comune ("pool"), a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

Articolo 9

IMPRESE ASSOCIATE

Allorché

a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato contraente, o

b) le medesime persone partecipano, direttamente o indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa dell'altro Stato contraente,

e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie, sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, i redditi o gli utili che in mancanza di tali condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese; ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi nei redditi o negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.

Articolo 10

DIVIDENDI

1. I dividendi pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. I dividendi pagati da una società residente dell'Italia ad un residente della Malaysia sono imponibili in Italia in conformità alla legislazione italiana ma, se la persona che percepisce i dividendi ne é l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

3. I dividendi pagati da una società residente della Malaysia ad un residente dell'Italia, il quale ne sia il beneficiario effettivo e sia assoggettato all'imposizione italiana per i dividendi stessi, sono esenti da qualsiasi imposta malaysiana che sia prelevabile su di essi in aggiunta all'imposta applicabile sul reddito della società:
a condizione che il contenuto del presente paragrafo

non pregiudichi in alcun modo le disposizioni della legislazione malaysiana ai cui sensi l'imposta sui dividendi pagati da una società residente della Malaysia dai quali é stata dedotta, o é stata considerata dedotta, l'imposta malaysiana, può essere rettificata in relazione all'aliquota d'imposta stabilita per l'anno di accertamento della Malaysia immediatamente successivo a quello in cui il dividendo é stato pagato.

4. Se, dopo la data della firma dell'Accordo, la Malaysia dovesse modificare il metodo di tassazione del reddito e delle distribuzioni delle società mediante l'introduzione di un'imposta sulle società di capitali (per la quale non viene concesso alcun credito agli azionisti) e di un'ulteriore imposta sui dividendi, in tal caso l'imposta malaysiana applicabile ai dividendi pagati ad un residente dell'Italia non potrà eccedere il 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi.

5. Il contenuto dei precedenti paragrafi del presente articolo non riguarda l'imposizione della società per gli utili con i quali sono stati pagati i dividendi.

6. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi" designa i redditi derivanti da azioni, da azioni o diritti di "godimento", da quote minerarie, da quote di fondatore o da altre quote di partecipazione agli utili o ai redditi, ad eccezione dei crediti, nonché i redditi di altre quote sociali assimilati ai redditi di azioni dalla legislazione fiscale dello Stato contraente di cui é residente la società distributrice.

7. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei dividendi, residente di uno Stato contraente, possieda nell'altro Stato contraente, di cui é residente la società che paga i dividendi, una stabile organizzazione e la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad essa.

In tal caso, i dividendi sono imponibili in detto altro Stato in conformità della propria legislazione.

8. Qualora una società residente di uno Stato contraente ricavi utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto altro Stato non può applicare alcuna

imposta sui dividendi pagati dalla società, a meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di detto altro Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi effettivamente ad una stabile organizzazione situata in detto altro Stato, né prelevare alcuna imposta a titolo di imposizione degli utili non distribuiti della società, anche se i dividendi pagati o gli utili non distribuiti costituiscano in tutto o in parte utili o redditi realizzati in detto altro Stato.

Articolo 11

INTERESSI

1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali interessi possono essere tassati nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce gli interessi ne é l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, gli interessi pagati ad un residente dell'Italia sono esenti dall'imposta malaysiana se il finanziamento od altro credito generatore degli interessi sia un finanziamento autorizzato od un finanziamento a lungo termine.

4. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, gli interessi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta in detto Stato se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti fatti in

applicazione di un accordo concluso tra i Governi degli Stati contraenti.

5. Ai fini del presente articolo il termine "interessi" designa i redditi dei titoli del debito pubblico, delle obbligazioni di prestiti, garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonché ogni altro provento assimilabile, in base alla legislazione fiscale dello Stato da cui i redditi provengono, ai redditi di somme date in prestito.

6. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso in cui il beneficiario degli interessi, residente di uno Stato contraente, eserciti nello altro Stato contraente dal quale provengono gli interessi una attività commerciale o industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata e il credito generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad essa. In tal caso, gli interessi sono imponibili in detto altro Stato in conformità alla propria legislazione.

7. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore é lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente di detto Stato.

Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una stabile organizzazione per le cui necessità viene contratto il debito sul quale sono pagati gli interessi e tali interessi sono a carico della stabile organizzazione, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo Stato in cui é situata la stabile organizzazione.

8. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra debitore e beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare degli interessi pagati, tenuto conto del credito per il quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e creditore in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti é imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente, tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 12

CANONI

1. I canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

2. Tuttavia, tali canoni possono essere tassati anche nello Stato contraente dal quale essi provengono ed in conformità alla legislazione di detto Stato, ma, se la persona che percepisce i canoni ne é l'effettivo beneficiario, l'imposta così applicata non può eccedere il 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni.

3. Nonostante le disposizioni del paragrafo 2, i canoni autorizzati di natura industriale, che un residente dell'Italia, che ne sia il beneficiario effettivo, riceve dalla Malaysia, sono esenti dalla imposizione malaysiana.

4. Ai fini del presente articolo il termine "canoni" designa i compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o la concessione in uso di un diritto di autore su opere letterarie, artistiche o scientifiche, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o modelli, progetti, formule o processi segreti, nonché

per l'uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche o per informazioni concernenti esperienze di carattere industriale, commerciale o scientifico. Tuttavia, il termine non comprende i canoni ed altri compensi corrisposti per le pellicole cinematografiche o per le registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive.

5. Le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano nel caso in cui il beneficiario dei canoni, residente di uno Stato contraente, disponga nell'altro Stato contraente dal quale provengono i canoni di una stabile organizzazione e i diritti o i beni generatori dei canoni stessi si ricolleghino effettivamente ad essa. In tal caso, i canoni sono imponibili in detto altro Stato contraente in conformità alla propria legislazione.

6. I canoni si considerano provenienti da uno Stato contraente quando il debitore é lo Stato stesso, una sua suddivisione politica o amministrativa, un suo ente locale o statutario o un residente di detto Stato. Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o non di uno Stato contraente, ha in uno Stato contraente una

stabile organizzazione per le cui necessità é stato contratto l'obbligo al pagamento dei canoni, e tali canoni sono a carico della stabile organizzazione, i canoni stessi si considerano provenienti dallo Stato contraente in cui é situata la stabile organizzazione.

7. Se, in conseguenza di particolari relazioni esistenti tra il debitore e il beneficiario o tra ciascuno di essi e terze persone, l'ammontare dei canoni pagati, tenuto conto della prestazione, diritto od informazione per i quali sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di simili relazioni, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto a quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti é imponibile in conformità della legislazione di ciascuno Stato contraente e tenuto conto delle altre disposizioni del presente Accordo.

Articolo 13

UTILI DI CAPITALE

1. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni immobili, come definiti al paragrafo 2 dell'articolo 6, sono imponibili nello Stato contraente in cui detti beni sono situati.

2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte della proprietà aziendale di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) sono imponibili nell'altro Stato. Tuttavia, gli utili derivanti dall'alienazione di navi od aeromobili impiegati in traffico internazionale o dei beni mobili adibiti al loro esercizio, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui é situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

3. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni diversi da quelli indicati ai paragrafi 1 e 2, sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante é residente.

Articolo 14

ATTIVITA' PERSONALI

1. Salve le disposizioni degli articoli 15, 17, 18, 19 e 20, i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività personali (comprese quelle professionali), sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tali attività non vengano svolte nell'altro Stato contraente. Se le attività sono quivi svolte, le remunerazioni o i compensi percepiti a tale titolo sono imponibili in detto altro Stato.

2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni o i compensi che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di attività (comprese quelle professionali) personali svolte nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto in detto primo Stato se:

a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi ché non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato, e

b) le remunerazioni sono pagate da, o per conto di, una persona che non é residente dell'altro Stato, e

c) l'onere delle remunerazioni o dei compensi non é sostenuto da una stabile organizzazione che detta persona ha nell'altro Stato.

3. Nonostante le precedenti disposizioni del presente articolo, le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di navi o di aeromobili impiegati nel traffico internazionale, sono imponibili soltanto nello Stato contraente nel quale é situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Articolo 15

COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA

Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, le partecipazioni agli utili, i gettoni di presenza e le retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualità di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale di una società residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Articolo 16

ARTISTI E SPORTIVI

1. Nonostante le disposizioni dell'articolo 14, i redditi che i professionisti dello spettacolo quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio e della televisione ed i musicisti, nonché gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali, sono imponibili nello Stato contraente dove dette attività sono svolte.

2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali esercitate da un'artista dello spettacolo o da uno sportivo in tale qualità é attribuito ad una persona diversa dall'artista o dallo sportivo medesimi, detto reddito può essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7 e 14.

3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano alle remunerazioni od ai compensi derivanti da prestazioni esercitate in uno Stato contraente se il soggiorno in detto Stato é finanziato, direttamente o indirettamente, interamente o sostanzialmente, con fondi pubblici dell'altro Stato contraente, di una suddivisione politica o amministrativa, di un suo ente locale o statutario.

Articolo 17

PENSIONI

Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 18, le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.

Articolo 18

FUNZIONI PUBBLICHE

1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato.

   b) Tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro Stato contraente qualora i servizi siano resi in detto Stato ed il beneficiario sia un residente di detto Stato che

   i) abbia la nazionalità di detto Stato: o

   ii) non sia divenuto residente di detto Stato al solo scopo di rendervi i servizi.

2. Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica od amministrativa o da un suo ente locale, sia direttamente sia mediante prelevamento da fondi da essi costituiti, a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o a detta suddivisione od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato a meno che la persona fisica abbia la nazionalità e sia residente dell'altro Stato contraente.

3. Le disposizioni degli articoli 14, 15 e 17 si applicano alle remunerazioni o pensioni pagate in corrispettivo di servizi resi nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata da uno Stato contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale.

Articolo 19

PROFESSORI ED INSEGNANTI

Una persona fisica che, su invito di una università, collegio, scuola od altro analogo istituto d'insegnamento riconosciuto di uno Stato contraente, soggiorna in quello Stato per un periodo non superiore a due anni al solo scopo di insegnare e condurre ricerche, o per entrambi i motivi, presso tali istituti di insegnamento e che é, o era immediatamente prima di tale soggiorno, un residente dell'altro Stato contraente, é esente da imposizione in detto primo Stato per le remunerazioni che riceve in dipendenza di tali attività di insegnamento o di ricerca per le quali é assoggettata ad imposizione nell'altro Stato.

Articolo 20

STUDENTI ED APPRENDISTI

Una persona fisica, residente di uno Stato contraente e che soggiorna temporaneamente nell'altro Stato contraente unicamente:

a) in qualità di studente presso una università, un collegio o un istituto scolastico dell'altro Stato,

b) in qualità di apprendista industriale, commerciale o tecnico, o

c) come beneficiario di una sovvenzione, di un contributo o di un premio, principalmente per compiere studi o ricerche, da parte di un organismo religioso, assistenziale, scientifico o educativo non é

assoggettata ad imposizione nell'altro Stato contraente per le rimesse dall'estero ricevute allo scopo di sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale o a titolo di borsa di studio.

Lo stesso trattamento si applica alle somme che rappresentano il corrispettivo di servizi resi in detto altro Stato a patto che tali servizi siano connessi ai suoi studi o alla sua formazione professionale o siano necessari per sopperire alle spese di mantenimento per un periodo di tempo ragionevolmente occorrente per portare a termine la formazione professionale o gli studi in detto altro Stato.

Articolo 21

ALTRI REDDITI

Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente che non sono espressamente trattati negli articoli precedenti del presente Accordo, sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti.

Articolo 22

METODO PER EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

1. Si conviene che la doppia imposizione sarà eliminata in conformità ai seguenti paragrafi del presente articolo.

2. Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Malaysia, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni del presente Accordo non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta malaysiana sui redditi, ma l'ammontare della deduzione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione, invece, sarà accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana.

3. Per quanto concerne la Malaysia, fatte salve le disposizioni della legislazione della Malaysia concernenti la concessione di un credito nei confronti dell'imposta malaysiana dell'imposta dovuta in un Paese diverso dalla Malaysia, l'ammontare dell'imposta italiana dovuta ai sensi della legislazione italiana ed in conformità delle disposizioni del presente Accordo da un residente della Malaysia sui redditi di fonte italiana é ammessa in deduzione dall'imposta malaysiana dovuta sugli stessi redditi, ma per un ammontare che non ecceda la quota d'imposta malaysiana attribuibile a tale reddito nella proporzione in cui lo stesso concorre a formare l'intero reddito assoggettato all'imposta malaysiana.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, quando l'imposta sui dividendi, interessi o canoni provenienti da uno Stato contraente non venga prelevata in tutto o in parte per un periodo limitato di tempo in base alla legislazione di detto stato contraente, tale imposta non prelevata in tutto o in parte si considera pagata per un ammontare non superiore:

a) al 10 per cento dell'ammontare lordo dei dividendi di cui all'articolo 10;
b) al 15 per cento dell'ammontare lordo degli interessi di cui all'articolo 11; e
c) al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni di cui all'articolo 12.

Articolo 23

LIMITI ALLE AGEVOLAZIONI

Quando il presente Accordo (con o senza altre condizioni) stabilisce che i redditi provenienti da uno Stato contraente sono esenti da imposta o sono tassati in detto Stato con un'aliquota ridotta, mentre ai sensi della legislazione vigente nell'altro Stato contraente tali redditi sono assoggettati ad imposizione per la parte del loro ammontare che viene trasferita o ricevuta in detto altro Stato e non per il loro intero importo, allora l'esenzione o la riduzione d'imposta da concedersi ai sensi del presente Accordo nel detto primo Stato si applica a quella parte del reddito che é stata trasferita o ricevuta in detto altro Stato.

Articolo 24

NON DISCRIMINAZIONE

1. I nazionali di uno Stato contraente non sono assoggettati nell'altro Stato contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettati i nazionali di detto altro Stato che si trovino nella stessa situazione.

2. L'imposizione di una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non può essere in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attività.

3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, del paragrafo 8 dell'articolo 11, o del paragrafo 7 dell'articolo 12, gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da una impresa di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono deducibili, ai fini della determinazione degli utili imponibili di detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se fossero pagati ad un residente del primo Stato.

4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale é, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente,

posseduto o controllato da uno o più residenti dell'altro Stato contraente, non sono assoggettate nel primo Stato ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi o più onerosi di quelli cui sono o potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del primo Stato.

5. Le disposizioni del presente articolo non possono essere interpretate nel senso che facciano obbligo ad uno Stato contraente di accordare alle persone fisiche non residenti di detto Stato le deduzioni personali, le esenzioni e le riduzioni d'imposta che vengono accordate alle persone fisiche residenti.

6. Ai fini del presente articolo, il termine "imposizione" designa le imposte che formano oggetto del presente Accordo.

Articolo 25

PROCEDURA AMICHEVOLE

1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui un'imposizione non conforme al presente Accordo, egli può, indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione fiscale di detti Stati, sottoporre il suo caso all'autorità competente dello Stato contraente di cui é residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dello articolo 24, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalità.

2. L'autorità competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non é in grado di giungere ad una soluzione appropriata farà del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorità competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme all'Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficoltà o i dubbi inerenti alla interpretazione o all'applicazione dell'Accordo.

4. Le autorità competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra loro al fine di pervenire ad un accordo come indicato nei paragrafi precedenti.

Articolo 26

SCAMBIO DI INFORMAZIONI

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambieranno, su richiesta, le informazioni necessarie per applicare le disposizioni del presente Accordo o per prevenire la frode o l'evasione fiscale relativamente alle imposte previste dal presente Accordo. Le informazioni così ottenute saranno tenute segrete e non saranno comunicate a persone od autorità diverse da quelle, compresi i tribunali o gli organi amministrativi, incaricate dell'accertamento, della riscossione, dell'esecuzione o dei procedimenti concernenti tali imposte, o delle decisioni di ricorsi ad esse relativi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non possono in alcun caso essere interpretate nel senso di imporre ad uno Stato contraente l'obbligo:

a) di adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione e alla propria prassi amministrativa o a quella dell'altro Stato contraente:
b) di fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o nel quadro della propria normale prassi amministrativa o di quelle dell'altro Stato contraente;
c) di trasmettere informazioni che rivelerebbero un segreto commerciale, industriale, professionale o un processo commerciale oppure informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

Articolo 27

FUNZIONARI DIPLOMATICI E CONSOLARI

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in virtù delle regole generali di diritto internazionale o di accordi particolari.

Articolo 28

RIMBORSI

1. Le imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte sono rimborsate a richiesta del contribuente qualora il diritto alla percezione di dette imposte sia limitato dalle disposizioni del presente Accordo.

2. Le istanze di rimborso, da prodursi in osservanza dei termini stabiliti dalla legislazione dello Stato contraente tenuto ad effettuare il rimborso stesso, devono essere corredate di un attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente é residente certificante che sussistono le condizioni richieste per avere diritto all'applicazione dei benefici previsti dal presente Accordo.

3. Le autorità competenti degli Stati contraenti stabiliranno di comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 25, le modalità di applicazione del presente articolo.

Articolo 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Ciascuno Stato contraente comunicherà allo altro il completamento della procedura richiesta dalla propria legislazione per far entrare in vigore il presente Accordo. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima di tali comunicazioni ed avrà effetto

a) in Italia

con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al, 1° gennaio 1977 e nei successivi periodi d'imposta;

b) in Malaysia :

con riferimento ai redditi dell'anno 1977 o dell'anno contabile che termina non più tardi del 31 dicembre 1977 ed imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio 1978 e nei successivi anni di accertamento.

2. Le domande di rimborso o di accreditamento, cui dà diritto il presente Accordo con riferimento ad ogni imposta dovuta dai residenti di ciascuno degli Stati contraenti prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, devono essere presentate entro due anni dall'entrata in vigore del presente Accordo o, se posteriore, dalla data in cui l'imposta é stata prelevata. La presente disposizione non é intesa a limitare in alcun modo i termini più ampi eventualmente previsti a tal fine a favore del residente dalla legislazione dello Stato contraente di cui esso é un residente.

Articolo 30

DENUNCIA

Il presente Accordo rimarrà in vigore a tempo indeterminato, ma ciascuno Stato contraente può denunciare l'Accordo, per via diplomatica, notificandone la cessazione all'altro Stato contraente non più tardi del 30 giugno di ciascun anno solare a decorrere dal terzo anno successivo a quello in cui é entrato in vigore l'Accordo. In tal caso, l'Accordo cesserà di essere applicato .

a) in Italia

con riferimento ai redditi imponibili nel periodo d'imposta che inizia il, o successivamente al 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello in cui é stata notificata la denuncia:

b) in Malaysia

con riferimento ai redditi imponibili nell'anno di accertamento che inizia il 1° gennaio del secondo anno solare successivo a quello in cui é stata notificata la denuncia e negli anni di accertamento seguenti.

In fede di che i sottoscritti, a ciò debitamente

torizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato
presente Accordo.
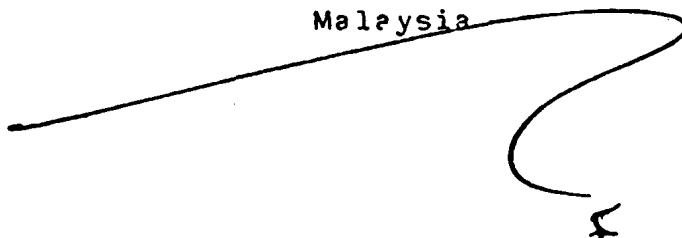
Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28°
orno di GENNAIO 1984 nelle lingue italiana, bahasa
laysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente
de e prevalendo il testo inglese in caso di divergen-
di interpretazione.

r il Governo della
pubblica Italiana

Per il Governo della
Malaysia

PROTOCOLLO

All'atto della firma dell'Accordo tra il Governo della Malaysia ed il Governo della Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, i sottoscritti hanno convenuto che le seguenti disposizioni formeranno parte integrante dell'Accordo.

Resta inteso che

a) con riferimento all'articolo 2, paragrafo 1 a), l'espressione "ritenuta alla fonte" designa le ritenute operate a titolo di imposta;

b) con riferimento all'articolo 7, paragrafo 3, l'espressione "spese sostenute per gli scopi perseguiti dalla stabile organizzazione" designa le spese direttamente connesse con l'attività della stabile organizzazione;

c) con riferimento all'articolo 8, un'impresa di uno Stato contraente che ritrae redditi dallo esercizio in traffico internazionale di navi o aeromobili non é assoggettata alle imposte locali sui redditi prelevate nell'altro Stato contraente;

d) con riferimento all'articolo 10, in conformità della legislazione malaysiana, i dividendi pagati da una società residente della Malaysia comprendono i dividendi pagati da una società resi-

dente di Singapore che, per quanto concerne tali dividendi, si é dichiarata residente della Malaysia, ma non comprendono i dividendi pagati da una società residente della Malaysia che, per quanto concerne tali dividendi, si é dichiarata residente di Singapore;
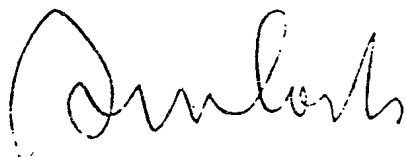
e) con riferimento all'articolo 11, paragrafo 3, la espressione "finanziamento autorizzato" o "finanziamento a lungo termine" ha il significato che ad essa é attribuito dalla sezione 2 (1) dell'Income Tax Act del 1967 della Malaysia (come modificato);

f) con riferimento all'articolo 12, paragrafo 3, la espressione "canoni autorizzati di natura industriale" designa i canoni, così come definiti nel paragrafo 4, che sono autorizzati ed attestati dalla competente autorità della Malaysia come corrisposti allo scopo di favorire lo sviluppo industriale della Malaysia e che sono dovuti da un'impresa interamente o principalmente impegnata in attività che rientrano in uno dei seguenti settori:

a) manufatturiero, di montaggio o di lavorazione;
b) delle costruzioni, di ingegneria civile o navale;
c) dell'elettricità, dell'energia idraulica, di fornitura di gas od acqua;

g) con riferimento all'articolo 20, l'espressione "servizi resi" indica, per quanto riguarda gli studenti, le occupazioni a tempo ridotto;

h) con riferimento all'articolo 22, paragrafo 4, gli interessi che sono esentati dall'imposizione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, in relazione ad un finanziamento autorizzato o ad un finanziamento a lungo termine, saranno considerati come esentati per un limitato periodo della durata di tale finanziamento;

i) con riferimento all'articolo 24, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di obbligare uno Stato contraente ad accordare ai nazionali dell'altro Stato contraente non residente in detto primo Stato le agevolazioni personali, i rimborsi e le riduzioni d'imposta che per legge sono riconosciute soltanto ai nazionali di detto primo Stato o alle altre persone ivi specificate che non sono residenti in detto Stato:

j) con riferimento all'articolo 24, paragrafo 3, le disposizioni in esso contenute non possono essere interpretate nel senso di impedire alla Malaysia di non concedere deduzioni per quanto riguarda interessi, canoni ed altri pagamenti sostenuti da una impresa se l'imposta corrispondente non é stata prelevata in conformità alla legislazione fiscale della Malaysia;

k) con riferimento all'articolo 25, paragrafo 1, l'espressione "indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale" significa che l'attivazione della procedura amichevole non é in alternativa con le procedure contenziose di ciascuno Stato contraente che devono essere State preventivamente

instaurate entro i termini previsti dalle rispettive legislazioni nazionali;

l) le disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 28 non impediscono alle competenti Autorità degli Stati contraenti di stabilire di comune accordo procedure diverse per l'applicazione delle riduzioni di imposta previste dal presente Accordo.

Fatto in duplice esemplare a Kuala Lumpur il 28 gennaio 1984 nelle lingue italiana, bahasa malaysiana ed inglese, i tre testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Malaysia

SCAMBIO DI NOTE

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato oggi tra la Malaysia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che:

a) il prelievo sul noleggio di pellicole effettuato dalla Malaysia ai sensi del Cinematograph Film - Hire Duty Act 1965 (che nel presente contesto viene considerata un'imposta sui canoni delle pellicole cinematografiche) non potrà eccedere il 15% dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola;

b) se il Governo della Malaysia in un accordo concluso con altri Paesi OCSE dovesse limitare l'aliquota dell'imposta sulle pellicole cinematografiche o sulle registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive ad una aliquota minore del quindici per cento dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola, i due Governi si consulteranno al fine di modificare l'aliquota d'imposta al fine di estendere lo stesso trattamento su basi di reciprocità. Il Governo della Malaysia comunicherà, appena possibile, al Governo italiano ogni nuovo accordo concluso con Paesi dell'OCSE il quale preveda un'aliquota d'imposta minore del quindici per cento su tali canoni.

Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma la accettazione del Governo della Malaysia della precedente proposta, costituiscano un Accordo che formerà parte integrante dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni.

Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Eccellenza,

ho l'onore di accusare ricevuta della Nota di Vostra Eccellenza in pari data del seguente tenore

"Ho l'onore di riferirmi all'Accordo firmato oggi tra la Malaysia e l'Italia per evitare le doppie imposizioni e di proporre per conto del Governo della Repubblica italiana che

a) il prelievo sul noleggio di pellicole effettuato dalla Malaysia ai sensi del Cinematograpn Film-Hire Duty Act 1965 (che nel presente contesto viene considerata un'imposta sui canoni per le pellicole cinematografiche) non potrà eccedere il 15% dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola;

b) se il Governo della Malaysia in un accordo concluso con altri Paesi dell'OCSE dovesse limitare l'aliquota dell'imposta sulle pellicole cinematografiche o sulle registrazioni per trasmissioni radiofoniche o televisive ad un'aliquota minore del quindici per cento dell'ammontare lordo dell'affitto della pellicola, i due Governi si consulteranno al fine di modificare l'aliquota d'imposta al fine di estendere lo stesso trattamento su basi di reciprocità. Il Governo della Malaysia comunicherà, appena possibile, al Governo italiano ogni nuovo accordo concluso con Paesi dell'OCSE il quale preveda un'aliquota d'imposta minore del quindici per cento su tali canoni.

Ho l'onore, inoltre, di proporre che la presente Nota e la risposta di Vostra Eccellenza che conferma l'accettazione del Governo della Malaysia della precedente proposta costituiscano un Accordo che formerà parte integrante dell'Accordo per evitare le doppie imposizioni.

Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione".

Ho inoltre l'onore di confermare che il Governo della Malaysia accetta la proposta contenuta nella Nota di Vostra Eccellenza e concorda che essa e la presente risposta costituiscano un Accordo fra i due Governi.

Colgo l'occasione per inviare a Vostra Eccellenza i sensi della mia più alta considerazione.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY
AND
THE GOVERNMENT OF MALAYSIA

DESIRING to conclude an Agreement for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income,
HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

Personal Scope

The Agreement shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.

Article 2

Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:

(a) in the case of Italy:

- the personal income tax (l'imposta sul reddito delle persone fisiche);

- the corporate income tax (l'imposta sul reddito delle persone giuridiche);
  even if they are collected by withholding taxes at the source;

(hereinafter referred to as "Italian tax")

(b) in the case of Malaysia:

- income tax and excess profit tax;

- supplementary income taxes, that is, tin profits tax, development tax and timber profits tax; and

- petroleum income tax;

(hereinafter referred to as "Malaysian tax").

2. This Agreement shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are imposed after the date of signature of this Agreement in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.

Article 3

General Definitions

In this Agreement, unless the context otherwise requires:

(a) the term "Malaysia" means the Federation of Malaysia and includes any area adjacent to the territorial waters of Malaysia which has been or may hereafter be designated under the laws of Malaysia concerning the Continental Shelf as an area within which the rights of Malaysia with respect to the sea bed and sub-soil and their natural resources may be exercised;

(b) the term "Italy" means the Republic of Italy and includes the areas beyond the territorial sea of Italy and in particular the sea bed and sub-soil adjacent to the territories of the peninsula and of the Italian islands and situated beyond the territorial sea up to the limits prescribed by the Italian laws to permit the exploration and exploitation of natural resources of the said areas;

(c) the terms "a Contracting State" and "the other Contracting State" mean Italy or Malaysia as the context requires;

(d) the term "person" shall have the meaning assigned to it in the taxation laws of the respective Contracting States;

(e) the term "company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate in the taxation laws of the respective Contracting States;

(f) the term "tax" means Malaysian tax or Italian tax, as the context requires;

(g) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;

(h) the term "international traffic" means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise which has its place of effective management in a Contracting State, except when the ship or aircraft is operated solely between places in the other Contracting State;

(i) the term "national" means

(1) any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State;

(2) any legal person, partnership, association and other entity deriving its status as such from the law in force in a Contracting State;

(j) the term "competent authority" means

(1) in the case of Italy, the Ministry of Finance;

(2) in the case of Malaysia, the Minister of Finance or his authorised representative.

2. As regards the application of the Agreement by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Agreement.

Article 4

Fiscal Domicile

1. For the purposes of this Agreement, the term "resident of a Contracting State" means:

(a) in the case of Italy, a person who is resident in Italy for the purposes of Italian tax; or

(b) in the case of Malaysia, a person who is resident in Malaysia for the purposes of Malaysian tax.

2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then his status shall be determined as follows:

(a) he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has a permanent home available to him. If he has a permanent home available to him in both Contracting States he shall be deemed to be a resident of the Contracting State with which his personal and economic relations are closer (centre of vital interest);

(b) if the Contracting State in which he has his centre of vital interest cannot be determined or if he has not a permanent home available to him in either Contracting State, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which he has an habitual abode;

(c) if he has an habitual abode in both Contracting States or in neither of them, he shall be deemed to be a resident of the Contracting State of which he is a national;

(d) if he is a national of both Contracting States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.

3. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual is a resident of both Contracting States, then it shall be deemed to be a resident of the Contracting State in which its place of effective management is situated.

Article 5

Permanent establishment

1. For the purposes of this Agreement, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially:

(a) a place of management;
(b) a branch;
(c) an office;
(d) a factory;
(e) a workshop;
(f) a farm or plantation;
(g) a mine, oil or gas well, quarry or other place of extraction of natural resources including timber or other forest produce;
(h) a building site or construction, installation or assembly project which exists for more than six months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include:

(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;

(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;

(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. An enterprise of a Contracting State shall be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State if it carries on supervisory activities in that other State for more than six months in connection with a construction, installation or assembly project which is being undertaken in that other State.

5. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State - other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies - shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State, if:

(a) he has and habitually exercises in the first-mentioned State an authority to conclude contracts on behalf of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for that enterprise;

(b) he has no such authority, but maintains in the first-mentioned State a stock of goods or merchandise from which he regularly delivers goods or merchandise on behalf of the enterprise.

6. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting in the ordinary course of their business.

7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.

Article 6

Income from immovable property

1. Income from immovable property may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply. The term shall also include usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, oil or gas wells, quarries and other places of extraction of natural resources or of timber or other forest produce. Ships, boats and aircraft shall not be regarded as immovable property.

3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting or use in any other form of immovable property.

4. The provisions of paragraph 1 and 3 shall apply also to the income from the immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of professional services.

Article 7

Business income

1. The income of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State, unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the income of the enterprise may be taxed in that other State but only so much of that income as is attributable to that permanent establishment.

2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the income which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deductions expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses so incurred, whether in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere.

4. No income shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purposes of the preceding paragraphs, the income to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where income includes any item of income which is dealt with separately in another Article of this Agreement, the provisions of that other Article shall not be affected by the provisions of this Article.

Article 8

Shipping and air transport

1. Income of an enterprise from the operation of ship or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

2. The provisions of paragraph 1 shall also apply to income derived from the participation in a pool, a joint business or in an international operating agency.

Article 9

Associated enterprises

Where

(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or

(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,

and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any income or profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of these conditions, have not so accrued, may be included in the income or profits of that enterprise and taxed accordingly.

Article 10

Dividends

1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. Dividends paid by a company which is a resident of Italy to a resident of Malaysia may be taxed in Italy, and according to the law of Italy, but if the recipient is the beneficial owner of the dividends the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

3. Dividends paid by a company which is a resident of Malaysia to a resident of Italy who is the beneficial owner and is subject to Italian tax in respect thereof shall be exempt from any tax in Malaysia which is chargeable on dividends in addition to the tax chargeable in respect of the income of the company:

Provided that nothing in this paragraph shall affect the provisions of the Malaysian law under which the tax in respect of a dividend paid by a company resident in Malaysia from which Malaysian tax has been, or has been deemed to be, deducted may be adjusted by reference to the rate of tax appropriate to the Malaysian year of assessment immediately following that in which the dividend was paid.

4. If after the date of signature of the Agreement the system of taxation in Malaysia applicable to the income and distributions of companies is altered by the introduction of corporation tax (for which no credit is given to the shareholders) and a further dividend tax, then the Malaysian tax chargeable on dividends paid to a resident of Italy shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the dividends.

5. Nothing in the foregoing paragraphs of this Article shall affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

6. The term "dividends" as used in this Article means income from shares, "jouissance" shares or "jouissance" rights, mining shares, founders' shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits or income, as well as income from other corporate rights assimilated to income from shares by the taxation law of the Contracting State of which the company making the distribution is a resident.

7. The provisions of paragraphs 1, 2, 3 and 4 of this Article shall not apply if the recipient of the dividends, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State, in which the company paying the dividends is resident, a permanent establishment with which the holding by virtue of which the dividends are paid is effectively connected. In such a case, the dividends are taxable in that other State according to its own law.

8. Where a company which is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State shall not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of the other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, or subject the company's undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly or profits or income arising in such other State.

Article 11

Interest

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such interest may be taxed in the Contracting State in which it arises, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the interest.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2 of this Article, interest paid to a resident of Italy shall be exempt from Malaysian tax if the loan or other indebtedness in respect of which the interest is paid is an approved loan or a long-term loan.

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, interest arising in a Contracting State shall be exempt from tax in that State if the interest is paid to the Government of the other Contracting State or local authority or any agency or instrumentality (including a financial institution) in respect of loans made in application of an agreement concluded between the Governments of the Contracting States.

5. The term "Interest" as used in this Article means income from Government securities, bonds or debentures, whether or not secured by mortgage and whether or not carrying a right to participate in profits, and debt-claims of every kind as well as all other income assimilated to income from money lent by the taxation law of the State in which the income arises.

6. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on in the other Contracting State in which the interest arises a trade or business through a permanent establishment situated therein and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such a case, the interest is taxable in that other State according to its own law.

7. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative sub-division, a local authority or statutory body thereof or a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

8. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the interest paid, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 12

Royalties

1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties may be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the law of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent of the gross amount of the royalties.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, approved industrial royalties derived from Malaysia by a resident of Italy who is the beneficial owner thereof shall be exempt from Malaysian tax.

4. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience. The term, however, does not include any royalty or other amount paid in respect of motion picture films or of tapes for radio or television broadcasting.

5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 of this Article shall not apply if the recipient of the royalties, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the royalties arise a permanent establishment with which the right or property giving rise to the royalties is effectively connected. In such a case, the royalties are taxable in that other State according to its own law.

6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political or an administrative subdivision, a local authority or statutory body thereof or a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether he is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.

7. Where, owing to a special relationship between the payer and the recipient or between both of them and some other person, the amount of the royalties paid, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount which would have been agreed upon by the payer and the recipient in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In that case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the law of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Agreement.

Article 13

Capital gains

1. Gains from the alienation of immovable property, as defined in paragraph 2 of Article 6, may be taxed in the Contracting State in which such property is situated.

2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or together with the whole enterprise) may be taxed in the other State. However, gains from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic or movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

3. Gains from the alienation of any property other than those mentioned in paragraphs 1 and 2, shall be taxable only in the Contracting State of which the alineator is a resident.

Article 14

Personal Services

1. Subject to the provisions of Article 15, 17, 18, 19 and 20, salaries, wages and other similar remuneration or income in respect of personal (including professional) services derived by an individual who is a resident of a Contracting State, shall be taxable only in that State unless the services are performed in the other Contracting State. If the services are so performed, such remuneration or income as is derived therefrom may be taxed in that other State.

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration or income derived by an individual who is a resident of a Contracting State in respect of personal (including professional) services performed in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if:

(a) the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in a calendar year, and

(b) the remuneration or income is paid by, or on behalf of, a person who is not a resident of the other State, and

(c) the remuneration or income is not borne by a permanent establishment which that person has in the other State.

3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic, shall be taxed only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

Article 15

Directors' fees

Notwithstanding the provisions of Article 14, directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

Article 16

Artistes and athletes

1. Notwithstanding the provisions of Article 14, income derived by entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artistes, and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

2. Where income in respect of personal activities as such of an entertainer or athlete accrues not to that entertainer or athlete himself but to another person that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or athlete are exercised.

3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply to remuneration of profits derived from activities exercised in a Contracting State if the visit to that State is directly or indirectly supported wholly or substantially from the public funds of the other Contracting State, a political or an administrative subdivision, a local authority or staturoty body thereof.

Article 17

Pensions

Subject to the provisions of paragraph 2 of Article 18, pensions and other similar remuneration paid to a resident of a Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

Article 18

Governmental functions

1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or sub-division or local authority thereof shall be taxable only in that State.

(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the recipient is a resident of that other State who:

(i) is a national of that State; or

(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of performing the services.

2. Any pension paid by, or out of funds created by, a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof to any individual in respect of services rendered to that State or sub-division or local authority thereof shall be taxable only in that State unless the individual is a national of, and a resident of the other Contracting State.

3. The provisions of Article 14, 15 and 17 shall apply to remuneration or pensions in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by a Contracting State or a political or an administrative sub-division or a local authority thereof.

Article 19

Professors and teachers

An individual who, at the invitation of a university, college, school or other similar recognised educational institution in a Contracting State, visits that State for a period not exceeding two years solely for the purpose of teaching or conducting research or both at such educational institution and who is, or was immediately before that visit, a resident of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State on any remuneration for such teaching or research in respect of which he is subject to tax in the other State.

Article 20

Students and business apprentices

An individual who is a resident in a Contracting State and is temporarily present in the other Contracting State solely:

(a) as a student at a university, college, or school in the other State,

(b) as a business or technical apprentice, or

(c) as the recipient of a grant, allowance or award for the primary purpose of study or research from a religious, charitable, scientific or educational organisation

shall not be taxed in the other Contracting State in respect of remittances from abroad for the purposes of his maintenance, education or training or in respect of a scholarship grant. The same shall apply to any amount representing remuneration for services rendered in that other State, provided that such services are in connection with his studies or practical training or are necessary for the purpose of his maintenance for a period of time which is reasonably required to conclude his training or studies in that other State.

Article 21

Other Income

Item of income of a resident of a Contracting State which are not expressly mentioned in the foregoing Articles of this Agreement may be taxed in both Contracting State.

Article 22

Method for elimination of double taxation

1. It is agreed that double taxation shall be avoided in accordance with the following paragraphs of this Article.

2. If a resident of Italy owns items of income which are taxable in Malaysia, Italy, in determining its income taxes specified in Article 2 of this Agreement, may include in the basis upon which such taxes are imposed the said items of income, unless specific provisions of this Agreement otherwise provide.

In such a case, Italy shall deduct from the taxes so calculated the Malaysian tax on income, but in an amount not exceeding that proportion of the aforesaid Italian tax which such items of income bear to the entire income.

On the contrary, no deduction shall be granted if the item of income is subjected in Italy to a final withholding tax by request of the recipient of the said income in accordance with the Italian law.

3. In the case of Malaysia, subject to the provisions of the law of Malaysia regarding the allowance as a credit against Malaysian tax of tax payable in any country other than Malaysia, the amount of Italian tax payable under the law of Italy and in accordance with the provisions of this Agreement, by a resident of Malaysia in respect of income from sources within Italy shall be allowed as a credit against Malaysian tax payable in respect of such income, but in an amount not exceeding that proportion of Malaysian tax which such income bears to the entire income chargeable to Malaysian tax.

4. For the purposes of paragraphs 2 and 3 of this Article, where tax in relation to dividends, interest or royalties arising in a Contracting State is exempted or reduced for a limited period in accordance with the laws of that Contracting State, such tax which has been exempted or reduced shall be deemed to have been paid at an amount not exceeding:

(a) 10 per cent of the gross amount of the dividends referred to in Article 10;

(b) 15 per cent of the gross amount of the interest referred to in Article 11; and

(c) 15 per cent of the gross amount of the royalties referred to in Article 12.

Article 23

Limitation of relief

Where this Agreement provides (with or without other conditions) that income from sources in a Contracting State shall be exempt from tax, or taxed at a reduced rate in that State and under the laws in force in the other Contracting State the said income is subject to tax by reference to the amount thereof which is remitted to or received in that other State and not by reference to the full amount thereof, then the exemption or reduction of tax to be allowed under this Agreement in the first-mentioned State shall apply to so much of the income as is remitted to or received in that other State.

Article 24

Non-discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The taxation on a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.

3. Except where the provisions of Article 9, paragraph 8 of Article 11, or paragraph 7 of Article 12, apply, interest, royalties and other disbursements paid by an enterprise of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purpose of determining the taxable profits of such enterprise, be deductible under the same codition as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

5. Nothing contained in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to individuals not resident in that State any of the personal allowances, reliefs and reductions for tax purposes which are granted to individuals so resident.

6. In this Article the term "taxation" means taxes which are the subject of this Agreement.

Article 25

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Agreement, he may, notwithstanding the remedies provided by the taxation laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident or, if his case comes under paragraph 1 of Article 24, to that of the Contracting States of which he is a national.

2. The competent authority shall endeavour, if the objections appear to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Agreement.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.

Article 26

Exchange of information

1. The competent authorities of the Contracting States shall, upon request, exchange such information as is necessary for carrying out the provisions of this Agreement or for the prevention of fraud or fiscal evasion in relation to the taxes which are the subject of this Agreement. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those, including a court or administrative body, concerned with the assessment, collection, enforcement or prosecution in respect of those taxes or the determination of appeals in relations thereto.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 of this Article be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:

(a) to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;

(b) to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;

(c) to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).

Article 27

Diplomatic and Consular Officials

Nothing in this Agreement shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

Article 28

Refunds

1. Taxes withheld at the source in a Contracting State shall be refunded by request of the taxpayer if the right to collect the said taxes is affected by the provisions of this Agreement.

2. Claims for refund, which shall be presented within the time limit fixed by the law of the Contracting State which is obliged to make the refund, shall be accompanied by an official certificate of the Contracting State of which the taxpayer is a resident certifying the existence of the conditions required to be entitled to the application of the allowances provided for by this Agreement.

3. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this Article in accordance with the provisions of the Article 25 of this Agreement.

Article 29

Entry into force

1. Each of the Contracting States shall notify to the other the completion of the procedure required by its laws for the bringing into force of this Agreement. This Agreement shall enter into force on the date of the latter of these notifications and shall thereupon have effect:

(a) in Italy:
in respect of income assessable for the taxable period commencing on or after the 1st January, 1977 and subsequent taxable periods;

(b) in Malaysia:
in respect of income for the year 1977 or accounting year ending not later than the 31st December, 1977 and assessable for the year of assessment commencing on the 1st January, 1978 and subsequent years of assessment.

2. Claims for refund or credits arising in accordance with this Agreement in respect of any tax payable before the entry into force of this Agreement by residents of either of the Contracting States shall be lodged within two years from the date of entry into force of this Agreement or from the date the tax was charged whichever is later. Nothing herein contained shall reduce any longer time limit available to such resident for this purpose under the law of the Contracting State of which he is a resident.

Article 30

Termination

This Agreement shall remain in force indefinitely but either of the Contracting States may terminate the Agreement, through diplomatic channels, by giving to the other Contracting State, notice of termination not later than the 30th June of any calendar year from the third year from the year in which the Agreement entered into force. In such event, the Agreement shall cease to have effect:

(a) in Italy:
in respect of income assessable for the taxable periods commencing on or after the 1st January in the calendar year following that in which the notice of termination is given;

(b) in Malaysia:
in respect of income assessable for the year of assessment commencing on the 1st January in the second calendar year following that in which the notice of termination is given and subsequent years of assessment.
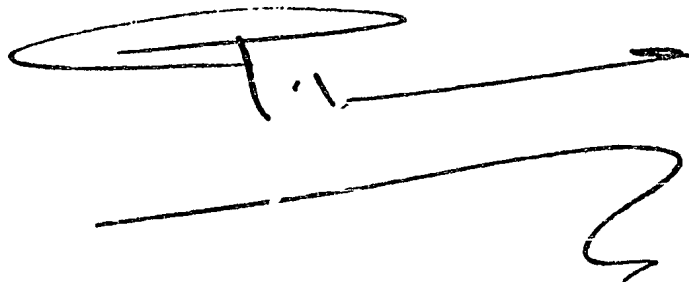
In WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed the present Agreement.

Done in duplicate at Kuala Lumpur this 28Th day of January 1984 each in the Italian, Bahasa Malaysia and English languages the three texts being equally authoritative and in case there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Italy

On behalf of the Government of Malaysia

Protocol

At the time of signing the Agreement between the Government of Malaysia and the Government of the Republic of Italy for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income, the undersigned have agreed that the following provisions shall form an integral part of the Agreement.

It is understood that:

(a) with reference to Article 2, paragraph 1(a), the expression "withholding taxes at the source" means the final withholding taxes;

(b) with reference to Article 7, paragraph 3, the expression "expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment" means the expenses directly connected with the activity of the permanent establishment;

(c) with reference to Article 8, an enterprise of a Contracting State deriving income from the operation of ships or aircraft in international traffic shall not be subject to any local income tax imposed in the other Contracting State;

(d) with reference to article 10, in accordance with the law of Malaysia dividends paid by a company which is resident of Malaysia shall include dividends paid by a company which is a resident of Singapore which for purpose of those dividends has declared itself to be a resident of Malaysia, but shall not include dividends paid by a company which is a resident of Malaysia which for the purpose of those dividends has declared itself to be a resident of Singapore;

(e) with reference to Article 11, paragraph 3, the expression "approved loan" or "long-term loan" shall have the meaning that it has under Section 2(1) of the Income Tax Act, 1967 of Malaysia (as amended);

(f) with reference to article 12, paragraph 3, the term "approved industrial royalties" means royalties as defined in paragraph 4 which are approved and certified by the competent authority of Malaysia as payable for the purpose of promoting industrial development in Malaysia and which are payable by an enterprise which is wholly or mainly engaged in activities falling within one of the following classes:

(a) manufacturing, assembling or processing;

(b) construction, civil engineering or shipbuilding; or

(c) electricity, hydraulic power, gas or water supply;

(g) with reference to Article 20, the espression "services rendered" in the case of a student means any part-time employment;

(h) with reference to Article 22, paragraph 4, interest which is exempted from tax by Malaysia in respect of an approved loan or a long-term loan in accordance with Article 11, paragraph 3, shall be regarded as exempted for a limited period during the period of such loan;

(i) with reference to Article 24, nothing contained therein shall be construed as obliging a Contracting State to grant to nationals of the other Contracting State not resident in the first-mentioned State those personal allowances, reliefs and deductions for tax purposes which are by law available only to nationals of the first-mentioned State or to such other persons specified therein who are not resident in that State;

(j) with reference to Article 24, paragraph 3, nothing contained therein shall be construed as preventing Malaysia from not giving any deduction in respect of any interest, royalties and other disbursements incurred by an enterprise if the appropriate tax has not been withheld according to the taxation laws of Malaysia;

(k) with reference to Article 25, paragraph 1, the expression "notwithstanding the remedies provided by the taxation laws" means that the mutual agreement procedure is not an alternative to the proceedings of either Contracting State which shall have been initiated within the time limit of the respective national laws;

(l) the provisions of paragraph 3 of Article 28 shall not prevent the competent authorities of the Contracting States from carrying out, by mutual agreement, other procedures for the deductions of taxes provided for in this Agreement.

Done in duplicate at Kuala Lumpur this 28th day of January 1984 each in the Italian, Bahasa Malaysia and English languages the three texts being equally autnoritative and in case there is any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

On behalf of the Government of the Republic of Italy

On behalf of the Government of Malaysia

Exchange of notes

Excellency,

I have the honour to refer to the Agreement signed today between Malaysia and Italy for the avoidance of double taxation and to propose on behalf of the Government of the Republic of Italy that:

(a) the film-hire duty imposed by Malaysia under the cinematograph Film-Hire Duty Act 1965 (which in this context is deemed to be a tax on cinematograph film royalties) shall not exceed 15% of the gross amount of the film rental;

(b) if the Government of Malaysia in any Agreement concluded with other OECD countries limits the rate of tax on cinematograph films or tapes for television or broadcasting to a rate less than fifteen per cent of the gross amount of the film rental, the two Governments shall consult each other with a view to modifying the rate of tax in order to extend the same treatment on a reciprocal basis. The Government of Malaysia shall inform the Government of Italy about any new Agreement with OECD countries which has a rate or tax which is less than fifteen per cent on such royalties, as soon as possible.

I have further the honour to propose that the present Note and Your Exellency's reply confirming the acceptance by the Government of Malaysia of the above proposal shall be regarded as constituting an Agreement that shall form an integral part of the Agreement for the avoidance of double taxation.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Excellency,

I have the honour to acknowledge the receipt of Your Excellency's Note of this date which reads as follows:

"I have the honour to refer to the Agreement signed today between Malaysia and Italy for the avoidance of double taxation and to propose on behalf of the Government of the Republic of Italy that:

(a) the film-hire duty imposed by Malaysia under the Cinematograph Film-Hire Duty Act 1965 (which in this context is deemed to be a tax on cinematograph film royalties) shall not exceed 15% of the gross amount of the film rental;

(b) if the Government of Malaysia in any Agreement concluded with other OECD countries limits the rate of tax on cinematograph films or tapes for television or broadcasting to a rate less than fifteen per cent of the gross amount of the film rental, the two Governments shall consult each other with a view to modifying the rate of tax in order to extend the same treatment on a reciprocal basis. The Government of Malaysia shall inform the Government of Italy about any new Agreement with OECD countries which has a rate of tax which is less than fifteen per cent on such royalties, as soon as possible.

I have further the honour to propose that the present Note and Your Excellency's reply confirming the acceptance by the Government of Malaysia of the above proposal shall be regarded as constituting an Agreement that shall form an integral part of the Agreement for the avoidance of double taxation.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration".

I have further the honour to confirm that the Government of Malaysia accepts the proposal contained in Your Excellency's Note, and agrees that the same and the present reply shall be regarded as constituting an Agreement between the two Governments.

I avail myself of this opportunity to extend to Your Excellency the assurance of my highest consideration.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1115):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 gennaio 1985.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 6ª, 8ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 13 marzo 1985.
Relazione scritta annunciata il 22 marzo 1985 (atto n. 1115/A - relatore: sen. VELLA).
Esaminato in aula e approvato il 21 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2898):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 29 giugno 1985, con pareri delle commissioni V e VI.
Esaminato dalla III commissione il 17 luglio 1985.
Relazione scritta annunciata il 25 luglio 1985 (atto n. 2898/A - relatore: on. GUNNELLA).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **608.**

Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti, tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'emendamento all'articolo XXI della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, adottata a Washington il 3 marzo 1973, approvato dalla sessione straordinaria delle Parti contraenti tenutasi a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'emendamento di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XVII della convenzione di Washington.

Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

AMENDEMENT

Conformément à l'Article XVII de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington, D.C. le 3 mars 1973, une session extraordinaire de la Conférence des Parties a été convoquée a Gaborone (Botswana) le 30 avril 1983.

Les Parties suivantes étaient représentées: Afrique du Sud, Argentine, Australie, Autriche, Bolivie, Botswana, Brésil, Canada, Chili, Chine, Danemark, Etats-Unis d'Amérique, Finlande, France, Gambie, République fédérale d'Allemagne, Guyane, Inde, Indonésie, Israel, Italie, Japon, Kenya, Libéria, Madagascar, Malawi, Malaisie, Mozambique, Népal, Norvege, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Pérou, Portugal, République-Unie du Cameroun, Rwanda, St.-Lucie, Sénégal, Seychelles, Sri Lanka, Suède, Suisse, Thaïlande, Togo, Union des Républiques Socialistes soviétiques, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Uruguay et Zambie.

A la majorité requise des deux tiers des Parties présentes et votantes, la Conférence des Parties a adopté un amendement à l'Article XXI de la Convention, amendement par lequel sont ajoutés après les mots « gouvernement dépositaire. », les 5 paragraphes suivants:

« 1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute organisation ayant pour but une intégration economique regionale, constituée d'Etats souverains et avant compétence pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans des domaines qui lui ont été attribués par les Etats membres et qui son couverts par la présente Convention.

2. Dans leurs instruments d'adhésion, ces organisations feront etat de l'étendue de leur compétence eu égard aux questions régies par la Convention. Ces organisations informeront également le gouvernement dépositaire de toute modification substantielle de l'étendue de leur compétence. Les notifications envoyees par ces organisations, concernant leur compétence eu égard à des questions régies par cette Convention et les modifications de cette compétence, seront communiquees aux Parties par le gouvernement dépositaire.

3. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront les droits et rempliront les obligations que la Convention attribue

a leurs Etats membres qui sont Parties à la Convention. Dans de tels cás, les Etats membre de ces organisations ne pourront exercer ces droits individuellement.

4. Dans les domaines de leur compétence, ces organisations exerceront leur droit de vote en disposant d'un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres Parties à la Convention. Ces organisations n'exerceront pas leur droit de vote si leurs Etats membres exercent le leur, et vice-versa.

5. Toute référence à une « Partie » au sens de l'Article I h) de la présente Convention, à " Etat/Etats " ou " Etat Partie/Etats Parties " à la Convention sera interprétée comme incluant une référénce à toute organisation ayant pour but une intégration economique regionale et étant compétente pour négocier, conclure et faire appliquer des accords internationaux dans les domaines couverts par la presente Convention. »

Gland, le 17 mai 1983

Eugène LAPOINTE

Secrétaire général

Copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives de la Confédération suisse.

Berne, le 29 juillet 1983

Pour le Département fédéral
de affaires étrangères
RUBIN
Chef de la section
des traités internationaux

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TRADUZIONE NON UFFICIALE

CONVENZIONE SUL COMMERCIO INTERNAZIONALE DELLE SPECIE ANIMALI E VEGETALI IN VIA DI ESTINZIONE

EMENDAMENTO

Una sessione straordinaria della Conferenza delle Parti è stata convocata a Gaborone (Botswana) il 30 aprile 1983, in conformità all'Articolo XVII della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione.

Le seguenti Parti erano rappresentate: Africa del Sud, Argentina, Australia, Austria, Bolivia, Botswana, Brasile, Canada, Cile, Cina, Danimarca, Stati Uniti d'America, Finlandia, Francia, Gambia, Repubblica Federale di Germania, Guyana, India, Indonesia, Israele, Italia, Giappone, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Malesia, Mozambico, Nepal, Norvegia, Pakistan, Papuasia - Nuova Guinea, Perù, Portogallo, Repubblica Unita del Camerun, Ruanda, S. Lucia, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Svezia, Svizzera, Thailandia, Togo, Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Uruguay e Zambia.

A maggioranza richiesta dei due terzi delle Parti presenti e votanti, la Conferenza delle Parti ha adottato un emendamento all'Articolo XXI della Convenzione, emendamento con il quale sono stati aggiunti, dopo le parole "governo depositario", i cinque paragrafi seguenti:

« 1. La presente Convenzione sarà aperta all'adesione di ogni organizzazione avente come scopo un'integrazione economica regionale, costituita da Stati sovrani che abbia la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali in settori assegnatile dagli Stati membri, e che sono coperti dalla presente Convenzione.

2. Nei loro strumenti di adesione, queste organizzazioni dichiareranno la portata della loro competenza riguardo alle questioni regolate dalla Convenzione. Queste organizzazioni informeranno anche il governo depositario di ogni modifica sostanziale della portata della loro competenza. Le notifiche inviate da dette organizzazioni, riguardanti la loro competenza riguardo alle questioni regolate da detta Convenzione e le modifiche di detta competenza, saranno comunicate alle Parti dal governo depositario.

3. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni eserciteranno i loro diritti e adempiranno agli obblighi che la Convenzione attribuisce ai loro Stati membri Parti della Convenzione. In questi casi, gli Stati membri di dette organizzazioni non potrano esercitare tali diritti individualmente.

4. Nei settori di loro competenza, dette organizzazioni regionali eserciteranno il loro diritto di voto disponendo di un numero di voti uguale al numero dei loro Stati membri Parti alla Convenzione. Tali organizzazioni non eserciteranno il loro diritto di voto se gli Stati membri esercitano il loro, e viceversa.

5. Qualsiasi riferimento ad una " Parte " ai sensi dell'Articolo I h) della presente Convenzione, a " Stato/Stati " o " Stato Parte/Stati Parti " alla Convenzione sarà interpretato come comprendente un riferimento ad ogni organizzazione avente come scopo un'integrazione economica regionale, ed avente la competenza per negoziare, concludere e fare applicare accordi internazionali nei settori coperti dalla presente Convenzione ».

Gland, 17 maggio 1983

Eugène LAPOINTE

Segretario generale

Copia certificata conforme all'originale, depositata negli archivi della Confederazione svizzera.

Berna, 29 luglio 1983

Per il Dipartimento federale
degli affari esteri
RUBIN
Direttore di sezione
dei trattati internazionali

LAVORI PREPARATÓRI

Senato della Repubblica (atto n. 1113):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 gennaio 1985.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 febbraio 1985, con pareri delle commissioni 9ª e
Esaminato dalla 3ª commissione il 13 marzo 1985.
Relazione scritta annunciata il 1° aprile 1985 (atto n. 1113/A - relatore: sen. MARTINI).
Esaminato in aula e approvato il 21 maggio 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2897):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 19 giugno 1985.
Esaminato dalla III commissione il 17 luglio 1985.
Relazione scritta annunciata il 25 luglio 1985 (atto n. 2897/A - relatore: on. BONALUMI).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **609.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo aggiuntivo all'accordo tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, firmato a Roma il 17 aprile 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'accordo stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

**ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO
TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E GLI STATI UNITI D'AMERICA
IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE**

Il Governo della Repubblica Italiana

e

il Governo degli Stati Uniti

Considerato l'Accordo in materia di Sicurezza Sociale firmato il 23 maggio 1973, (qui di seguito denominato «Accordo») ed il Protocollo Amministrativo per l'applicazione dell'Accordo, firmato il 22 novembre 1977, (qui di seguito denominato «Protocollo Amministrativo»),
Ravvisata l'opportunità di emendare alcune clausole dell'Accordo,
Convengono quanto segue:

Articolo 1.

Il paragrafo 1 *b*), dell'articolo 2 dell'Accordo e la clausola condizionale successiva sono soppressi e sostituiti dal seguente paragrafo:

«*b*) Per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al titolo II della legge sulla Sicurezza Sociale e regolamenti ed esso attinenti, ad eccezione delle Sezioni 226, 226A e 228 di tale titolo e regolamenti attinenti a quelle sezioni».

Articolo 2.

L'articolo 8 dell'Accordo è modificato come segue:

A) il paragrafo 1 è modificato cancellando la dicitura "articolo 9, paragrafo 2" e sostituendola con "l'articolo 8, paragrafo 4";

B) il paragrafo 4, diventa paragrafo 5 ed il seguente paragrafo viene aggiunto quale nuovo paragrafo 4:

«4. Quando il diritto ad una prestazione secondo la legislazione di uno dei due Stati contraenti sia stato acquisito mediante le disposizioni di cui al paragrafo 2, l'istituzione di detto Stato determinerà l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilirà quindi l'importo della prestazione in pro-rata sulla base dell'importo teorico della prestazione, mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicu-

razione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati.»; e

C) I paragrafi seguenti vengono aggiunti quali paragrafi 6 e 7:

«6. Qualora i periodi di assicurazione compiuti da un lavoratore siano inferiori al periodo minimo stabilito dal paragrafo 5, ai sensi della legislazione di uno Stato, detti periodi di assicurazione saranno tuttavia presi in considerazione dall'istituto dell'altro Stato come se fossero periodi di assicurazione ai sensi della propria legislazione al fine sia dell'accertamento del diritto a prestazioni secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, sia della determinazione dell'ammontare della prestazione secondo le disposizioni di cui al paragrafo 4, a condizione che:

a) il lavoratore abbia il periodo minimo previsto al paragrafo 5, ai sensi della legislazione dell'altro Stato; e

b) la persona che richiede prestazioni sulla base dei periodi di assicurazione di un lavoratore non abbia già diritto ad una prestazione sulla base dei detti periodi di assicurazione ai sensi della legislazione dell'altro Stato, senza far ricorso alla totalizzazione di cui al paragrafo 2».

«7. Ai fini della presa in considerazione dei periodi di assicurazione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, ed ai fini del calcolo delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4 dell'Accordo, si applicano le seguenti disposizioni (fattosalvo quanto stabilito dall'articolo 8, paragrafo 5, dell'Accordo):

a) ai periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione di uno Stato si aggiungono i periodi di assicurazione compiuti ai sensi della legislazione dell'altro Stato, anche se detti periodi hanno già dato luogo alla corresponsione di una prestazione da parte del primo Stato;

b) qualora un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione di uno Stato, coincida con un periodo di assicurazione compiuto ai sensi della legislazione dell'altro Stato, l'istituzione di ciascuno Stato, ai fini della determinazione del diritto a prestazione e dell'ammontare della prestazione stessa, prende in considerazione esclusivamente i periodi compiuti ai sensi della propria legislazione».

Articolo 3.

L'articolo 9 dell'Accordo è modificato come segue:

A) I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

«1. Qualora un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi le condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni senza che sia necessario applicare le disposizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, l'istituzione di detto Stato deve liquidare la prestazione solo sulla base dei periodi di assicurazione compiuti esclusivamente ai sensi della propria legislazione.»;

«2. Qualora l'avente diritto ad una prestazione in pro-rata da parte di uno Stato ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2 dell'Accordo, soddisfi successivamente i requisiti per la concessione di una prestazione di impor-

to pari o più elevato da parte dello stesso Stato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la prestazione in pro-rata cessa di essere corrisposta d'ufficio o a domanda, e si fa luogo al pagamento della prestazione calcolata sulla base dell'articolo 9, paragrafo 1».

B) I paragrafi 3, 4 e 5 dell'articolo 9 sono soppressi.

Articolo 4.

L'articolo 10 dell'Accordo è modificato con l'aggiunta del seguente paragrafo quale nuovo paragrafo 3:

«3. Quando il diritto ad una prestazione ai sensi della legislazione degli Stati Uniti sia stato acquisito mediante le disposizioni di cui al paragrafo 2, articolo 8, le disposizioni di cui al paragrafo 4, articolo 8 e al paragrafo 1.a, articolo 10, saranno parimenti considerate adempiute se l'Istituto degli Stati Uniti, (*a*) calcolerà l'importo base della prestazione teorica ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, sulla base dei periodi di assicurazione e sulla media dei guadagni del lavoratore riconosciuti esclusivamente ai sensi della legislazione degli Stati Uniti, e (*b*) calcolerà l'importo delle prestazioni in pro-rata applicando all'importo base della prestazione teorica la proporzione tra la durata dei periodi di assicurazione del lavoratore riconosciuti ai sensi della legislazione statunitense e il periodo di carriera massimo previsto ai sensi della legislazione degli Stati Uniti».

Articolo 5.

L'articolo 11 dell'Accordo è modificato come segue:

A) Il paragrafo 1 dell'articolo 11 e modificato sostituendo il rinvio dell'articolo 9, paragrafo 2 ovunque menzionato con il rinvio all'«articolo 8, paragrafo 4»;

B) Il paragrafo 2 dell'articolo 11 è soppresso ed è sostituito dal seguente paragrafo:

«2. Ai fini del ricalcolo di prestazioni statunitensi concesse in base alle disposizioni del paragrafo 4 dell'articolo 8, le disposizioni di cui al paragrafo 1 saranno parimenti considerate adempiute se l'Istituto degli Stati Uniti ricalcolerà l'importo base della prestazione in pro-rata ai sensi dei paragrafi 3 (*a*) e (*b*) dell'articolo 10 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione degli Stati Uniti.»;

C) Il paragrafo 3 dell'articolo 11 è soppresso.

Articolo 6.

L'articolo 12 dell'Accordo è modificato sostituendo il rinvio dell'articolo 9, paragrafo 2 con il rinvio dell'articolo 8.

Articolo 7.

L'articolo 5 e l'articolo 8 del Protocollo Amministrativo sono soppressi.

Articolo 8.

1. Il presente Accordo Aggiuntivo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo.

2. Esso si applica altresì alle domande di pensione presentate ai sensi dell'Accordo, a condizione che, alla data di entrata in vigore del presente Accordo Aggiuntivo, non sia intervenuta una decisione definitiva ai sensi delle rispettive legislazioni.

3. Il presente Accordo Aggiuntivo si applica altresì a partire dalla sua entrata in vigore a qualsiasi ricalcolo di prestazioni dovute in base all'Accordo.

FATTO a Roma, il 17 aprile 1984 in due originali nelle lingue italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana
GIULIO ANDREOTTI

Per il Governo
degli Stati Uniti
MAXWELL M. RABB

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1006):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 31 ottobre 1984.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 dicembre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 11ª e 12ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 gennaio 1985.
Relazione scritta annunciata il 20 febbraio 1985 (atto n. 1006/A - relatore: sen. VELLA).
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2647):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 aprile 1985, con pareri delle commissioni V e XIII.
Esaminato dalla III commissione il 22 maggio 1985.
Relazione scritta annunciata il 7 giugno 1985 (atto n. 2647/A - relatore: on. FERRARI Marte).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **610.**

Ratifica ed esecuzione del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e le modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al trattato ed agli altri atti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità all'articolo 16, numero 2, del trattato stesso.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

TABLE DES MATIÈRES *

Dispositions introductives
Article 1: Constitution d'une union
Article 2: Définitions

Chapitre I: Dispositions de fond
Article 3: Reconnaissance et effets du dépôt des micro-organismes
Article 4: Nouveau dépôt
Article 5: Restrictions à l'exportation et à l'importation
Article 6: Statut d'autorité de dépôt internationale
Article 7: Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale
Article 8: Cessation et limitation du statut d'autorité de dépôt internationale
Article 9: Organisations intergouvernementales de propriété industrielle

Chapitre II: Dispositions administratives
Article 10: Assemblée
Article 11: Bureau international
Article 12: Règlement d'exécution

Chapitre III: Revision et modification
Article 13: Revision du Traité
Article 14: Modification de certaines dispositions du Traité

Chapitre IV: Clauses finales
Article 15: Modalités pour devenir partie au Traité
Article 16: Entrée en vigueur du Traité
Article 17: Dénonciation du Traité
Article 18: Signature et langues du Traité
Article 19: Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité
Article 20: Notifications

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Constitution d'une union

Les Etats parties au present Traité (ci-après dénommés « les Etats contractants ») sont constitués à l'état d'Union pour la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

* Cette table des matières ne figure pas dans le texte original

Article 2

Définitions

Aux fins du present Traité et du Règlement d'exécution,

i) toute référence à un « brevet » s'entend comme une référence aux brevets d'invention, aux certificats d'auteur d'invention, aux certificats d'utilité, aux modèles d'utilité, aux brevets ou certificats d'addition, aux certificats d'auteur d'invention additionnels et aux certificats d'utilité additionnels;

ii) on entend par « dépôt d'un micro-organisme », selon le contexte dans lequel ces mots figurent, les

actes suivants, accomplis conformément au présent Traité et au Règlement d'exécution: la transmission d'un micro-organisme à une autorité de dépôt internationale, qui le reçoit et l'accepte, ou la conservation d'un tel micro-organisme par l'autorité de dépôt internationale, ou à la fois ladite transmission et ladite conservation;

iii) on entend par « procédure en matière de brevets » toute procédure administrative ou judiciaire relative à une demande de brevet ou à un brevet;

iv) on entend par « publication aux fins de la procédure en matière de brevets » la publication officielle, ou la mise officielle à la disposition du public pour inspection, d'une demande de brevet ou d'un brevet;

v) on entend par « organisation intergouvernementale de propriété industrielle » une organisation qui a présenté une déclaration en vertu de l'article 9.1);

vi) on entend par « office de la propriété industrielle » une autorité d'un Etat contractant ou d'une organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui est compétente pour la délivrance de brevets;

vii) on entend par « institution de dépôt » une institution qui assure la réception, l'acceptation et la conservation des micro-organismes et la remise d'échantillons de ceux-ci;

viii) on entend par « autorité de dépôt internationale » une institution de dépôt qui a acquis le statut d'autorité de dépôt internationale conformément à l'article 7;

ix) on entend par « déposant » la personne physique ou morale qui transmet un micro-organisme à une autorité de dépôt internationale, laquelle le reçoit et l'accepte, et tout ayant cause de ladite personne;

x) on entend par « Union » l'Union visée à l'article premier;

xi) on entend par « Assemblée » l'Assemblée visée à l'article 10;

xii) on entend par « Organisation » l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle;

xiii) on entend par « Bureau international » le Bureau international de l'Organisation et, tant qu'ils existeront, les Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle (BIRPI);

xiv) on entend par « Directeur général » le Directeur général de l'Organisation;

xv) on entend par « Règlement d'exécution » le Règlement d'exécution visé à l'article 12.

CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS DE FOND

Article 3

Reconnaissance et effets du dépôt des micro-organismes

1) *a)* Les Etats contractants qui permettent ou exigent le dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets reconnaissent, aux fins de cette procédure, le dépôt d'un micro-organisme effectué auprès d'une autorité de dépôt internationale. Cette reconnaissance comprend la reconnaissance du fait et de la date du dépôt tels que les indique l'autorité de dépôt internationale, ainsi que la reconnaissance du fait que ce qui est remis en tant qu'échantillon est un échantillon du micro-organisme déposé.

b) Tout Etat contractant peut exiger une copie du récépissé du dépôt visé au sous-alinéa *a)*, délivré par l'autorité de dépôt internationale.

2) En ce qui concerne les matières régies par le présent Traité et le Règlement d'exécution, aucun Etat contractant ne peut exiger qu'il soit satisfait à des exigences différentes de celles qui sont prévues dans le présent Traité et dans le Règlement d'exécution ou à des exigences supplémentaires.

Article 4

Nouveau dépôt

1) *a)* Lorsque, pour quelque raison que ce soit, l'autorité de dépôt internationale ne peut pas remettre d'échantillons du micro-organisme déposé, en particulier

i) lorsque le micro-organisme n'est plus viable, ou

ii) lorsque la remise d'échantillons nécessiterait leur envoi à l'étranger et que des restrictions à l'exportation ou à l'importation empêchent l'envoi ou la réception des échantillons à l'étranger,

cette autorité notifie au déposant qu'elle est dans l'impossibilité de remettre des échantillons, à bref délai après avoir constaté cette impossibilité, et lui en indique la raison; sous réserve de l'alinéa 2) et conformément aux dispositions du présent alinéa, le déposant a le droit d'effectuer un nouveau dépôt du micro-organisme qui faisait l'objet du dépôt initial.

b) Le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de dépôt internationale auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial; toutefois,

i) il est effectué auprès d'une autre autorité de dépôt internationale si l'institution auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial a cessé d'avoir le statut d'autorité de dépôt internationale, soit totalement soit à l'égard du type de micro-organisme auquel le micro-organisme déposé appartient, ou si l'autorité de dépôt internationale auprès de laquelle a été effectué le dépôt initial cesse, temporairement ou définitivement, d'exercer ses fonctions à l'égard de micro-organismes déposés;

ii) il peut être effectué auprès d'une autre autorité de dépôt internationale dans le cas visé au sous-alinéa *a)* ii).

c) Tout nouveau dépôt est accompagné d'une déclaration signée du déposant, aux termes de laquelle celui-ci affirme que le micro-organisme qui fait l'objet du nouveau dépôt est le même que celui qui faisait l'objet du dépôt initial. Si l'affirmation du déposant est contestée, le fardeau de la preuve est régi par le droit applicable.

d) Sous réserve des sous-alinéas *a)* à *c)* et *e)*, le nouveau dépôt est traité comme s'il avait été effectué à la date à laquelle a été effectué le dépôt initial si toutes les déclarations antérieures sur la viabilité du micro-organisme qui faisait l'objet du dépôt initial ont indiqué que le micro-organisme était viable et si le nouveau dépôt a été effectué dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée au sous-alinéa *a)*.

e) Lorsque le sous-alinéa *b)* i) s'applique et que le déposant ne reçoit pas la notification visée au sous-alinéa *a)* dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la cessation, la limitation ou l'arrêt de l'exercice des fonctions, visés au sous-alinéa *b)* i), a été publié par le Bureau international, le délai de trois mois visé au sous-alinéa *d)* est calculé à partir de la date de cette publication.

2) Le droit visé à l'alinéa 1) *a)* n'existe pas lorsque le micro-organisme déposé à été transféré à une autre autorité de dépôt internationale aussi longtemps que cette autorité est en mesure de remettre des échantillons de ce micro-organisme.

Article 5

Restrictions à l'exportation et à l'importation

Chaque Etat contractant reconnaît qu'il est hautement souhaitable que, si et dans la mesure où est restreinte l'exportation à partir de son territoire ou l'importation sur son territoire de certains types de micro-organismes, une telle restriction ne s'applique aux micro-organismes qui sont déposés ou destinés à être déposés en vertu du présent Traité que lorsque la restriction est nécessaire en considération de la sécurité nationale ou des risques pour la santé ou l'environnement.

Article 6

Statut d'autorité de dépôt internationale

1) Pour avoir droit au statut d'autorité de dépôt internationale, une institution de dépôt doit être située sur le territoire d'un Etat contractant et doit bénéficier d'assurances fournies par cet Etat aux termes desquelles cette institution remplit et continuera de remplir les conditions énumérées à l'alinéa 2). Ces assurances peuvent également être fournies par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle; dans ce cas, l'institution de dépôt doit être située sur le territoire d'un Etat membre de cette organisation.

2) L'institution de dépôt doit, à titre d'autorité de dépôt internationale,

i) avoir une existence permanente;

ii) posséder, conformément au Règlement d'exécution, le personnel et les installations nécessaires à l'accomplissement des tâches scientifiques et administratives qui lui incombent en vertu du présent Traité;

iii) être impartiale et objective;

iv) être, aux fins du dépôt, à la disposition de tous les déposants aux mêmes conditions;

v) accepter en dépôt des micro-organismes de tous les types ou de certains d'entre eux, examiner leur viabilité et les conserver, conformément au Règlement d'exécution;

vi) délivrer un récépissé au déposant et toute déclaration requise sur la viabilité, conformément au Règlement d'exécution;

vii) observer le secret, à l'égard des micro-organismes déposés, conformément au Règlement d'exécution;

viii) remettre, dans les conditions et selon la procédure prescrites dans le Règlement d'exécution, des echantillons de tout micro-organisme déposé.

3) Le Règlement d'exécution prévoit les mesures a prendre

i) lorsqu'une autorité de dépôt internationale cesse, temporairement ou définitivement, d'exercer

ses fonctions à l'égard de micro-organismes déposés ou refuse d'accepter des types de micro-organismes qu'elle devrait accepter en vertu des assurances fournies;

ii) en cas de cessation ou de limitation du statut d'autorité de dépôt internationale d'une autorité de dépôt internationale.

Article 7

Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale

1) *a)* Une institution de dépot acquiert le statut d'autorité de dépôt internationale en vertu d'une communication écrite qui est adressée au Directeur général par l'Etat contractant sur le territoire duquel est située l'institution de dépot et qui comprend une déclaration contenant des assurances aux termes desquelles ladite institution remplit et continuera de remplir les conditions enumerees à l'article 6.2). Ledit statut peut également être acquis en vertu d'une communication ecrite qui est adressée au Directeur general par une organisation intergouvernementale de proprieté industrielle et qui comprend ladite déclaration.

b) La communication contient egalement des renseignements sur l'institution de dépôt, conformément au Règlement d'exécution, et peut indiquer la date à laquelle devrait prendre effet le statut d'autorité de dépôt internationale.

2) *a)* Si le Directeur genéral constate que la communication comprend la déclaration requise et que tous les renseignements requis ont été reçus, la communication est publiée à bref délai par le Bureau international.

b) Le statut d'autorité de dépôt internationale est acquis à compter de la date de publication de la communication ou, lorsqu'une date a été indiquée en vertu de l'alinéa 1) *b)* et que cette date est postérieure à la date de publication de la communication, à compter de cette date.

3) Le Règlement d'exécution prévoit les détails de la procédure visée aux alinéas 1) et 2).

Article 8

Cessation et limitation du statut d'autorité de dépôt internationale

1) *a)* Tout Etat contractant ou toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut requérir de l'Assemblée qu'elle mette fin au statut d'autorité de dépôt internationale d'une autorité ou qu'elle le limite à certains types de micro-organismes, en raison du fait que les conditions énumérées à l'article 6 n'ont pas été remplies ou ne le sont plus. Toutefois, une telle requête ne peut pas être présentée par un Etat contractant ou une organisation intergouvernementale de propriété industrielle à l'égard d'une autorité de dépôt internationale pour laquelle cet Etat ou cette organisation a fait la déclaration visée à l'article 7.1) *a)*.

b) Avant de présenter la requête en vertu du sous-alinéa *a)*, l'Etat contractant ou l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle notifie par l'intermédiaire du Directeur général à l'Etat contractant ou à l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la communication visee à l'article 7.1) les motifs de la requête envisagée, afin que ledit Etat ou ladite organisation puisse prendre, dans un délai de six mois à compter de la date de ladite notification, les mesures appropriées pour que la présentation de la requête ne soit plus nécessaire.

c) L'Assemblée, si elle constate le bien-fonde de la requête, décide de mettre fin au statut d'autorité de dépôt internationale de l'autorité visée au sous-alinéa *a)* ou de le limiter à certains types de micro-organismes. La décision de l'Assemblée exige qu'une majorité des deux tiers des votes exprimés soit en faveur de la requête.

2) *a)* L'Etat contractant ou l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la déclaration visée à l'article 7.1) *a)* peut, par une communication adressée au Directeur général, retirer cette déclaration entièrement ou à l'égard seulement de certains types de micro-organismes et doit en tout cas le faire lorsque et dans la mesure où ses assurances ne sont plus applicables.

b) A compter de la date prévue dans le Règlement d'exécution, une telle communication entraîne, si elle se rapporte à la déclaration en entier, la cessation du statut d'autorité de dépot internationale ou, si elle se rapporte seulement à certains types de micro-organismes, une limitation correspondante de ce statut.

3) Le Règlement d'exécution prévoit les détails de la procédure visée aux alinéas 1) et 2).

Article 9

Organisations intergouvernementales de propriété industrielle

1) *a)* Toute organisation intergouvernementale à laquelle plusieurs Etats ont confié le soin de délivrer des brevets de caractère régional et dont tous les

Etats membres sont membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut présenter au Directeur général une déclaration aux termes de laquelle elle accepte l'obligation de reconnaissance prévue à l'article 3.1) *a)*, l'obligation concernant les exigences visées à l'article 3.2) et tous les effets des dispositions du présent Traité et du Règlement d'exécution qui sont applicables aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle. Si elle est présentée avant l'entrée en vigueur du présent Traité conformément à l'article 16.1), la déclaration visée à la phrase précédente prend effet à la date de cette entrée en vigueur. Si elle est présentée après cette entrée en vigueur, ladite déclaration prend effet trois mois après sa présentation, à moins qu'une date ultérieure ne soit indiquée dans la déclaration. Dans ce dernier cas, la déclaration prend effet à la date ainsi indiquée.

b) Ladite organisation a le droit prévu à l'article 3.1) *b)*.

2) En cas de revision ou de modification de toute disposition du présent Traité ou du Règlement d'exécution qui affecte les organisations intergouvernementales de propriété industrielle, toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visée à l'alinéa 1) par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet,

i) si la notification a été reçue avant la date de l'entrée en vigueur de la revision ou de la modification, à cette date;

ii) si la notification a été reçue après la date visée au point i), à la date indiquée dans la notification ou, en l'absence d'une telle indication, trois mois après la date à laquelle la notification a été reçue.

3) Outre le cas visé à l'alinéa 2), toute organisation de propriété industrielle peut retirer sa déclaration visee à l'alinéa 1) *a)* par notification adressée au Directeur général. Le retrait prend effet deux ans après la date à laquelle le Directeur général a reçu la notification. Aucune notification de retrait selon le présent alinéa n'est recevable durant une période de cinq ans a compter de la date à laquelle la déclaration a pris effet.

4) Le retrait, visé à l'alinéa 2) ou 3), par une organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont la communication selon l'article 7.1) a abouti à l'acquisition, par une institution de dépôt, du statut d'autorité de dépôt internationale entraîne la cessation de ce statut un an après la date à laquelle le Directeur general a reçu la notification de retrait.

5) Toute déclaration visée à l'alinéa 1) *a)*, toute notification de retrait visée à l'alinéa 2) ou 3), toutes assurances fournies en vertu de l'article 6.1), deuxième phrase, et comprises dans une déclaration faite conformément à l'article 7.1) *a)*, toute requête présentée en vertu de l'article 8.1) et toute communication de retrait visée à l'article 8.2) requièrent l'approbation préalable expresse de l'organe souverain de l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle dont les membres sont tous les Etats membres de ladite organisation et dans lequel les décisions sont prises par les représentants officiels des gouvernements de ces Etats.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Article 10

Assemblée

1) *a)* L'Assemblée est composée des Etats contractants.

b) Chaque Etat contractant est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d'experts.

c) Chaque organisation intergouvernementale de propriété industrielle est représentée par des observateurs spéciaux aux réunions de l'Assemblée et de tout comité et groupe de travail créés par l'Assemblée.

d) Tout Etat non membre de l'Union mais membre de l'Organisation ou de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) et toute organisation intergouvernementale spécialisée dans le domaine des brevets qui n'est pas une organisation intergouvernementale de propriété industrielle au sens de l'article 2.v) peuvent se faire representer par des observateurs aux réunions de l'Assemblée et, si l'Assemblée en décide ainsi, aux reunions de tout comité ou groupe de travail créé par l'Assemblée.

2) *a)* L'Assemblée

i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l'Union et l'application du présent Traité;

ii) exerce les droits qui lui sont spécialement conférés et s'acquitte des tâches qui lui sont spécialement assignees par le présent Traité;

iii) donne au Directeur général des directives concernant la préparation des conférences de revision;

iv) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général relatifs à l'Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l'Union;

v) crée les comités et groupes de travail qu'elle juge utiles pour faciliter les activités de l'Union;

vi) décide, sous réserve de l'alinéa 1) *d)*, quels sont les Etats autres que des Etats contractants, quelles sont les organisations intergouvernementales autres que des organisations intergouvernementales de propriété industrielle au sens de l'article 2.v) et quelles sont les organisations internationales non gouvernementales qui sont admis à ses réunions en qualité d'observateurs, et décide la mesure dans laquelle les autorités de dépôt internationales sont admises à ses reunions en qualité d'observateurs;

vii) entreprend toute autre action appropriée en vue d'atteindre les objectifs de l'Union;

viii) s'acquitte de toutes autres fonctions utiles dans le cadre du présent Traité.

b) Sur les questions qui intéressent également d'autres unions administrées par l'Organisation, l'Assemblée statue après avoir pris connaissance de l'avis du Comité de coordination de l'Organisation.

3) Un délégué ne peut représenter qu'un seul Etat et ne peut voter qu'au nom de celui-ci.

4) Chaque Etat contractant dispose d'une voix.

5) *a)* La moitié des Etats contractants constitue le quorum.

b) Si ce quorum n'est pas atteint, l'Assemblée peut prendre des décisions; toutefois, ces décisions, à l'exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que si le quorum et la majorité requis sont atteints par le moyen du vote par correspondance prévu par le Règlement d'exécution.

6) *a)* Sous réserve des articles 8.1) *c)*, 12.4) et 14.2) *b)*, les décisions de l'Assemblée sont prises à la majorité des votes exprimés.

b) L'abstention n'est pas considérée comme un vote.

7) *a)* L'Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que l'Assemblée générale de l'Organisation.

b) L'Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un quart des Etats contractants.

8) L'Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 11

Bureau international

1) Le Bureau international

i) s'acquitte des taches administratives incombant à l'Union, en particulier de celles qui lui sont spécialement assignées par le présent Traité et le Règlement d'exécution ou par l'Assemblée;

ii) assure le secrétariat des conférences de revision, de l'Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l'Assemblée et de toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions concernant l'Union.

2) Le Directeur général est le plus haut fonctionnaire de l'Union et la représente.

3) Le Directeur général convoque toutes les réunions traitant de questions intéressant l'Union.

4) *a)* Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l'Assemblée, des comités et groupes de travail créés par l'Assemblée et à toute autre réunion convoquée par le Directeur général et traitant de questions intéressant l'Union.

b) Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de l'Assemblée et des comités, groupes de travail et autres réunions mentionnés au sous-alinéa *a)*.

5) *a)* Le Directeur général prépare les conférences de revision selon les directives de l'Assemblée.

b) Le Directeur général peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales au sujet de la préparation des conférences de revision.

c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans les conférences de revision.

d) Le Directeur général ou tout membre du personnel désigné par lui est d'office secrétaire de toute conférence de revision.

Article 12

Règlement d'exécution

1) Le Règlement d'exécution contient des règles relatives

i) aux questions au sujet desquelles le présent Traité renvoie expressément au Règlement d'exécu-

tion ou prévoit expressément qu'elles sont ou seront l'objet de prescriptions;

ii) à toutes conditions, questions ou procédures d'ordre administratif;

iii) à tous détails utiles en vue de l'exécution des dispositions du présent Traité.

2) Le Règlement d'exécution du présent Traité est adopté en même temps que ce dernier et lui est annexé.

3) L'Assemblée peut modifier le Règlement d'exécution.

4) *a)* Sous réserve du sous-alinéa *b)*, l'adoption de toute modification du Règlement d'exécution requiert les deux tiers des votes exprimés.

b) L'adoption de toute modification concernant la remise, par les autorités de dépôt internationales, d'échantillons des micro-organismes déposés exige qu'aucun Etat contractant ne vote contre la modification proposée.

5) En cas de divergence entre le texte du présent Traité et celui du Règlement d'exécution, le texte du Traité fait foi.

CHAPITRE III

REVISION ET MODIFICATION

Article 13

Revision du Traité

1) Le présent Traité peut être revisé périodiquement par des conférences des Etats contractants.

2) La convocation des conférences de revision est décidée par l'Assemblée.

3) Les articles 10 et 11 peuvent être modifiés soit par une conférence de revision, soit conformément à l'article 14.

Article 14

Modification de certaines dispositions du Traité

1) *a)* Des propositions, faites en vertu du présent article, de modification des articles 10 et 11 peuvent être présentées par tout Etat contractant ou par le Directeur général.

b) Ces propositions sont communiquées par le Directeur général aux Etats contractants six mois au moins avant d'être soumises à l'examen de l'Assemblée.

2) *a)* Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) est adoptée par l'Assemblée.

b) L'adoption de toute modification de l'article 10 requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés; l'adoption de toute modification de l'article 11 requiert les trois quarts des votes exprimés.

3) *a)* Toute modification des articles visés à l'alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d'acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des Etats contractants qui étaient membres de l'Assemblée au moment où cette dernière a adopté la modification.

b) Toute modification de ces articles ainsi acceptée lie tous les Etats contractants qui étaient des Etats contractants au moment où l'Assemblée a adopté la modification, étant entendu que toute modification qui crée des obligations financières pour lesdits Etats contractants ou qui augmente ces obligations ne lie que ceux d'entre eux qui ont notifié leur acceptation de cette modification.

c) Toute modification acceptée et entrée en vigueur conformément au sous-alinéa *a)* lie tous les Etats qui deviennent des Etats contractants après la date à laquelle la modification a été adoptée par l'Assemblée.

CHAPITRE IV

CLAUSES FINALES

Article 15

Modalités pour devenir partie au Traité

1) Tout Etat membre de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris) peut devenir partie au présent Traité par

i) sa signature suivie du dépôt d'un instrument de ratification, ou

ii) le dépôt d'un instrument d'adhésion.

2) Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

Article 16

Entrée en vigueur du Traité

1) Le présent Traité entre en vigueur, à l'égard des cinq Etats qui, les premiers, ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, trois mois après la date à laquelle a été déposé le cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

2) Le présent Traité entre en vigueur à l'égard de tout autre Etat trois mois après la date à laquelle cet Etat a déposé son instrument de ratification ou d'adhésion, à moins qu'une date postérieure ne soit indiquée dans l'instrument de ratification ou d'adhésion. Dans ce dernier cas, le présent Traité entre en vigueur a l'égard de cet Etat à la date ainsi indiquée.

Article 17

Dénonciation du Traité

1) Tout Etat contractant peut dénoncer le présent Traité par notification adressée au Directeur général.

2) La dénonciation prend effet deux ans après le jour ou le Directeur général a reçu la notification.

3) La faculté de dénonciation du présent Traité prevue a l'alinéa 1) ne peut être exercée par un Etat contractant avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu partie au présent Traité.

4) La dénonciation du présent Traité par un Etat contractant qui a fait une déclaration visée à l'article 7.1) *a)* a l'égard d'une institution de dépôt ayant ainsi acquis le statut d'autorité de dépôt internationale entraîne la cessation de ce statut un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification visée à l'alinéa 1).

Article 18

Signature et langues du Traité

1) *a)* Le présent Traité est signé en un seul exemplaire original en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.

b) Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés et dans les deux mois qui suivent la signature du présent Traité, dans les autres langues dans lesquelles a été signée la Convention instituant l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle.

c) Des textes officiels du présent Traité sont établis par le Directeur général, après consultation des gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, italienne, japonaise et portugaise, et dans les autres langues que l'Assemblée peut indiquer.

2) Le présent Traité reste ouvert à la signature, à Budapest, jusqu'au 31 décembre 1977.

Article 19

Dépôt du Traité; transmission de copies; enregistrement du Traité

1) L'exemplaire original du présent Traité, lorsqu'il n'est plus ouvert à la signature, est déposé auprès du Directeur général.

2) Le Directeur général certifie et transmet deux copies du présent Traité et du Règlement d'exécution aux gouvernements de tous les Etats vises a l'article 15.1) et aux organisations intergouvernementales qui peuvent présenter une déclaration en vertu de l'article 9.1) *a)* ainsi que, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat.

3) Le Directeur général fait enregistrer le présent Traité aupres du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

4) Le Directeur genéral certifie et transmet deux copies de toute modification du présent Traité et du Règlement d'exécution à tous les Etats contractants et a toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle ainsi que, sur demande, au gouvernement de tout autre Etat et a toute autre organisation intergouvernementale qui peut présenter une déclaration en vertu de l'article 9.1) *a)*.

Article 20

Notifications

Le Directeur général notifie aux Etats contractants, aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle et aux Etats non membres de l'Union mais membres de l'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle (Union de Paris)

i) les signatures apposées selon l'article 18;

ii) le dépôt d'instruments de ratification ou d'adhésion selon l'article 15.2);

iii) les déclarations présentées selon l'article 9.1) *a)* et les notifications de retrait selon l'article 9.2) ou 3);

iv) la date d'entrée en vigueur du présent Traité selon l'article 16.1);

v) les communications selon les articles 7 et 8 et les décisions selon l'article 8;

vi) les acceptations de modifications du présent Traité selon l'article 14.3);

vii) les modifications du Règlement d'exécution;

viii) les dates d'entrée en vigueur des modifications du Traité ou du Règlement d'exécution;

ix) toute dénonciation notifiée selon l'article 17.

Règlement d'exécution

du Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets

TABLE DES MATIÈRES *

Règle 1 : Expressions abrégées et interprétation du mot « signature »
1.1 « Traité »
1.2 « Article »
1.3 « Signature »

Règle 2 : Autorités de dépôt internationales
2.1 Statut juridique
2.2 Personnel et installations
2.3 Remise d'échantillons

Règle 3 : Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale
3.1 Communication
3.2 Traitement de la communication
3.3 Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés

Règle 4 : Cessation ou limitation du statut d'autorité de dépôt internationale
4.1 Requête; traitement de la requête
4.2 Communication; date effective; traitement de la communication
4.3 Conséquences pour les dépôts

Règle 5 : Carence de l'autorité de dépôt internationale
5.1 Arrêt de l'exercice des fonctions à l'égard de micro-organismes déposés
5.2 Refus d'accepter certains types de micro-organismes

Règle 6 : Modalités du dépôt initial ou du nouveau dépôt
6.1 Dépôt initial
6.2 Nouveau dépôt
6.3 Exigences de l'autorité de dépôt internationale

Règle 7 : Récépissé
7.1 Délivrance du récépissé
7.2 Forme; langues; signature
7.3 Contenu en cas de dépôt initial
7.4 Contenu en cas de nouveau dépôt
7.5 Récépissé en cas de transfert
7.6 Communication de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée

Règle 8 : Indication ultérieure ou modifications de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée
8.1 Communication
8.2 Attestation

Règle 9 : Conservation des micro-organismes
9.1 Durée de la conservation
9.2 Secret

Règle 10 : Contrôle de viabilité et declaration sur la viabilité
10.1 Obligation de contrôler
10.2 Déclaration sur la viabilité

* Cette table des matières ne figure pas dans le texte original.

Règle 11 : Remise d'échantillons
11.1 Remise d'échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés
11.2 Remise d'échantillons au déposant ou avec son autorisation
11.3 Remise d'échantillons aux parties qui y ont droit
11.4 Règles communes

Règle 12 : Taxes
12.1 Genres et montants
12.2 Modification des montants

Règle 13 : Publication par le Bureau international
13.1 Forme de la publication
13.2 Contenu

Règle 14 : Dépenses des délégations
14.1 Couverture des dépenses

Règle 15 : Quorum non atteint au sein de l'Assemblée
15.1 Vote par correspondance

Règle 1

Expressions abrégées et interprétation du mot « signature »

1.1 « *Traité* »

Au sens du présent Règlement d'exécution, il faut entendre par « Traité » le Traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets.

1.2 « *Article* »

Au sens du présent Règlement d'exécution, il faut entendre par « article » l'article indiqué du Traité.

1.3 « *Signature* »

Au sens du présent Règlement d'exécution, lorsque le droit de l'Etat sur le territoire duquel est située une autorité de dépôt internationale requiert l'utilisation d'un sceau au lieu d'une signature, il est entendu que le terme « signature » signifie « sceau » aux fins de cette autorité.

Règle 2

Autorités de dépôt internationales

2.1 *Statut juridique*

L'autorité de dépôt internationale peut être un organisme public, y compris toute institution publique rattachée à une administration publique autre que le gouvernement central, ou un établissement privé.

2.2 *Personnel et installations*

Les conditions visées à l'article 6.2) ii) sont notamment les suivantes:

i) le personnel et les installations de l'autorité de dépôt internationale doivent lui permettre de conserver les micro-organismes déposés d'une manière qui garantisse leur viabilité et l'absence de contamination;

ii) l'autorité de dépôt internationale doit prévoir, pour la conservation des micro-organismes, des mesures de sécurité suffisantes pour réduire au minimum le risque de perte des micro-organismes déposés auprès d'elle.

2.3 *Remise d'échantillons*

Les conditions visées à l'article 6.2) viii) comprennent notamment la condition selon laquelle l'autorité de dépôt internationale doit remettre rapidement et de façon appropriée des echantillons des micro-organismes déposes.

Règle 3

Acquisition du statut d'autorité de dépôt internationale

3.1 *Communication*

a) La communication visée à l'article 7.1) est adressée au Directeur général, dans le cas d'un Etat contractant, par la voie diplomatique ou, dans le cas d'une organisation intergouvernementale de propriété industrielle, par son plus haut fonctionnaire.

b) La communication

i) indique le nom et l'adresse de l'institution de dépôt à laquelle se rapporte la communication;

ii) contient des renseignements détaillés sur la capacité de ladite institution de remplir les conditions énumérées à l'article 6.2), y compris des renseignements sur son statut juridique, son niveau scientifique, son personnel et ses installations;

iii) lorsque ladite institution a l'intention de n'accepter en dépôt que certains types de micro-organismes, précise ces types;

iv) indique le montant des taxes que ladite institution percevra, lorsqu'elle acquerra le statut d'autorité de dépôt internationale, pour la conservation, les déclarations sur la viabilité et la remise d'échantillons de micro-organismes;

v) indique la langue officielle ou les langues officielles de ladite institution;

vi) le cas échéant, indique la date visée à l'article 7.1) *b)*.

3.2 *Traitement de la communication*

Si la communication est conforme à l'article 7.1) et à la règle 3.1, le Directeur général la notifie à bref délai à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle et elle est publiée à bref délai par le Bureau international.

3.3 *Extension de la liste des types de micro-organismes acceptés*

L'Etat contractant ou l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la communication visée à l'article 7.1) peut ultérieurement, en tout temps, notifier au Directeur général que ses assurances s'étendent à des types spécifiés de micro-organismes auxquels les assurances ne s'étendaient pas jusqu'alors. Dans un tel cas, et en ce qui concerne les types supplémentaires de micro-organismes, l'article 7 et les règles 3.1 et 3.2 s'appliquent par analogie.

Règle 4

Cessation ou limitation du statut d'autorité de dépôt internationale

4.1 *Requête ; traitement de la requête*

a) La requête visée à l'article 8.1) *a)* est adressée au Directeur général conformément aux dispositions de la règle 3.1 *a)*.

b) La requête

i) indique le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale concernée;

ii) lorsqu'elle ne se rapporte qu'à certains types de micro-organismes, précise ces types;

iii) indique en détail les faits qui la fondent.

c) Si la requête est conforme aux alinéas *a)* et *b)*, le Directeur général la notifie à bref délai à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle.

d) Sous réserve de l'alinéa *e)*, l'Assemblée examine la proposition au plus tôt six mois et au plus tard huit mois à compter de la notification de la requête.

e) Lorsque, de l'avis du Directeur général, le respect du délai prévu à l'alinéa *d)* pourrait mettre en danger les intérêts des déposants effectifs ou en puissance, le Directeur général peut convoquer l'Assemblée pour une date antérieure à la date d'expiration du délai de six mois prévu à l'alinéa *d)*.

f) Si l'Assemblée décide de mettre fin au statut d'autorité de dépôt internationale ou de le limiter à certains types de micro-organismes, la décision prend effet trois mois après la date à laquelle elle a été prise.

4.2 *Communication ; date effective ; traitement de la communication*

a) La communication visée à l'article 8.2) *a)* est adressée au Directeur général conformément aux dispositions de la règle 3.1 *a)*.

b) La communication

i) indique le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale concernée;

ii) lorsqu'elle ne se rapporte qu'à certains types de micro-organismes, précise ces types;

iii) lorsque l'Etat contractant ou l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui fait la communication souhaite que les effets prévus à l'article 8.2) *b)* se produisent à une date postérieure à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication, indique cette date postérieure.

c) En cas d'application de l'alinéa *b)* iii), les effets prévus à l'article 8.2) *b)* se produisent à la date indiquée en vertu de cet alinéa dans la communication; en cas contraire, ils se produisent à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la communication.

d) Le Directeur général notifie à bref délai à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle toute communication reçue en vertu de l'article 8.2) ainsi

que sa date effective en vertu de l'alinéa *c)*. Un avis correspondant est publié à bref délai par le Bureau international.

4.3 *Conséquences pour les dépôts*

En cas de cessation ou de limitation du statut d'autorité de dépôt internationale en vertu des articles 8.1), 8.2), 9.4) ou 17.4), la règle 5.1 s'applique par analogie.

Règle 5

Carence de l'autorité de dépôt internationale

5.1 *Arrêt de l'exercice des fonctions à l'égard de micro-organismes déposés*

a) Si une autorité de dépôt internationale cesse, temporairement ou définitivement, d'accomplir les tâches qui lui incombent en vertu du Traité et du présent Règlement d'exécution à l'égard de micro-organismes déposés auprès d'elle, l'Etat contractant ou l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui, à l'égard de cette autorité, a fourni les assurances en vertu de l'article 6.1)

i) assure, dans toute la mesure du possible, le transfert à bref délai et sans détérioration ni contamination, de ladite autorité (« l'autorité défaillante ») à une autre autorité de dépôt internationale (« l'autorité de remplacement »), d'échantillons de tous ces micro-organismes;

ii) assure, dans toute la mesure du possible, la transmission à l'autorité de remplacement, à bref délai, de tout le courrier ou de toute autre communication adressés à l'autorité défaillante, ainsi que de tous les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes que possède cette autorité, à l'égard desdits micro-organismes;

iii) assure, dans toute la mesure du possible, la notification à bref délai, par l'autorité défaillante, de l'arrêt de l'exercice des fonctions et des transferts effectués à tous les déposants concernés;

iv) notifie à bref délai au Directeur général l'arrêt de l'exercice des fonctions et son étendue ainsi que les mesures prises par ledit Etat contractant ou ladite organisation intergouvernementale de propriété industrielle en vertu des points i) à iii).

b) Le Directeur général notifie à bref délai aux Etats contractants et aux organisations intergouvernementales de propriété industrielle ainsi qu'aux offices de propriété industrielle la notification reçue en vertu de l'alinéa *a)* iv); la notification faite par le Directeur général et la notification qu'il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international.

c) En vertu de la procédure en matière de brevets qui est applicable, il peut être exigé que le déposant, lorsqu'il reçoit le récépissé visé à la règle 7.5, notifie à bref délai à tout office de propriété industrielle auprès duquel une demande de brevet a été présentée et faisait état du dépôt initial le nouveau numéro d'ordre attribué au dépôt par l'autorité de remplacement.

d) L'autorité de remplacement maintient sous une forme appropriée, en plus du nouveau numéro d'ordre, le numéro d'ordre attribué par l'autorité défaillante.

e) En plus de tout transfert effectué en vertu de l'alinéa *a)* i), l'autorité défaillante transfère, sur requête du déposant, un échantillon de tout micro-organisme déposé auprès d'elle à toute autorité de dépôt internationale, autre que l'autorité de remplacement, qu'indique le déposant, à condition que le déposant paie à l'autorité défaillante toutes les dépenses découlant du transfert de cet échantillon. Le déposant paie la taxe pour la conservation dudit échantillon à l'autorité de dépôt internationale qu'il a indiquée.

f) Sur requête de tout déposant concerné, l'autorité défaillante garde, dans la mesure du possible, des échantillons des micro-organismes déposés auprès d'elle.

5.2 *Refus d'accepter certains types de micro-organismes*

a) Si une autorité de dépôt internationale refuse d'accepter en dépôt l'un quelconque des types de micro-organismes qu'elle devrait accepter en vertu des assurances fournies, l'Etat contractant ou l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait à l'égard de cette autorité la déclaration visée à l'article 7.1) *a)* notifie à bref délai au Directeur général les faits en question et les mesures qui ont été prises.

b) Le Directeur général notifie à bref délai aux autres Etats contractants et organisations intergouvernementales de propriété industrielle la notification reçue en vertu de l'alinéa *a)*; la notification faite par le Directeur général et la notification qu'il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international.

Règle 6

Modalités du dépôt initial ou du nouveau dépôt

6.1 *Dépôt initial*

a) Le micro-organisme transmis par le déposant à l'autorité de dépôt internationale est accompagné,

sauf en cas d'application de la règle 6.2, d'une déclaration écrite portant la signature du déposant et contenant

i) l'indication que le dépôt est effectué en vertu du Traité;

ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) la description détaillée des conditions qui doivent être réunies pour cultiver le micro-organisme, pour le conserver et pour en contrôler la viabilité, et en outre, lorsque le dépôt porte sur un mélange de micro-organismes, la description des composants du melange et d'au moins une des méthodes permettant de vérifier leur présence;

iv) la référence d'identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) l'indication des propriétés du micro-organisme que l'autorité de dépôt internationale n'est pas censée prevoir mais qui presentent des dangers pour la santé ou l'environnement, particulièrement dans le cas de nouveaux micro-organismes.

b) Il est vivement recommandé que la déclaration écrite visée à l'alinéa *a)* contienne la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposee du micro-organisme déposé.

6.2 *Nouveau dépôt*

a) Sous réserve de l'alinéa *b)*, en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l'article 4, le micro-organisme transmis par le déposant à l'autorité de dépôt internationale est accompagné d'une copie du récépisse relatif au dépôt initial, d'une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l'objet du dépôt initial et indiquant que le micro-organisme est viable, et d'une déclaration écrite portant la signature du déposant et contenant

i) les indications visées à la règle 6.1 *a)* i) à v);

ii) une déclaration mentionnant la raison applicable en vertu de l'article 4.1) *a)* pour laquelle le nouveau dépôt est effectué, la déclaration requise en vertu de l'article 4.1) *c)* et, le cas échéant, l'indication de la date applicable en vertu de l'article 4.1) *e)*;

iii) lorsqu'une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée ont été indiquées en rapport avec le dépôt initial, la plus récente description scientifique et/ou désignation taxonomique proposee telles qu'existantes à la date applicable en vertu de l'article 4.1) *e)*.

b) Lorsque le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de dépôt internationale auprès de laquelle le dépôt initial a été effectué, l'alinéa *a)* i) ne s'applique pas.

6.3 *Exigences de l'autorité de dépôt internationale*

a) Toute autorité de dépôt internationale peut exiger que le micro-organisme soit déposé sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires aux fins du Traité et du présent Règlement d'exécution et peut exiger qu'il soit accompagné d'une formule etablie par cette autorité, et dûment remplie par le déposant, aux fins des procedures administratives de cette autorité.

b) Toute autorité de dépôt internationale communique, le cas échéant, ces exigences et toutes modifications de celles-ci au Bureau international.

Règle 7

Récépissé

7.1 *Délivrance du récépissé*

A l'égard de chaque dépôt de micro-organisme qui est effectué auprès d'elle ou qui lui est transféré, l'autorité de dépôt internationale délivre au déposant un récépissé attestant la réception et l'acceptation du micro-organisme.

7.2 *Forme ; langues ; signature*

a) Le récépissé visé à la règle 7.1 est établi sur une formule appelée « formule internationale », dont le modèle est fixé par le Directeur général dans les langues indiquées par l'Assemblée.

b) Tout mot ou toute lettre qui est inscrit dans le récépissé en caractères autres que des caractères latins doit également y figurer, par translittération, en caractères latins.

c) Le récépissé porte la signature de la personne competente ou des personnes compétentes pour representer l'autorité de dépôt internationale ou de tout autre employé de cette autorité dûment autorisé par ladite personne ou lesdites personnes.

7.3 *Contenu en cas de dépôt initial*

Le récépissé visé à la règle 7.1 et délivré en cas de dépôt initial indique qu'il est délivré par l'institution de dépôt à titre d'autorité de dépôt internationale en vertu du Traité et contient au moins les indications suivantes:

i) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale;

ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) la date de la réception du micro-organisme par l'autorité de dépôt internationale;

iv) la référence d'identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt internationale au dépôt;

vi) lorsque la déclaration écrite visée à la règle 6.1. *a)* comporte la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme, une mention de ce fait.

7.4 *Contenu en cas de nouveau dépôt*

Le récépissé visé à la règle 7.1 et délivré en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l'article 4 est accompagné d'une copie du récépissé relatif au dépôt initial et d'une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l'objet du dépôt initial et indiquant que le micro-organisme est viable, et contient au moins

i) les indications visées à la règle 7.3 i) à v);

ii) l'indication de la raison applicable et, le cas échéant, de la date applicable, mentionnées par le déposant en vertu de la règle 6.2 *a)* ii);

iii) en cas d'application de la règle 6.2 *a)* iii), une mention du fait que le déposant a indiqué une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée;

iv) le numéro d'ordre attribué au dépôt initial.

7.5 *Récépissé en cas de transfert*

L'autorité de dépôt internationale à laquelle des échantillons de micro-organismes sont transférés en vertu de la règle 5.1 *a)* i) délivre au déposant, à l'égard de chaque dépôt en relation avec lequel un échantillon est transféré, un récépissé indiquant qu'il est délivré par l'institution de dépôt à titre d'autorité de dépôt internationale en vertu du Traité et contenant au moins

i) les indications visées à la règle 7.3 i) à v);

ii) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale de laquelle le transfert a été effectué;

iii) le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt internationale de laquelle le transfert a été effectué.

7.6 *Communication de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée*

A la demande de toute partie qui a droit à la remise d'un échantillon du micro-organisme en vertu des règles 11.1, 11.2 ou 11.3, l'autorité de dépôt internationale communique à cette partie la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée, visées aux règles 7.3 vi) ou 7.4 iii).

Règle 8

Indication ultérieure ou modifications de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée

8.1 *Communication*

a) Lorsque, en relation avec le dépôt d'un micro-organisme, la description scientifique et/ou la désignation taxonomique du micro-organisme n'ont pas été indiquées, le déposant peut les indiquer ultérieurement ou, si elles ont été indiquées, les modifier.

b) Une telle indication ultérieure ou une telle modification est faite par une communication écrite, portant la signature du déposant, adressée à l'autorité de dépôt internationale et contenant

i) le nom et l'adresse du déposant;

ii) le numéro d'ordre attribué par ladite autorité;

iii) la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme;

iv) en cas de modification, la précédente description scientifique et/ou la précédente désignation taxonomique proposée.

8.2 *Attestation*

Sur requête du déposant qui a fait la communication visée à la règle 8.1, l'autorité de dépôt internationale lui délivre une attestation indiquant les données visées à la règle 8.1 *b)* i) à iv) et la date de la réception de cette communication.

Règle 9

Conservation des micro-organismes

9.1 *Durée de la conservation*

Tout micro-organisme déposé auprès d'une autorité de dépôt internationale est conservé par cette dernière, avec tout le soin nécessaire à sa viabilité et à l'absence de contamination, pour une période d'au moins cinq ans après la réception, par ladite autorité, de la plus récente requête en remise d'un échantillon du micro-organisme déposé et, dans tous les cas, pour une période d'au moins 30 ans après la date du dépôt.

9.2 *Secret*

L'autorité de dépôt internationale ne donne à personne de renseignements sur le fait de savoir si un micro-organisme a été déposé auprès d'elle en vertu du Traité. En outre, elle ne donne aucun renseignement à personne au sujet de tout micro-organisme déposé auprès d'elle en vertu du Traité si ce n'est à une autorité ou à une personne physique ou morale qui a le droit d'obtenir un échantillon dudit micro-organisme en vertu de la règle 11 et sous réserve des mêmes conditions que celles qui sont prévues dans cette regle.

Règle 10

Contrôle de viabilité et déclaration sur la viabilité

10.1 *Obligation de contrôler*

L'autorité de dépôt internationale contrôle la viabilité de chaque micro-organisme déposé auprès d'elle

i) à bref délai après tout dépôt visé à la règle 6 ou tout transfert visé à la règle 5.1;

ii) à intervalles raisonnables, selon le type de micro-organisme et les conditions de conservation applicables, ou en tout temps si cela s'avère nécessaire pour des raisons techniques;

iii) en tout temps, sur requête du déposant·

10.2 *Déclaration sur la viabilité*

a) L'autorité de dépôt internationale délivre une déclaration sur la viabilité du micro-organisme déposé

i) au déposant, à bref délai après tout dépôt visé à la règle 6 ou tout transfert visé à la règle 5.1;

ii) au déposant, sur sa requête, en tout temps après le dépôt ou le transfert;

iii) à l'office de la propriété industrielle, à l'autorité autre que cet office, ou à la personne physique ou morale autre que le déposant, à qui des échantillons du micro-organisme déposé ont été remis conformément à la règle 11, sur sa requête, en même temps que cette remise ou en tout temps après celle-ci.

b) La déclaration sur la viabilité indique si le micro-organisme est viable ou s'il ne l'est plus et contient

i) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale qui la délivre;

ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) la date du dépôt du micro-organisme et, le cas échéant, du transfert;

iv) le numéro d'ordre attribué par ladite autorité de dépôt internationale;

v) la date du contrôle auquel elle se rapporte;

vi) des informations sur les conditions dans lesquelles le contrôle de viabilité a été effectué, pour autant que ces informations aient été demandées par le destinataire de la déclaration sur la viabilité et que les résultats du contrôle aient été négatifs.

c) En cas d'application de l'alinéa *a) ii)* ou *iii)*, la déclaration sur la viabilité se rapporte au contrôle de viabilité le plus récent.

d) En ce qui concerne la forme, les langues et la signature, la règle 7.2 s'applique par analogie à la déclaration sur la viabilité.

e) La déclaration sur la viabilité est délivrée gratuitement dans le cas visé à l'alinéa *a)* i) ou si elle est requise par un office de propriété industrielle. La taxe due en vertu de la règle 12.1 *a)* iii) à l'égard de toute autre déclaration sur la viabilité est à la charge de la partie qui requiert la déclaration et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation.

Règle 11

Remise d'échantillons

11.1 *Remise d'échantillons aux offices de la propriété industrielle intéressés*

L'autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à l'office de la propriété industrielle de tout Etat contractant ou de toute organisation intergouvernementale de propriété industrielle, sur requête de cet office, pour autant que la requête soit accompagnée d'une déclaration aux termes de laquelle

i) une demande faisant état du dépôt du micro-organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d'un brevet et son objet se rapporte au micro-organisme ou à son utilisation;

ii) cette demande est pendante devant cet office ou a abouti à la délivrance d'un brevet;

iii) l'échantillon est nécessaire aux fins d'une procedure en matière de brevets ayant effet dans cet Etat contractant ou dans cette organisation ou ses Etats membres;

iv) l'échantillon et toute information l'accompagnant ou en découlant seront utilisés aux seules fins de ladite procédure en matière de brevets.

11.2 ***Remise d'échantillons au déposant ou avec son autorisation***

L'autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé

i) au déposant, sur sa requête;

ii) à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après « la partie autorisée »), sur requête de celle-ci, pour autant que la requête soit accompagnée d'une déclaration du déposant autorisant la remise d'échantillons qui est requise.

11.3 *Remise d'échantillons aux parties qui y ont droit*

a) L'autorité de dépôt internationale remet un échantillon de tout micro-organisme déposé à toute autorité ou à toute personne physique ou morale (ci-après « la partie certifiée »), sur requête de celle-ci, pour autant que la requête soit faite sur une formule dont le contenu est fixé par l'Assemblée et qu'un office de propriété industrielle certifie dans cette formule

i) qu'une demande faisant état du dépôt du micro-organisme a été présentée auprès de cet office en vue de la délivrance d'un brevet et que son objet se rapporte au micro-organisme ou à son utilisation;

ii) que, sauf en cas d'application de la deuxième phrase du point iii), une publication aux fins de la procédure en matière de brevets a été faite par cet office;

iii) soit que la partie certifiée a droit à un échantillon du micro-organisme en vertu du droit régissant la procédure en matière de brevets devant cet office et que, si ce droit fait dépendre le droit à l'échantillon de certaines conditions, cet office s'est assuré que ces conditions ont été effectivement remplies, soit que la partie certifiée a apposé sa signature sur une formule devant cet office et que, de par la signature de cette formule, les conditions de remise d'un échantillon à la partie certifiée sont réputées remplies conformément au droit qui régit la procédure en matière de brevets devant cet office; si la partie certifiée a droit à l'échantillon en vertu dudit droit avant une publication aux fins de la procédure en matière de brevets par ledit office et si une telle publication n'a pas encore été effectuée, la certification l'indique expressément et mentionne, en la citant de la manière usuelle, la disposition applicable dudit droit, y compris toute décision judiciaire.

b) En ce qui concerne les brevets délivrés et publiés par tout office de propriété industrielle, cet office peut communiquer périodiquement à toute autorité de dépôt internationale des listes des numéros d'ordre attribués par cette autorité aux dépôts des micro-organismes dont il est fait état dans lesdits brevets. A la requête de toute autorité ou de toute personne physique ou morale (ci-après « la partie requérante »), l'autorité de dépôt internationale remet à celle-ci un échantillon de tout micro-organisme dont le numéro d'ordre a été ainsi communiqué. A l'égard des micro-organismes déposés dont les numéros d'ordre ont été ainsi communiqués, cet office n'est pas tenu de fournir la certification visée à la règle 11.3 *a)*.

11.4 *Règles communes*

a) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3

i) est rédigée en français, en anglais, en espagnol ou en russe si elle est adressée à une autorité de dépôt internationale dont la langue officielle est ou dont les langues officielles comprennent le français, l'anglais, l'espagnol ou le russe, respectivement; toutefois, lorsqu'elle doit être rédigée en espagnol ou en russe, elle peut être présentée en français ou en anglais au lieu de l'être en espagnol ou en russe et, si elle est ainsi présentée, le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de la partie intéressée visée dans lesdites règles ou de l'autorité de dépôt internationale, une traduction en espagnol ou en russe certifiée conforme;

ii) est rédigée, dans tous les autres cas, en français ou en anglais; toutefois, elle peut être rédigée dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'autorité de dépôt internationale au lieu de l'être en français ou en anglais.

b) Nonobstant l'alinéa *a)*, lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l'espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.

c) Toute requête, déclaration, certification ou communication visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 est écrite, porte une signature et est datée.

d) Toute requête, déclaration ou certification visée aux règles 11.1, 11.2 et 11.3 *a)* contient les indications suivantes:

i) le nom et l'adresse de l'office de la propriété industrielle qui présente la requête, de la partie autorisée ou de la partie certifiée, selon le cas;

ii) le numéro d'ordre attribué au dépôt;

iii) dans le cas de la règle 11.1, la date et le numéro de la demande ou du brevet qui fait état du dépôt;

iv) dans le cas de la règle 11.3 *a)*, les indications visées au point iii) ainsi que le nom et l'adresse de l'office de la propriété industrielle qui a fait la certification visée à ladite règle.

e) Toute requête visée à la règle 11.3 *b)* contient les indications suivantes:

i) le nom et l'adresse de la partie requérante;

ii) le numéro d'ordre attribué au dépôt.

f) L'autorité de dépôt internationale marque avec le numéro d'ordre attribué au dépôt le récipient contenant l'échantillon remis et joint au récipient une copie du récépissé visé à la règle 7.

g) L'autorité de dépôt internationale qui a remis un échantillon à toute partie intéressée autre que le déposant notifie au déposant, par écrit et à bref délai, ce fait, la date à laquelle l'échantillon a été remis ainsi que le nom et l'adresse de l'office de la propriété industrielle, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante à qui l'échantillon a été remis. Cette notification est accompagnée d'une copie de la requête correspondante, de toute déclaration présentée en vertu de la règle 11.1 ou 11.2 ii) en rapport avec ladite requête et de toute formule ou requête portant la signature de la partie requérante conformément à la règle 11.3.

h) La remise d'échantillons visée à la règle 11.1 est gratuite. En cas de remise d'échantillons en vertu de la règle 11.2 ou 11.3, la taxe due en vertu de la règle 12.1 *a)* iv) est à la charge du déposant, de la partie autorisée, de la partie certifiée ou de la partie requérante, selon le cas, et doit être payée avant la présentation de la requête ou au moment de cette présentation.

Règle 12

Taxes

12.1 *Genres et montants*

a) L'autorité de dépôt internationale peut, en ce qui concerne la procédure prévue par le Traité et le présent Règlement d'exécution, percevoir une taxe

i) pour la conservation;

ii) pour la délivrance de l'attestation visée à la règle 8.2;

iii) sous réserve de la règle 10.2 *e)*, première phrase, pour la délivrance de déclarations sur la viabilité;

iv) sous réserve de la règle 11.4 *h)*, première phrase, pour la remise d'échantillons.

b) La taxe de conservation est valable pour la période entière pendant laquelle, conformément à la règle 9.1, le micro-organisme est conservé.

c) Le montant de toute taxe ne doit pas dépendre de la nationalité ou du domicile du déposant, ni de la nationalité ou du domicile de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui requiert la délivrance d'une déclaration sur la viabilité ou la remise d'échantillons.

12.2 *Modification des montants*

a) Toute modification du montant des taxes perçues par l'autorité de dépôt internationale est notifiée au Directeur général par l'Etat contractant ou l'organisation intergouvernementale de propriété industrielle qui a fait la déclaration visée à l'article 7.1) à l'égard de cette autorité. Sous réserve de l'alinéa *c)*, la notification peut contenir l'indication de la date à partir de laquelle les nouvelles taxes sont applicables.

b) Le Directeur général notifie à bref délai à tous les Etats contractants et à toutes les organisations intergouvernementales de propriété industrielle toute notification reçue en vertu de l'alinéa *a)* ainsi que sa date effective en vertu de l'alinéa *c)*; la notification faite par le Directeur général et la notification qu'il a reçue sont publiées à bref délai par le Bureau international.

c) Les nouvelles taxes sont applicables à partir de la date indiquée en vertu de l'alinéa *a)*; toutefois, lorsque la modification consiste en une augmentation des montants des taxes ou lorsqu'aucune date n'est indiquée, les nouvelles taxes sont applicables dès le trentième jour à compter de la publication de la modification par le Bureau international.

Règle 13

Publication par le Bureau international

13.1 *Forme de la publication*

Toute publication par le Bureau international prévue dans le Traité ou le présent Règlement d'exécution est faite dans le périodique mensuel du Bureau

international qui est visé dans la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

13.2 *Contenu*

a) Au moins dans le premier numéro de chaque année dudit périodique est publiée une liste mise à jour des autorités de dépôt internationales, qui indique à l'égard de chacune d'elles les types de micro-organismes qui peuvent y être déposés et le montant des taxes qu'elle perçoit.

b) Des renseignements complets sur chacun des faits suivants sont publiés une seule fois, dans le premier numéro dudit périodique qui est publié après la survenance du fait:

i) toute acquisition, cessation ou limitation du statut d'autorité de dépôt internationale et les mesures prises en rapport avec cette cessation ou cette limitation;

ii) toute extension visée à la règle 3.3;

iii) tout arrêt des fonctions d'une autorité de dépôt internationale, tout refus d'accepter certains types de micro-organismes et les mesures prises en rapport avec cet arrêt ou ce refus;

iv) toute modification des taxes perçues par une autorité de dépôt internationale;

v) toute exigence communiquée conformément à la règle 6.3 *b)* et toute modification de celle-ci.

Règle 14

Dépenses des délégations

14.1 *Couverture des dépenses*

Les dépenses de chaque délégation participant à une réunion de l'Assemblée ou à un comité, un groupe de travail ou une autre réunion traitant de questions de la compétence de l'Union sont supportées par l'Etat ou l'organisation qui l'a désignée.

Règle 15

Quorum non atteint au sein de l'Assemblée

15.1 *Vote par correspondance*

a) Dans le cas prévu à l'article 10.5) *b)*, le Directeur général communique les décisions de l'Assemblée, autres que celles qui concernent la procédure de l'Assemblée, aux Etats contractants qui n'étaient pas représentés lors de l'adoption de la décision, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention.

b) Si, à l'expiration de ce délai, le nombre des Etats contractants ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention atteint le nombre d'Etats contractants qui faisait défaut pour que le quorum fût atteint lors de l'adoption de la décision, cette dernière devient exécutoire, pourvu qu'en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Treaty.

DONE at Budapest, this twenty-eighth day of April, one thousand nine hundred and seventy-seven *

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cette fin, ont signé le présent Traité.

FAIT à Budapest, le vingt-huit avril mil neuf cent soixante-dix-sept.

MODIFICATIONS DU REGLEMENT D'EXECUTION DU TRAITE DE BUDAPEST SUR LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DU DEPOT DES MICRO-ORGANISMES AUX FINS DE LA PROCEDURE EN MATIERE DE BREVETS

adoptées par l'Assemblée de l'Union
pour la reconnaissance internationale du dépôt
des micro-organismes aux fins de la procédure
en matière de brevets
(Union de Budapest)
le 20 janvier 1981

Règle 5

Carence de l'autorité de dépot internationale

5.1 Arrêt de l'exercice des fonctions à l'égard de micro-organismes déposés

a) [Sans changement]

b) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) En plus de tout transfert effectué en vertu de l'alinéa a)i), l'autorit défaillante transfère dans la mesure du possible, sur requête du déposant, un échantillon de tout micro-organisme déposé auprès d'elle ainsi que des copies de tout le courrier ou de toute autre communication et de tous les dossiers et de toutes les autres informations pertinentes visées à l'alinéa a)ii) à toute autorité de dépôt internationale, autre que l'autorité de remplacement, qu'indique le déposant, à condition que le déposant paie à l'autorité défaillante toutes les dépenses découlant de ce transfert. Le déposant paie la taxe pour la conservation dudit échantillon à l'autorité de dépôt internationale qu'il a indiquée.

f) [Sans changement]

5.2 [Sans changement]

Règle 6

Modalités du dépôt initial ou du nouveau dépôt

6.1 Dépôt initial

a) [Début sans changement]

i) l'indication que le dépôt est effectué en vertu du Traité et l'engagement de ne pas le retirer pendant la période précisée à la règle 9.1;

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

iv) [Sans changement]

v) l'indication des propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l'environnement, ou l'indication que le déposant n'a pas connaissance de telles propriétés.

b) [Sans changement]

6.2 Nouveau dépôt

a) Sous réserve de l'alinéa b), en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l'article 4, le micro-organisme transmis par le déposant à l'autorité de dépôt internationale est accompagné d'une copie du récépissé relatif au dépôt antérieur, d'une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l'objet du dépôt antérieur et indiquant que le micro-organisme est viable, et d'une déclaration écrite portant la signature du déposant et contenant

i) les indications visées a la règle 6.1.a)i) à v);

ii) une déclaration mentionnant la raison applicable en vertu de l'article 4.1)a) pour laquelle le nouveau dépôt est effectué, une déclaration affirmant que le micro-organisme qui fait l'objet du nouveau dépôt est le meme que celui qui faisait l'objet du dépôt antérieur, et l'indication de la date à laquelle le déposant a reçu la notification visée à l'article 4.1)a) ou, selon le cas, de la date de la publication visée à l'article 4.1)e);

iii) lorsqu'une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée ont été indiquées en rapport avec le dépôt antérieur, la plus récente description scientifique et/ou désignation taxonomique proposée telles que communiquées à l'autorité de dépôt internationale auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué.

b) Lorsque le nouveau dépôt est effectué auprès de l'autorité de dépôt internationale auprès de laquelle le dépôt antérieur a été effectué, l'alinéa a)i) ne s'applique pas.

c) Aux fins des alinéas a) et b) et de la règle 7.4, il faut entendre par "dépôt antérieur".

i) lorsque le nouveau dépôt a été précédé d'un ou de plusieurs autres nouveaux dépôts le plus récent de ces autres nouveaux dépôts;

ii) lorsque le nouveau dépôt n'a pas été précédé d'un ou de plusieurs autres nouveaux dépôts le dépôt initial.

6.3 Exigences de l'autorité de dépôt internationale

a) Toute autorité de dépôt internationale peut exiger

i) que le micro-organisme soit déposé sous la forme et dans la quantité qui sont nécessaires aux fins du Traité et du présent Règlement d'exécution;

ii) qu'une formule établie par cette autorité, et dûment remplie par le déposant, aux fins des procédures administratives de cette autorité soit fournie;

iii) que la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) soit rédigée dans la langue ou dans l'une des langues désignées par cette autorité, étant entendu que cette désignation doit en tout cas inclure la ou les langues officielles indiquées en vertu de la règle 3.1.b)v);

iv) que la taxe de conservation visée à la règle 12.1.a)i) soit payée; et

v) que, dans la mesure où le droit applicable le permet, le déposant conclue avec cette autorité un contrat définissant les responsabilités du déposant et de ladite autorité.

b) [Sans changement]

6.4 Procédure d'acceptation

a) L'autorité de dépôt internationale refuse d'accepter le micro-organisme et notifie immédiatement par écrit le refus au déposant, en indiquant les motifs du refus,

i) si le micro-organisme n'appartient pas à un type de micro-organisme auquel s'étendent les assurances fournies en vertu de la règle 3.1.b)iii) ou 3.3;

ii) si le micro-organisme a des propriétés si exceptionnelles que l'autorité de dépôt internationale n'est techniquement pas en mesure d'accomplir à son égard les tâches qui lui incombent en vertu du Traité et du présent Règlement d'exécution; ou

iii) si le dépôt est reçu dans un état qui indique clairement que le micro-organisme manque ou qui exclut pour des raisons scientifiques que le micro-organisme soit accepté.

b) Sous réserve de l'alinéa a), l'autorité de dépôt internationale accepte le micro-organisme lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences de la règle 6.1.a) ou 6.2.a) et de la règle 6.3.a). S'il n'est pas satisfait à ces exigences, l'autorité de dépôt internationale notifie immédiatement par écrit ce fait au déposant, en l'invitant à satisfaire à ces exigences.

c) Lorsque le micro-organisme a été accepté en tant que dépôt initial ou en tant que nouveau dépôt, la date du dépôt initial ou du nouveau dépôt, selon le cas, est la date à laquelle le micro-organisme a été reçu par l'autorité de dépôt internationale.

d) L'autorité de dépôt internationale, sur requête du déposant et pour autant qu'il soit satisfait à toutes les exigences visées à l'alinéa b), considère un micro-organisme, déposé avant l'acquisition par cette autorité du statut d'autorité de dépôt internationale, comme ayant été reçu, aux fins du Traité, à la date à laquelle ce statut a été acquis.

Règle 7

Récépissé

7.1 [Sans changement]

7.2 [Sans changement]

7.3 Contenu en cas de dépôt initial

[Début sans changement]

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) la date du dépôt initial telle qu'elle est définie à la règle 6.4.c);

iv) [Sans changement]

v) [Sans changement]

vi) [Sans changement]

7.4 Contenu en cas de nouveau dépôt

Le récépissé visé à la règle 7.1 et délivré en cas de nouveau dépôt effectué en vertu de l'article 4 est accompagné d'une copie du récépissé relatif au dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)) et d'une copie de la plus récente déclaration concernant la viabilité du micro-organisme qui faisait l'objet du dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)) et indiquant que le micro-organisme est viable, et contient au moins

i) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale;

ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) la date du nouveau dépôt telle qu'elle est définie à la règle 6.4.c);

iv) la référence d'identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt internationale a nouveau dépôt;

vi) l'indication de la raison applicable et de la date applicable, mentionnées par le déposant en vertu de la règle 6.2.a)ii);

vii) en cas d'application de la règle 6.2.a)iii), une mention du fait que le déposant a indiqué une description scientifique et/ou une désignation taxonomique proposée;

viii) le numéro d'ordre attribué au dépôt antérieur (au sens de la règle 6.2.c)).

7.5 Récépissé en cas de transfert

L'autorité de dépôt internationale à laquelle des échantillons de micro-organismes sont transférés en vertu de la règle 5.1.a)i) délivre au déposant, à l'égard de chaque dépôt en relation avec lequel un échantillon est transféré, un récépissé indiquant qu'il est délivré par l'institution de dépôt à titre d'autorité de dépôt internationale en vertu du Traité et contenant au moins

i) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale;

ii) le nom et l'adresse du déposant;

iii) la date à laquelle l'échantillon transféré a été reçu par l'autorité de dépôt internationale (date du transfert);

iv) la référence d'identification (numéro ou symboles, par exemple) donnée par le déposant au micro-organisme;

v) le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt internationale;

vi) le nom et l'adresse de l'autorité de dépôt internationale à partir de laquelle le transfert a été effectué;

vii) le numéro d'ordre attribué par l'autorité de dépôt internationale à partir de laquelle le transfert a été effectué;

viii) lorsque la déclaration écrite visée à la règle 6.1.a) ou 6.2.a) comportait la description scientifique et/ou la désignation taxonomique proposée du micro-organisme, ou lorsque cette description scientifique et/ou cette désignation taxonomique proposée ont été indiquées ou modifiées ultérieurement en vertu de la règle 8.1, une mention de ce fait.

7.6 Communication de la description scientifique et/ou de la désignation taxonomique proposée

A la demande de toute partie qui a droit à la remise d'un échantillon du micro-organisme en vertu des règles 11.1, 11.2 ou 11.3, l'autorité de dépôt internationale communique à cette partie la plus récente description scientifique et/ou la plus récente désignation taxonomique proposée, visées aux règles 6.1.b), 6.2.a)iii) ou 8.1.b)iii).

Règle 10

Contrôle de viabilité et déclaration sur la viabilité

[Sans changement]

Déclaration sur la viabilité

a) [Sans changement]

b) [Début sans changement]

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) la date visée à la règle 7.3.iii) ou, si un nouveau dépôt ou un transfert été effectués, la plus récente des dates visées aux règles 7.4.iii) et 7.5.iii);

iv) [Sans changement]

v) [Sans changement]

vi) [Sans changement]

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]

Règle 11

Remise d'échantillons

11.1 [Sans changement]

11.2 [Sans changement]

11.3 [Sans changement]

11.4 Règles communes

a) [Sans changement]

b) Nonobstant l'alinéa a), lorsque la requête visée à la règle 11.1 est faite par un office de propriété industrielle dont la langue officielle est l'espagnol ou le russe, cette requête peut être rédigée en espagnol ou en russe, respectivement, et le Bureau international établit à bref délai et gratuitement, à la demande de cet office ou de l'autorité de dépôt internationale qui a reçu ladite requête, une traduction en français ou en anglais certifiée conforme.

c) [Sans changement]

d) [Sans changement]

e) [Sans changement]

f) L'autorité de dépôt internationale marque avec le numéro d'ordre attribué au dépôt le récipient contenant l'échantillon remis et joint au récipient une copie du récépissé visé à la règle 7, l'indication des éventuelles propriétés du micro-organisme qui présentent ou peuvent présenter des dangers pour la santé ou l'environnement et, sur demande, l'indication des conditions utilisées par l'autorité de dépôt internationale pour cultiver et conserver le micro-organisme.

g) [Sans changement]

h) [Sans changement]

11.5 Modification des règles 11.1 et 11.3 lorsqu'elles s'appliquent à des demandes internationales

Lorsqu'une demande a été déposée en tant que demande internationale selon le Traité de coopération en matière de brevets, la référence, aux règles 11.1.i) et 11.3.a)i), à la présentation de la demande auprès de l'office de la propriété industrielle est considérée comme une référence à la désignation, dans la demande internationale, de l'Etat contractant pour lequel l'office de la propriété industrielle est l'"office désigné" au sens dudit Traité, et la certification d'une publication qui est requise par la règle 11.3.a)ii) est, au choix de l'office de la propriété industrielle, soit une certification de la publication internationale faite en vertu dudit Traité soit la certification d'une publication faite par l'office de la propriété industrielle.

Règle 12

Taxes

12.1 Genres et montants

a) [Début sans changement]

i) [Sans changement]

ii) [Sans changement]

iii) [Sans changement]

iv) sous réserve de la règle 11.4.h), première phrase, pour la remise d'échantillons;

v) pour la communication d'informations en vertu de la règle 7.6.

12.2 [Sans changement]

Règle 12bis

Calcul des délais

12*bis*.1 Délais exprimés en années

Lorsqu'un délai est exprimé en une ou plusieurs années, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans l'année ultérieure à prendre en considération, le mois portant le même nom et le jour ayant le même quantième que le mois et le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

12*bis*.2 Délais exprimés en mois

Lorsqu'un délai est exprimé en un ou plusieurs mois, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire, dans le mois ultérieur à prendre en considération, le jour ayant le même quantième que le jour où ledit événement a eu lieu; toutefois, si le mois ultérieur à prendre en considération n'a pas de jour ayant le même quantième, le délai considéré expire le dernier jour de ce mois.

12*bis*.3 Délais exprimés en jours

Lorsqu'un délai est exprimé en un certain nombre de jours, il part du jour suivant celui où l'événement considéré a eu lieu et expire le jour où l'on atteint le dernier jour du compte.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TESTO UFFICIALE ITALIANO

Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti

SOMMARIO*

Disposizioni introduttive

Articolo 1: Costituzione di una Unione
Articolo 2: Definizioni

Capitolo I: Disposizioni di diritto materiale

Articolo 3: Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi
Articolo 4: Nuovo deposito
Articolo 5: Restrizioni all'esportazione e all'importazione
Articolo 6: Status di autorità internazionale di deposito
Articolo 7: Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito
Articolo 8: Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito
Articolo 9: Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale

Capitolo II: Disposizioni amministrative

Articolo 10: Assemblea
Articolo 11: Ufficio internazionale
Articolo 12: Regolamento d'esecuzione

Capitolo III: Revisione e modificazione

Articolo 13: Revisione del Trattato
Articolo 14: Modificazione di talune disposizioni del Trattato

Capitolo IV: Clausole finali

Articolo 15: Modalità per divenire parte al Trattato
Articolo 16: Entrata in vigore del Trattato
Articolo 17: Denuncia del Trattato
Articolo 18: Firma e lingue del Trattato
Articolo 19: Deposito del Trattato; trasmissione di copie; registrazione del Trattato
Articolo 20: Notificazioni

---

* Questo sommario è stato aggiunto al fine di facilitare la consultazione del testo. L'originale non comprende alcun sommario.

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Costituzione di una Unione

Gli Stati che fanno parte del presente Trattato (qui appresso denominati «gli Stati contraenti») sono costituiti in Unione per il riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione:

i) ogni riferimento ad un «brevetto» va inteso quale riferimento ai brevetti d'invenzione, ai certificati di autore d'invenzione, ai certificati di utilità, ai modelli di utilità, ai brevetti o certificati completivi, ai certificati di autore d'invenzione completivi e ai certificati di utilità completivi;

ii) si deve intendere per «deposito di un microrganismo», secondo il contesto nel quale figurano queste parole, gli atti seguenti, compiuti conformemente al presente Trattato e al Regolamento d'esecuzione: la trasmissione di un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, che lo riceve e lo accetta, o la conservazione di un tale microrganismo da parte dell'autorità internazionale di deposito, o detta trasmissione e detta conservazione assieme;

iii) si deve intendere per «procedura in materia di brevetti» qualsiasi procedura amministrativa o giudiziaria relativa ad una domanda di brevetto o ad un brevetto;

iv) si deve intendere per «pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti» la pubblicazione ufficiale, o la messa a disposizione ufficiale del pubblico per ispezione, di una domanda di brevetto o di un brevetto;

v) si deve intendere per «organizzazione intergovernativa di proprietà industriale» un'organizzazione che ha presentato una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1);

vi) si deve intendere per «ufficio della proprietà industriale» un'autorità di uno Stato contraente o di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale competente per il rilascio di brevetti;

vii) si deve intendere per «istituzione di deposito» un'istituzione che assicura il ricevimento, l'accettazione e la conservazione dei microrganismi e la consegna di campioni di tali microrganismi;

viii) si deve intendere per «autorità internazionale di deposito» una istituzione di deposito che ha acquisito lo status di autorità internazionale di deposito conformemente all'articolo 7;

ix) si deve intendere per «depositante» la persona fisica o giuridica che trasmette un microrganismo ad un'autorità internazionale di deposito, la quale lo riceve e lo accetta, ed ogni avente causa di tale persona;

x) si deve intendere per «Unione» l'Unione di cui all'articolo 1;

xi) si deve intendere per «Assemblea» l'Assemblea di cui all'articolo 10;

xii) si deve intendere per «Organizzazione» l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale;

xiii) si deve intendere per «Ufficio internazionale» l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione e, finché esisteranno, gli Uffici internazionali riuniti per la protezione della proprietà intellettuale (BIRPI);

xiv) si deve intendere per «Direttore generale» il Direttore generale dell'Organizzazione;

xv) si deve intendere per «Regolamento d'esecuzione» il Regolamento d'esecuzione di cui all'articolo 12.

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI DI DIRITTO MATERIALE

Articolo 3

Riconoscimento ed effetti del deposito dei microrganismi

1) *a)* Gli Stati contraenti che permettono od esigono il deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti riconoscono, ai fini di questa procedura, il deposito di un microrganismo effettuato presso una autorità internazionale di deposito. Questo riconoscimento comprende il riconoscimento del fatto e della data del deposito come indicati dall'autorità internazionale di deposito, nonché il riconoscimento del fatto che ciò che è consegnato come campione è un campione del microrganismo depositato.

b) Ogni Stato contraente può esigere una copia della ricevuta del deposito contemplato al comma *a)*, rilasciata dall'autorità internazionale di deposito.

2) Per quanto concerne le materie disciplinate dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione, nessuno Stato contraente può esigere che siano soddisfatte esigenze diverse da quelle previste dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o esigenze supplementari.

Articolo 4

Nuovo deposito

1) *a)* Quando, per una ragione qualsiasi, l'autorità internazionale di deposito non può consegnare campioni del microrganismo depositato, in particolare:

i) quando il microrganismo non è più vitale, o

ii) quando la consegna di campioni necessitasse il loro invio all'estero e restrizioni all'esportazione o all'importazione impediscono l'invio o il ricevimento dei campioni all'estero,

questa autorità notifica al depositante, immediatamente dopo aver constatato di essere nell'impossibilità di consegnare dei campioni, tale impossibilità e gliene indica il motivo; fatto salvo il paragrafo 2) e conformemente alle disposizioni del presente paragrafo, il depositante ha il diritto di effettuare un nuovo deposito del microrganismo oggetto del deposito iniziale.

b) Il nuovo deposito è effettuato presso l'autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale; tuttavia:

i) è effettuato presso un'altra autorità internazionale di deposito se l'istituzione presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale non possiede più lo status di autorità internazionale di deposito, sia totalmente, sia per il tipo di microrganismo al quale appartiene il microrganismo depositato, o se l'autorità internazionale di deposito presso la quale era stato effettuato il deposito iniziale cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda il microrganismo depositato;

ii) può essere effettuato presso un'altra autorità internazionale di deposito nel caso contemplato al comma *a)* ii).

c) Ogni nuovo deposito è accompagnato da una dichiarazione firmata dal depositante, ai termini della quale questi afferma che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito iniziale. Se l'affermazione del depositante è contestata, l'onere della prova è disciplinato dal diritto applicabile.

d) Fatti salvi i commi da *a)* a *c)* e il comma *e)*, il nuovo deposito è trattato come se fosse stato effettuato alla data in cui era stato effettuato il deposito iniziale se tutte le dichiarazioni anteriori sulla vitalità del microrganismo, oggetto del deposito iniziale avevano indicato che il microrganismo era vitale e se il nuovo deposito è stato effettuato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui il depositante ha ricevuto la notificazione prevista al comma a).

e) Quando il comma *b)* i) è applicabile e il depositante non riceve la notificazione prevista al comma *a)* entro sei mesi dalla data in cui la cessazione, la limitazione o l'interruzione dell'esercizio delle funzioni, di cui al comma *b)* i), è stata pubblicata da parte dell'Ufficio internazionale, il termine di tre mesi di cui al comma *d)* è computato a decorrere dalla data di tale pubblicazione.

2) Qualora il microrganismo depositato sia stato trasferito ad un'altra autorità internazionale di deposito, il diritto previsto al paragrafo 1) *a)* non esiste fintanto che tale autorità è in grado di consegnare dei campioni di tale microrganismo.

Articolo 5

Restrizioni all'esportazione e all'importazione

Ciascuno Stato contraente riconosce altamente auspicabile che, se e nella misura in cui l'esportazione dal suo territorio o l'importazione sul suo territorio di taluni tipi di microrganismi è limitata, una tale restrizione non si applichi ai microrganismi depositati o destinati ad essere depositati in virtù del presente Trattato se non quando la restrizione è necessaria in considerazione della sicurezza nazionale o dei rischi per la salute o l'ambiente.

Articolo 6

Status di autorità internazionale di deposito

1) Per aver diritto allo status di autorità internazionale di deposito, un'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato contraente e deve beneficiare di assicurazioni fornite da tale Stato ai termini delle quali questa istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nel paragrafo 2). Queste assicurazioni possono essere anche fornite da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale; in tal caso, l'istituzione di deposito deve essere situata sul territorio di uno Stato membro di questa organizzazione.

2) L'istituzione di deposito deve, in qualità di autorità internazionale di deposito:

i) avere un'esistenza permanente;

ii) possedere, conformemente al Regolamento d'esecuzione, il personale e le attrezzature necessarie per lo svolgimento dei compiti scientifici ed amministrativi che gli incombono in virtù del presente Trattato;

iii) essere imparziale e oggettiva;

iv) essere, ai fini del deposito a disposizione di tutti i depositanti alle stesse condizioni;

v) accettare in deposito tutti i tipi o taluni tipi di microrganismi, esaminare la loro vitalità e conservarli, conformemente al Regolamento d'esecuzione;

vi) rilasciare una ricevuta al depositante e qualsiasi dichiarazione richiesta sulla vitalità, conformemente al Regolamento d'esecuzione;

vii) osservare il segreto in merito ai microrganismi depositati, conformemente al Regolamento d'esecuzione;

viii) consegnare, alle condizioni e secondo la procedura prescritte nel Regolamento d'esecuzione, campioni di qualsiasi microrganismo depositato.

3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i provvedimenti da prendere:

i) quando un autorità internazionale di deposito cessa, temporaneamente o definitivamente, l'esercizio delle sue funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati o rifiuta di accettare taluni tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite;

ii) in caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito di un'autorità internazionale di deposito.

Articolo 7

Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito

1) *a)* Un'istituzione di deposito acquisisce lo status di autorità internazionale di deposito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale dallo Stato contraente sul territorio del quale è situata l'istituzione di deposito e comprendente una dichiarazione contenente assicurazioni ai termini delle quali tale istituzione soddisfa e continuerà a soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 6.2). Tale status

può parimenti essere acquisito in virtù di una comunicazione scritta indirizzata al Direttore generale da un organizzazione intergovernativa di proprietà industriale e comprendente detta dichiarazione.

b) La comunicazione contiene anche informazioni sull'istituzione di deposito, conformemente al Regolamento d'esecuzione, e può indicare la data alla quale dovrebbe avere effetto lo status di autorità internazionale di deposito.

2) *a)* Se il Direttore generale constata che la comunicazione comprende la dichiarazione richiesta e che tutte le informazioni richieste sono state ricevute, la comunicazione viene pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

b) Lo status di autorità internazionale di deposito si acquista a decorrere dalla data della pubblicazione della comunicazione o, qualora sia stata indicata una data in virtù del paragrafo 1) *b)* e questa sia posteriore alla data della pubblicazione della comunicazione, a decorrere da tale data.

3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).

Articolo 8

Cessazione e limitazione dello status di autorità internazionale di deposito

1) *a)* Ogni Stato contraente o ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può richiedere all'Assemblea di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito di un'autorità o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, in virtù del fatto che le condizioni elencate nell'articolo 6 non sono state soddisfatte o non lo sono più. Tuttavia, una tale richiesta non può essere presentata da uno Stato contraente o da un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale riguardo ad un autorità internazionale di deposito per la quale questo Stato o questa organizzazione ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1)*a)*.

b) Prima di presentare la richiesta in virtù del comma *a)*, lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale notifica, tramite il Direttore generale, allo Stato contraente o all'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'articolo 7.1) i motivi della richiesta prevista, in modo che tale Stato o tale organizzazione possa prendere, entro un termine di sei mesi a decorrere dalla data di tale notificazione, i provvedimenti appropriati affinché la presentazione della richiesta non sia più necessaria.

c) Qualora constati la fondatezza della richiesta, l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito dell'autorità di cui al comma *a)* o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi. La decisione dell'Assemblea esige che una maggioranza dei due terzi dei voti espressi sia in favore della richiesta.

2) *a)* Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) *a)* può, mediante una comunicazione indirizzata al Direttore generale, ritirare questa dichiarazione interamente o soltanto per quanto riguarda taluni tipi di microrganismi e deve farlo in ogni caso quando e nella misura in cui le sue assicurazioni non sono più applicabili.

b) A decorrere dalla data prevista nel Regolamento d'esecuzione, una tale comunicazione provoca, se essa si riferisce all'intera dichiarazione, la cessazione dello status di autorità internazionale di deposito o, se essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, una limitazione corrispondente di questo status.

3) Il Regolamento d'esecuzione prevede i dettagli della procedura contemplata ai paragrafi 1) e 2).

Articolo 9

Organizzazioni intergovernative di proprietà industriale

1) *a)* Ogni organizzazione intergovernativa alla quale più Stati hanno affidato il compito di rilasciare brevetti di carattere regionale e della quale tutti gli Stati membri sono membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi), può presentare al Direttore generale una dichiarazione ai termini della quale essa accetta l'obbligo di riconoscimento previsto all'articolo 3.1) *a)*, l'obbligo concernente le esigenze di cui all'articolo 3.2) e tutti gli effetti delle disposizioni del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione che sono applicabili alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale. Se è presentata prima dell'entrata in vigore del presente Trattato conformemente all'articolo 16.1), la dichiarazione di cui alla frase precedente ha effetto alla data di detta entrata in vigore. Se essa è presentata dopo detta entrata in vigore, tale dichiarazione ha effetto tre mesi dopo la sua presentazione, a meno che una data ulteriore sia indicata nella dichiarazione. In quest'ultimo caso, la dichiarazione ha effetto alla data in tal modo indicata.

b) Tale organizzazione ha il diritto previsto all'articolo 3.1) *b)*.

2) In caso di revisione o di modificazione di qualsiasi disposizione del

presente Trattato o del Regolamento d'esecuzione che tocca le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto:

i) alla data dell'entrata in vigore della revisione o della modificazione, se la notificazione è stata ricevuta prima di tale data;

ii) alla data indicata nella notificazione o, in mancanza di tale indicazione, tre mesi dopo la data in cui è stata ricevuta la notificazione, se questa è stata ricevuta dopo la data contemplata al punto i).

3) Oltre al caso contemplato al paragrafo 2), ogni organizzazione di proprietà industriale può ritirare la sua dichiarazione di cui al paragrafo 1) *a)* mediante notificazione al Direttore generale. Il ritiro ha effetto due anni dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione. Nessuna notificazione di ritiro secondo il presente paragrafo è ricevibile durante un periodo di cinque anni a decorrere dalla data in cui la dichiarazione ha avuto effetto.

4) Il ritiro, di cui al paragrafo 2) o 3), da parte di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, la cui comunicazione secondo l'articolo 7.1) ha condotto all'acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito da parte di un'istituzione di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo la data in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di ritiro.

5) La dichiarazione di cui al paragrafo 1) *a)*, la notificazione di ritiro di cui al paragrafo 2) o 3), le assicurazioni fornite in virtù dell'articolo 6.1), seconda frase, e comprese in una dichiarazione fatta conformemente all'articolo 7.1) *a)*, la richiesta presentata in virtù dell'articolo 8.1) e la comunicazione di ritiro di cui all'articolo 8.2) richiedono la previa approvazione esplicita dell'organo sovrano dell'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, i cui membri sono tutti gli Stati membri di detta organizzazione ed in cui le decisioni sono prese dai rappresentanti ufficiali dei governi di questi Stati.

CAPITOLO II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 10

Assemblea

1) *a)* L'Assemblea è composta degli Stati contraenti.

b) Ciascuno Stato contraente è rappresentato da un delegato, che può essere assistito da supplenti, da consiglieri e da esperti.

c) Ciascuna organizzazione intergovernativa di proprietà industriale è rappresentata da osservatori speciali alle riunioni dell'Assemblea e di qualsiasi comitato e gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.

d) Ogni Stato non membro dell'Unione ma membro dell'Organizzazione o dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) e ogni organizzazione intergovernativa specializzata nel campo dei brevetti che non è un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale ai sensi dell'articolo 2. v), possono farsi rappresentare da osservatori alle riunioni dell'Assemblea e, se l'Assemblea decide in tal senso, alle riunioni di qualsiasi comitato o gruppo di lavoro istituito dall'Assemblea.

2) *a)* L'Assemblea:

i) tratta tutte le questioni concernenti il mantenimento e lo sviluppo dell'Unione e l'applicazione del presente Trattato;

ii) esercita i diritti che le sono particolarmente conferiti e svolge i compiti che le sono particolarmente attribuiti dal presente Trattato;

iii) impartisce al Direttore generale le direttive concernenti la preparazione delle conferenze di revisione;

iv) esamina e approva i rapporti e le attività del Direttore generale relativi all'Unione e gli impartisce le necessarie direttive sulle questioni di competenza dell'Unione;

v) istituisce i comitati e i gruppi di lavoro che ritiene utili per facilitare le attività dell'Unione;

vi) decide, fatto salvo il paragrafo 1)*d)*, quali Stati che non sono

Stati contraenti quali organizzazioni intergovernative che non sono organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ai sensi dell'articolo 2. v) e quali organizzazioni internazionali non governative sono ammessi come osservatori alle sue riunioni. e in che misura le autorità internazionali di deposito sono ammesse come osservatori alle sue riunioni.

vii) intraprende qualsiasi altra azione appropriata intesa al conseguimento degli scopi dell'Unione;

viii) svolge qualsiasi altro compito utile nel quadro del presente Trattato.

b) Sulle questioni che interessano anche altre unioni amministrate dall'Organizzazione, l'Assemblea delibera dopo aver sentito il parere del Comitato di coordinamento dell'Organizzazione.

3) Un delegato può rappresentare un solo Stato e votare soltanto a nome di esso.

4) Ciascuno Stato contraente dispone di un voto.

5) *a)* La metà degli Stati contraenti costituisce il quorum.

b) Se il quorum non è raggiunto. l'Assemblea può deliberare: tuttavia. le deliberazioni. eccettuate quelle concernenti la procedura divengono esecutive solo se il quorum e la maggioranza richiesti sono ottenuti mediante il voto per corrispondenza previsto dal Regolamento d'esecuzione.

6) *a)* Fatti salvi gli articoli 8.1) *c)*, 12.4) e 14.2) *b)*, l'Assemblea decide con la maggioranza dei voti espressi.

b) L'astensione non è considerata voto.

7) *a)* L'Assemblea si riunisce una volta ogni due anni in sessione ordinaria, su convocazione del Direttore generale, preferibilmente durante il medesimo periodo e nel medesimo luogo in cui si svolge l'Assemblea generale dell'Organizzazione.

b) L'Assemblea si riunisce in sessione straordinaria su convocazione fatta dal Direttore generale, sia di sua iniziativa, sia a domanda di un quarto degli Stati contraenti.

8) L'Assemblea adotta il suo regolamento interno.

Articolo 11

Ufficio internazionale

1) L'Ufficio internazionale:

i) svolge i compiti amministrativi spettanti all'Unione, in particolare

quelli che gli sono specificamente attribuiti dal presente Trattato e dal Regolamento d'esecuzione o dall'Assemblea;

ii) funge da segreteria delle conferenze di revisione, dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e di qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.

2) Il Direttore generale è il più alto funzionario dell'Unione e la rappresenta.

3) Il Direttore generale convoca tutte le riunioni che trattano questioni concernenti l'Unione.

4) *a)* Il Direttore generale e i membri del personale da lui designati partecipano, senza diritto di voto, a tutte le riunioni dell'Assemblea, dei comitati e gruppi di lavoro istituiti dall'Assemblea e a qualsiasi altra riunione convocata dal Direttore generale e trattante questioni concernenti l'Unione.

b) Il Direttore generale o un membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario dell'Assemblea e dei comitati, gruppi di lavoro e altre riunioni citate nel comma *a)*.

5) *a)* Il Direttore generale prepara le conferenze di revisione in base alle direttive dell'Assemblea.

b) Il Direttore generale può consultare organizzazioni intergovernative e organizzazioni internazionali non governative in merito alla preparazione delle conferenze di revisione.

c) Il Direttore generale e le persone da lui designate partecipano, senza diritto di voto, alle deliberazioni delle conferenze di revisione.

d) Il Direttore generale o qualsiasi membro del personale da lui designato è, d'ufficio, segretario di qualsiasi conferenza di revisione.

Articolo 12

Regolamento d'esecuzione

1) Il Regolamento d'esecuzione contiene regole concernenti:

i) le questioni in merito alle quali il presente Trattato rinvia esplicitamente al Regolamento d'esecuzione o prevede esplicitamente che esse formano o formeranno oggetto di prescrizioni:

ii) tutte le condizioni, questioni o procedure di carattere amministrativo;

iii) tutti i dettagli utili per l'attuazione delle disposizioni del presente Trattato.

2) Il Regolamento d'esecuzione e adottato contemporaneamente al presente Trattato e vi è annesso.

3) L'Assemblea può modificare il Regolamento d'esecuzione.

4) *a)* Fatto salvo il comma *b)*, l'adozione di qualsiasi modificazione del Regolamento d'esecuzione esige i due terzi dei voti espressi.

b) L'adozione di qualsiasi modificazione concernente la consegna, da parte delle autorità internazionali di deposito, di campioni dei microrganismi depositati esige che nessuno Stato contraente voti contro la modificazione proposta.

5) In caso di divergenza tra il testo del presente Trattato e quello del Regolamento d'esecuzione, fa fede il testo del Trattato.

CAPITOLO III

REVISIONE E MODIFICAZIONE

Articolo 13

Revisione del Trattato

1) Il presente Trattato può essere riveduto periodicamente mediante conferenze degli Stati contraenti.

2) La convocazione delle conferenze di revisione è decisa dall'Assemblea.

3) Gli articoli 10 e 11 possono essere modificati sia da una conferenza di revisione sia conformemente all'articolo 14.

Articolo 14

Modificazione di talune disposizioni del Trattato

1) *a)* Proposte di modificazione degli articoli 10 e 11, fatte in virtù del presente articolo possono essere presentate da ogni Stato contraente o dal Direttore generale.

b) Il Direttore generale comunica queste proposte agli Stati contraenti almeno sei mesi prima che vengano sottoposte all'esame dell'Assemblea.

2) *a)* Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) è adottata dall'Assemblea.

b) L'adozione di qualsiasi modificazione dell'articolo 10 esige i quattro quinti dei voti espressi; l'adozione di qualsiasi modificazione dell'articolo 11 richiede i tre quarti dei voti espressi.

3) *a)* Qualsiasi modificazione degli articoli elencati nel paragrafo 1) entra in vigore un mese dopo che il Direttore generale ha ricevuto, per iscritto, le notificazioni di accettazione, effettuate conformemente alle loro rispettive regole costituzionali, da parte di tre quarti degli Stati contraenti che erano membri dell'Assemblea nel momento in cui quest'ultima ha adottato la modificazione.

b) Qualsiasi modificazione di detti articoli accettata in tal modo vincola tutti gli Stati contraenti che erano Stati contraenti nel momento in cui l'Assemblea ha adottato la modificazione, restando inteso che qualsiasi modificazione che crei obblighi finanziari per detti Stati contraenti o che accresca questi obblighi vincola soltanto quelli che hanno notificato di accettarla.

c) Qualsiasi modificazione accettata ed entrata in vigore conformemente al comma *a)* vincola tutti gli Stati che divengono Stati contraenti dopo la data in cui la modificazione è stata adottata dall'Assemblea.

CAPITOLO IV

CLAUSOLE FINALI

Articolo 15

Modalità per divenire parte al Trattato

1) Ogni Stato membro dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi) può divenire parte al presente Trattato:

i) con la sua firma, seguita dal deposito di uno strumento di ratifica, oppure

ii) con il deposito di uno strumento di adesione.

2) Gli strumenti di ratifica o di adesione vengono depositati presso il Direttore generale.

Articolo 16

Entrata in vigore del Trattato

1) Il presente Trattato entra in vigore, nei confronti dei primi cinque Stati che hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di adesione, tre mesi dopo la data in cui è stato depositato il quinto strumento di ratifica o di adesione.

2) Il presente Trattato entra in vigore nei confronti di ogni altro Stato tre mesi dopo la data in cui tale Stato ha depositato il suo strumento di ratifica o di adesione, a meno che una data posteriore sia indicata nello strumento di ratifica o di adesione. In quest'ultimo caso, il presente Trattato entra in vigore per tale Stato alla data in tal modo indicata.

Articolo 17

Denuncia del Trattato

1) Ogni Stato contraente può denunciare il presente Trattato mediante notificazione al Direttore generale.

2) La denuncia ha effetto due anni dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione.

3) Uno Stato contraente non può far uso della facoltà di denuncia prevista al paragrafo 1) prima della scadenza di un termine di cinque anni a decorrere dalla data in cui egli è divenuto parte al presente Trattato.

4) La denuncia del presente Trattato da parte di uno Stato contraente che ha fatto una dichiarazione di cui all'articolo 7.1) *a)* riguardo ad una istituzione di deposito che ha in tal modo acquisito lo status di autorità internazionale di deposito, comporta la cessazione di tale status un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ha ricevuto la notificazione di cui al paragrafo 1).

Articolo 18

Firma e lingue del Trattato

1) *a)* Il presente Trattato è firmato in un solo originale nelle lingue francese e inglese, i due testi facendo ugualmente fede.

b) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati ed entro i due mesi che seguono la firma del presente Trattato, nelle altre lingue nelle quali è stata firmata la Convenzione istituente l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.

c) Il Direttore generale cura la preparazione di testi ufficiali del presente Trattato, previa consultazione dei governi interessati, nelle lingue araba, giapponese, italiana, portoghese e tedesca, e nelle altre lingue che l'Assemblea potrà indicare.

2) Il presente Trattato rimane aperto alla firma, a Budapest, fino al 31 dicembre 1977.

Articolo 19

Deposito del Trattato; trasmissione di copie; registrazione del Trattato

1) L'originale del presente Trattato, quando non è più aperto alla firma, è depositato presso il Direttore generale.

2) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione ai governi di tutti gli Stati di

cui all'articolo 15.1) e alle organizzazioni intergovernative che possono presentare una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1) *a)*, nonché al governo di qualsiasi altro Stato che ne faccia domanda.

3) Il Direttore generale fa registrare il presente Trattato presso il Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

4) Il Direttore generale certifica e trasmette due copie di qualsiasi modificazione del presente Trattato e del Regolamento d'esecuzione a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché, su richiesta, al governo di ogni altro Stato e ad ogni altra organizzazione intergovernativa che può presentare una dichiarazione in virtù dell'articolo 9.1) *a)*.

Articolo 20

Notificazioni

Il Direttore generale notifica agli Stati contraenti, alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale e agli Stati non membri dell'Unione ma membri dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale (Unione di Parigi):

i) le firme apposte secondo l'articolo 18;

ii) il deposito di strumenti di ratifica o di adesione secondo l'articolo 15.2);

iii) le dichiarazioni presentate secondo l'articolo 9.1) *a)* e le notificazioni di ritiro secondo l'articolo 9.2) o 3);

iv) la data d'entrata in vigore del presente Trattato secondo l'articolo 16.1);

v) le comunicazioni secondo gli articoli 7 e 8 e le decisioni secondo l'articolo 8;

vi) le accettazioni di modificazioni del presente Trattato secondo l'articolo 14.3);

vii) le modificazioni del Regolamento d'esecuzione;

viii) le date d'entrata in vigore delle modificazioni del Trattato o del Regolamento d'esecuzione;

ix) qualsiasi denuncia notificata secondo l'articolo 17.

Regolamento d'esecuzione * del Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti

SOMMARIO **

Regola 1: *Espressioni abbreviate ed interpretazione della parola «firma»*

1.1 «Trattato»
1.2 «Articolo»
1.3 «Firma»

Regola 2: *Autorità internazionali di deposito*

2.1 Status giuridico
2.2 Personale ed attrezzature
2.3 Consegna di campioni

Regola 3: *Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito*

3.1 Comunicazione
3.2 Trattamento della comunicazione
3.3 Estensione dell'elenco dei tipi di microrganismi accettati

Regola 4: *Cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale di deposito*

4.1 Richiesta; trattamento della richiesta
4.2 Comunicazione; data effettiva; trattamento della comunicazione
4.3 Conseguenze per i depositi

Regola 5: *Carenza dell'autorità internazionale di deposito*

5.1 Interruzione dell'esercizio delle funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati
5.2 Rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi

Regola 6: *Modalità del deposito iniziale o del nuovo deposito*

6.1 Deposito iniziale
6.2 Nuovo deposito
6.3 Esigenze dell'autorità internazionale di deposito
6.4 Procedura d'accettazione

---

* Adottato il 28 aprile 1977 (testo comprensivo delle modifiche del 20 gennaio 1981).

** Questo sommario è stato aggiunto al fine di facilitare la consultazione del testo. L'originale non comprende alcun sommario.

Regola 7: *Ricevuta*

7.1 Rilascio della ricevuta
7.2 Forma; lingue; firma
7.3 Contenuto in caso di deposito iniziale
7.4 Contenuto in caso di nuovo deposito
7.5 Ricevuta in caso di trasferimento
7.6 Comunicazione della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta

Regola 8: *Indicazione successiva o modificazioni della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta*

8.1 Comunicazione
8.2 Attestazione

Regola 9: *Conservazione dei microrganismi*

9.1 Durata della conservazione
9.2 Segreto

Regola 10: *Controllo della vitalità e dichiarazione sulla vitalità*

10.1 Obbligo del controllo
10.2 Dichiarazione sulla vitalità

Regola 11: *Consegna di campioni*

11.1 Consegna di campioni agli uffici di proprietà industriale interessati
11.2 Consegna di campioni al depositante o con la sua autorizzazione
11.3 Consegna di campioni alle parti che vi hanno diritto
11.4 Regole comuni
11.5 Modificazione delle regole 11.1 e 11.3 quando si applicano a domande internazionali

Regola 12: *Tasse*

12.1 Generi e importi
12.2 Modificazione degli importi

Regola 12bis: *Computo dei termini*

12.*bis*1 Termini espressi in anni
12.*bis*2 Termini espressi in mesi
12.*bis*3 Termini espressi in giorni

Regola 13: *Pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale*

13.1 Forma della pubblicazione
13.2 Contenuto

Regola 14: *Spese delle delegazioni*

14.1 Copertura delle spese

Regola 15: *Quorum non raggiunto in seno all'Assemblea*

15.1 Voto per corrispondenza

Regola 1

Espressioni abbreviate ed interpretazione della parola «firma»

1.1 *«Trattato»*

Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, si deve intendere per «Trattato» il Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti.

1.2 *«Articolo»*

Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, si deve intendere per «articolo» l'articolo indicato del Trattato.

1.3 *«Firma»*

Ai sensi del presente Regolamento d'esecuzione, quando il diritto dello Stato sul territorio del quale è situata un'autorità internazionale di deposito esige l'utilizzazione di un sigillo in luogo e vece della firma, resta inteso che ai fini di questa autorità il termine «firma» significa «sigillo».

Regola 2

Autorità internazionali di deposito

2.1 *Status giuridico*

L'autorità internazionale di deposito può essere un organismo pubblico, ivi compresa qualsiasi istituzione pubblica dipendente da un'amministrazione pubblica diversa dal governo centrale, oppure un istituto privato.

2.2 *Personale ed attrezzature*

Le condizioni contemplate all'articolo 6.2) ii) sono segnatamente le seguenti:

i) il personale e le attrezzature dell'autorità internazionale di deposito devono permetterle di conservare i microrganismi depositati in modo da garantirne la vitalità e l'assenza di contaminazione;

ii) l'autorità internazionale di deposito deve prevedere, per la conservazione dei microrganismi, misure di sicurezza sufficienti per ridurre al minimo il rischio di perdita dei microrganismi depositati presso di essa.

2.3 *Consegna di campioni*

Le condizioni contemplate all'articolo 6.2) viii) comprendono segnatamente la condizione secondo la quale l'autorità internazionale di deposito deve consegnare rapidamente e in modo adeguato campioni dei microrganismi depositati.

Regola 3

Acquisizione dello status di autorità internazionale di deposito

3.1 *Comunicazione*

a) La comunicazione di cui all'articolo 7.1) è indirizzata al Direttore generale per via diplomatica nel caso di uno Stato contraente, o dal suo più alto funzionario nel caso di un'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale.

b) La comunicazione:

i) indica il nome e l'indirizzo dell'istituzione di deposito alla quale si riferisce la comunicazione;

ii) contiene informazioni dettagliate sulla capacità di detta istituzione di soddisfare le condizioni elencate nell'articolo 6.2), ivi comprese informazioni concernenti il suo status giuridico, il suo livello scientifico, il suo personale e le sue attrezzature;

iii) quando tale istituzione ha l'intenzione di accettare in deposito soltanto taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;

iv) indica l'importo delle tasse che verranno riscosse da detta istituzione, quando essa acquisirà lo status di autorità internazionale di deposito, per la conservazione, le dichiarazioni sulla vitalità e la consegna di campioni di microrganismi;

v) indica la lingua ufficiale o le lingue ufficiali di detta istituzione;

vi) ove occorra, indica la data di cui all'articolo 7.1) *b)*.

3.2 *Trattamento della comunicazione*

Se la comunicazione è conforme all'articolo 7.1) e alla regola 3.1, il Direttore generale la notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale ed essa è pubblicata a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

3.3 *Estensione dell'elenco dei tipi di microrganismi accettati*

Lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la comunicazione di cui all'articolo 7.1) può notificare successivamente, in qualsiasi momento, al Direttore generale che le sue assicurazioni si estendono a dei tipi specificati di microrganismi ai quali, fino allora, le assicurazioni non si estendevano. In tal caso, e per quanto concerne i tipi ulteriori di microrganismi, l'articolo 7 e le regole 3.1 e 3.2 si applicano per analogia.

Regola 4

Cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale di deposito

4.1 *Richiesta; trattamento della richiesta*

a) La richiesta di cui all'articolo 8.1)*a)* è indirizzata al Direttore generale conformemente alle disposizioni della regola 3.1 *a)*.

b) La richiesta:

i) indica il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che essa concerne;

ii) quando essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;

iii) indica in dettaglio i fatti sui quali essa si basa.

c) Se la richiesta è conforme ai paragrafi *a)* e *b)*, il Direttore generale la notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale.

d) Fatto salvo il paragrafo *e)*, l'Assemblea esamina la richiesta al più presto sei mesi e al più tardi otto mesi dopo la sua notificazione.

e) Quando, secondo l'opinione del Direttore generale, il rispetto del termine previsto al paragrafo *d)* potrebbe mettere in pericolo gli interessi dei depositanti effettivi o eventuali, il Direttore generale può convocare l'Assemblea per una data anteriore alla data della scadenza del termine di sei mesi previsto al paragrafo *d)*.

f) Se l'Assemblea decide di porre fine allo status di autorità internazionale di deposito o di limitarlo a taluni tipi di microrganismi, la decisione ha effetto tre mesi dopo la data in cui è stata presa.

4.2 *Comunicazione; data effettiva; trattamento della comunicazione*

a) La comunicazione di cui all'articolo 8.2)*a)* è indirizzata al Direttore generale conformemente alle disposizioni della regola 3.1 *a)*.

b) La comunicazione:

i) indica il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che essa concerne;

ii) quando essa si riferisce soltanto a taluni tipi di microrganismi, precisa questi tipi;

iii) quando lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che fa la comunicazione desidera che gli effetti previsti all'articolo 8.2) *b)* si producano ad una data posteriore alla scaden-

za di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione, indica tale data posteriore.

c) Qualora venisse applicato il paragrafo *b)* iii), gli effetti previsti all'articolo 8.2) *b)* si producono alla data indicata nella comunicazione in virtù di tale paragrafo; in caso contrario, essi si producono allo scadere di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione.

d) Il Direttore generale notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale qualsiasi comunicazione ricevuta in virtù dell'articolo 8.2), nonché la sua data effettiva in virtù del paragrafo *c)*. Un corrispondente avviso è pubblicato a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

4.3 *Conseguenze per i depositi*

In caso di cessazione o di limitazione dello status di autorità internazionale di deposito in virtù degli articoli 8.1), 8.2), 9.4) o 17.4), la regola 5.1 è applicabile per analogia.

Regola 5

Carenza dell'autorità internazionale di deposito

5.1 *Interruzione dell'esercizio delle funzioni per quanto riguarda microrganismi depositati*

a) Se un'autorità internazionale di deposito cessa temporaneamente o definitivamente di svolgere i compiti che gli incombono in virtù del Trattato e del presente Regolamento d'esecuzione per quanto riguarda microrganismi depositati presso di essa, lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che, riguardo a questa autorità, ha fornito le assicurazioni in virtù dell'articolo 6.1):

i) assicura, per quanto possibile, il trasferimento a breve scadenza e senza deterioramento né contaminazione di campioni di tutti questi microrganismi da detta autorità («l'autorità carente») ad un'altra autorità internazionale di deposito («l'autorità di sostituzione»);

ii) assicura, per quanto possibile, la trasmissione all'autorità di sostituzione, a breve scadenza, di tutta la corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione indirizzata all'autorità carente, nonché di tutti i fascicoli e di tutte le altre informazioni pertinenti che possiede questa autorità, riguardo ai detti microrganismi;

iii) assicura, per quanto possibile, la notificazione a breve scadenza, da parte dell'autorità carente, dell'interruzione dell'esercizio delle funzioni e dei trasferimenti effettuati a tutti i depositanti interessati;

iv) notifica a breve scadenza al Direttore generale l'interruzione dell'esercizio delle funzioni e la sua estensione nonché i provvedimenti presi da detto Stato contraente o da detta organizzazione intergovernativa di proprietà industriale in virtù dei punti i) a iii).

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza agli Stati contraenti e alle organizzazioni intergovernative di proprietà industriale, nonché agli uffici di proprietà industriale, la notificazione ricevuta in virtù del paragrafo *a)* iv); la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

c) In virtù della procedura in materia di brevetti applicabile, può esigersi che il depositante, quando riceve la ricevuta di cui alla regola 7.5, notifichi a breve scadenza ad ogni ufficio di proprietà industriale, presso il quale è stata presentata una domanda di brevetto con riferimento al deposito iniziale, il nuovo numero d'ordine attribuito al deposito dall'autorità di sostituzione.

d) L'autorità di sostituzione conserva in forma adeguata, oltre al nuovo numero d'ordine, il numero d'ordine attribuito dall'autorità carente.

e) Oltre a qualsiasi trasferimento effettuato in virtù del paragrafo *a)* i), l'autorità carente trasferisce, per quanto possibile, a richiesta del depositante, un campione di qualsiasi microrganismo depositato presso di essa nonché copie di tutta la corrispondenza o di qualsiasi altra comunicazione e di tutti i fascicoli e di tutte le altre informazioni pertinenti di cui al paragrafo *a)* ii) a qualsiasi autorità internazionale di deposito indicata dal depositante, diversa dall'autorità di sostituzione, a condizione che il depositante paghi all'autorità carente ogni spesa risultante da tale trasferimento. Il depositante paga la tassa per la conservazione di tale campione all'autorità internazionale di deposito che ha indicato.

f) A richiesta di qualsiasi depositante interessato, l'autorità carente conserva, per quanto possibile, dei campioni dei microrganismi depositati presso di essa.

5.2 *Rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi*

a) Se un'autorità internazionale di deposito rifiuta di accettare in deposito uno qualsiasi dei tipi di microrganismi che essa dovrebbe accettare in virtù delle assicurazioni fornite, lo Stato contraente o l'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1)*a)* riguardo a questa autorità, notifica a breve scadenza al Direttore generale i fatti in questione e i provvedimenti che sono stati presi.

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza agli altri Stati contraenti e alle altre organizzazioni intergovernative di proprietà industriale la notificazione ricevuta in virtù del paragrafo *a)*; la notificazione fatta dal Direttore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

Regola 6

Modalità del deposito iniziale o del nuovo deposito

6.1 *Deposito iniziale*

a) Il microrganismo trasmesso dal depositante all'autorità internazionale di deposito è accompagnato, salvo il caso d'applicazione della regola 6.2, da una dichiarazione scritta munita della firma del depositante e contenente:

i) l'indicazione che il deposito è effettuato in virtù del Trattato e l'impegno a non ritirarlo durante il periodo precisato alla regola 9.1;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la descrizione dettagliata delle condizioni che devono essere riunite per coltivare il microrganismo, per conservarlo e per controllarne la vitalità, nonché, quando il deposito ha per oggetto una mistura di microrganismi, la descrizione dei componenti della mistura e di almeno uno dei metodi che permettono di verificare la loro presenza;

iv) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;

v) l'indicazione delle proprietà del microrganismo che presentano o possono presentare dei pericoli per la salute o l'ambiente o l'indicazione che il depositante non è a conoscenza di tali proprietà.

b) Si raccomanda vivamente di indicare nella dichiarazione scritta di cui al paragrafo *a)* la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del micorganismo depositato.

6.2 *Nuovo deposito*

a) Fatto salvo il paragrafo *b)*, in caso di nuovo deposito effettuato in virtù dell'articolo 4, il microrganismo trasmesso dal depositante all'autorità internazionale di deposito è accompagnato da una copia della ricevuta relativa al deposito anteriore, da una copia della più recente dichiarazione concernente la vitalità del microrganismo oggetto del deposito anteriore e indicante che il microrganismo è vitale, e da una dichiarazione scritta munita della firma del depositante e contenente:

i) le indicazioni contemplate alla regola 6.1 *a)* i) a v);

ii) una dichiarazione indicante la ragione determinante in virtù dell'articolo 4.1 *a)* per effettuare il nuovo deposito, una dichiarazione che affermi che il microrganismo oggetto del nuovo deposito è lo stesso di quello oggetto del deposito anteriore e l'indicazione della data alla quale il depositante ha ricevuto la notificazione di cui all'articolo 4.1 *a)* o, secondo il caso, della data della pubblicazione di cui all'articolo 4.1)*e)*;

iii) qualora una descrizione scientifica e/o una designazione tassonomica proposta siano state indicate in relazione con il deposito anteriore, la più recente descrizione scientifica e/o designazione tassonomica proposta comunicate all'autorità internazionale di deposito presso la quale il deposito anteriore è stato effettuato.

b) Quando il nuovo deposito è effettuato presso l'autorità internazionale di deposito presso la quale è stato effettuato il deposito anteriore, il paragrafo *a)*i) non si applica.

c) Ai fini dei paragrafi *a)* e *b)* e della regola 7.4, si deve intendere per «deposito anteriore»:

i) quando il nuovo deposito è stato preceduto da uno o da più altri nuovi depositi, il più recente di questi altri nuovi depositi;

ii) quando il nuovo deposito non è stato preceduto da uno o da più altri nuovi depositi, il deposito iniziale.

6.3 *Esigenze dell'autorità internazionale di deposito*

a) Ogni autorità internazionale di deposito può esigere:

i) che il microrganismo sia depositato nella forma e nella quantità che sono necessarie ai fini del Trattato e del presente Regolamento di esecuzione;

ii) che sia presentato un formulario preparato da questa autorità, e debitamente riempito dal depositante, ai fini delle procedure amministrative di tale autorità;

iii) che la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1*a)* o 6.2*a)* sia redatta nella lingua o in una delle lingue designate da tale autorità, restando inteso che questa designazione deve includere in ogni caso la lingua ufficiale o le lingue ufficiali indicate in virtù della regola 3.1 *b)*v);

iv) che sia pagata la tassa di conservazione di cui alla regola 12.1*a)*i); e

v) che, nella misura in cui il diritto applicabile lo permette, il depositante concluda con tale autorità un contratto che definisca le responsabilità del depositante e di detta autorità.

b) Ogni autorità internazionale di deposito comunica, ove occorra, tali esigenze e qualsiasi modificazione di esse all'Ufficio internazionale.

6.4 *Procedura d'accettazione*

a) L'autorità internazionale di deposito rifiuta di accettare il microrganismo e notifica immediatamente per iscritto il rifiuto al depositante, indicando i motivi del rifiuto:

i) se il microrganismo non appartiene a un tipo di microrganismo al quale si estendono le assicurazioni fornite in virtù della regola 3.1*b)*iii) o 3.3;

ii) se il microrganismo ha delle proprietà talmente eccezionali che l'autorità internazionale di deposito non è in grado tecnicamente di svolgere nei suoi confronti i compiti che le incombono in virtù del Trattato e del presente Regolamento d'esecuzione; o

iii) se il deposito è ricevuto in uno stato che indica chiaramente l'assenza del microrganismo o che esclude per ragioni scientifiche che il microrganismo sia accettato.

b) Fatto salvo il paragrafo *a)*, l'autorità internazionale di deposito accetta il microrganismo quando sono soddisfatte tutte le esigenze della regola 6.1*a)* o 6.2*a)* e della regola 6.3*a)*. Se queste esigenze non sono soddisfatte, l'autorità internazionale di deposito notifica immediatamente per iscritto questo fatto al depositante invitandolo a soddisfare queste esigenze.

c) Quando il microrganismo è accettato come deposito iniziale o come nuovo deposito, la data del deposito iniziale o del nuovo deposito, secondo il caso, è la data alla quale il microrganismo è stato ricevuto dall'autorità internazionale di deposito.

d) L'autorità internazionale di deposito, su richiesta del depositante e a condizione che siano soddisfatte tutte le esigenze di cui al paragrafo *b)*, considera un microrganismo, depositato prima dell'acquisizione da parte di tale autorità dello status di autorità internazionale di deposito, come se fosse stato ricevuto, ai fini del Trattato, alla data alla quale tale status è stato acquisito.

Regola 7

Ricevuta

7.1 *Rilascio della ricevuta*

Per ogni deposito di microrganismo che è effettuato presso di essa o che le è trasferito, l'autorità internazionale di deposito rilascia al depositante una ricevuta attestante il ricevimento e l'accettazione del microrganismo.

7.2 *Forma; lingue; firma*

a) La ricevuta di cui alla regola 7.1 è stesa su un formulario chiamato «formulario internazionale», il cui modello è stabilito dal Direttore generale nelle lingue indicate dall'Assemblea.

b) Qualsiasi parola o qualsiasi lettera iscritta nella ricevuta in caratteri diversi dai caratteri latini deve anche figurarvi, mediante traslitterazione, in caratteri latini.

c) La ricevuta porta la firma della persona competente o delle persone competenti per rappresentare l'autorità internazionale di deposito o di qualsiasi altro impiegato di tale autorità debitamente autorizzato da detta persona o dette persone.

7.3 *Contenuto in caso di deposito iniziale*

La ricevuta di cui alla regola 7.1, rilasciata in caso di deposito iniziale, indica che essa è rilasciata dall'istituzione di deposito nella sua qualità di autorità internazionale di deposito in virtù del Trattato e contiene almeno le indicazioni seguenti:

i) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la data del deposito iniziale qual è definita alla regola 6.4 *c)*;

iv) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;

v) il numero d'ordine attribuito al deposito dall'autorità internazionale di deposito;

vi) quando la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1 *a)* comporta la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo, una menzione di questo fatto.

7.4 *Contenuto in caso di nuovo deposito*

La ricevuta di cui alla regola 7.1, rilasciata in caso di nuovo deposito effettuato in virtù dell'articolo 4, è accompagnata da una copia della ricevuta relativa al deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2*c)*) e da una copia della più recente dichiarazione concernente la vitalità del microrganismo oggetto del deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2*c)*) e indicante che il microrganismo è vitale, e contiene almeno:

i) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la data del nuovo deposito qual è definita alla regola 6.4*c)*;

iv) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;

v) il numero d'ordine attribuito al nuovo deposito dall'autorità internazionale di deposito;

vi) l'indicazione della ragione determinante e della data determinante, menzionate dal depositante in virtù della regola 6.2*a)*ii);

vii) qualora venisse applicata la regola 6.2*a)*iii), una menzione del fatto che il depositante ha indicato una descrizione scientifica e/o una designazione tassonomica proposta;

viii) il numero d'ordine attribuito al deposito anteriore (ai sensi della regola 6.2*c)*).

7.5 *Ricevuta in caso di trasferimento*

L'autorità internazionale di deposito alla quale, in virtù della regola 5.1 *a)* i), vengono trasferiti campioni di microrganismi rilascia al depositante, per ogni deposito in relazione con il quale un campione viene trasferito, una ricevuta indicante che essa è rilasciata dall'istituzione di deposito nella sua qualità di autorità internazionale di deposito in virtù del Trattato e contenente almeno:

i) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la data alla quale il campione trasferito è stato ricevuto dall'autorità internazionale di deposito (data del trasferimento);

iv) il segno d'identificazione (numero, simbolo, ecc.) dato dal depositante al microrganismo;

v) il numero d'ordine attribuito dall'autorità internazionale di deposito;

vi) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito dalla quale è stato effettuato il trasferimento;

vii) il numero d'ordine attribuito dall'autorità internazionale di deposito dalla quale è stato effettuato il trasferimento;

viii) quando la dichiarazione scritta di cui alla regola 6.1*a)* o 6.2*a)* comportava la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo, o quando tale descrizione scientifica e/o tale designazione tassonomica proposta sono state indicate o modificate successivamente in virtù della regola 8.1, una menzione di questo fatto.

7.6 *Comunicazione della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta*

A richiesta di qualsiasi parte avente diritto alla consegna di un campione del microrganismo in virtù delle regole 11.1, 11.2 o 11.3, l'autorità internazionale di deposito comunica a tale parte la più recente descri-

zione scientifica e/o la più recente designazione tassonomica proposta, di cui alle regole 6.1 *b)*, 6.2 *a)* iii) o 8.1 *b)* iii).

Regola 8

Indicazione successiva o modificazioni della descrizione scientifica e/o della designazione tassonomica proposta

8.1 *Comunicazione*

a) Quando, in relazione con il deposito di un microrganismo, la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica del microrganismo non sono state indicate, il depositante può indicarle successivamente o, se esse sono state indicate, modificarle.

b) Una tale indicazione successiva o una tale modificazione è fatta mediante una comunicazione scritta, munita della firma del depositante, indirizzata all'autorità internazionale di deposito e contenente:

i) il nome e l'indirizzo del depositante,

ii) il numero d'ordine attribuito da detta autorità;

iii) la descrizione scientifica e/o la designazione tassonomica proposta del microrganismo;

iv) in caso di modificazione, la precedente descrizione scientifica e/o la precedente designazione tassonomica proposta.

8.2 *Attestazione*

A richiesta del depositante che ha fatto la comunicazione di cui alla regola 8.1, l'autorità internazionale di deposito gli rilascia un'attestazione indicante i dati contemplati alla regola 8.1 *b)* i) a iv) e la data del ricevimento di questa comunicazione.

Regola 9

Conservazione dei microrganismi

9.1 *Durata della conservazione*

Qualsiasi microrganismo depositato presso un'autorità internazionale di deposito è conservato da quest'ultima, con tutte le cure necessarie alla sua vitalità e all'assenza di contaminazione, per un periodo di almeno cinque anni dopo il ricevimento, da parte di detta autorità, della più recente richiesta di consegna di un campione del microrganismo depositato e, in ogni caso, per un periodo di almeno 30 anni dopo la data del deposito.

9.2 *Segreto*

L'autorità internazionale di deposito non dà a nessuno informazioni sul fatto di sapere se un microrganismo è stato depositato presso di essa

in virtù del Trattato. Inoltre, essa non dà a nessuno informazioni concernenti un qualsiasi microrganismo depositato presso di essa in virtù del Trattato salvo ad un'autorità o ad una persona fisica o giuridica che ha il diritto di ottenere un campione di tale microrganismo in virtù della regola 11 e fatte salve le stesse condizioni di quelle previste in tale regola.

Regola 10

Controllo della vitalità e dichiarazione sulla vitalità

10.1 *Obbligo del controllo*

L'autorità internazionale di deposito controlla la vitalità di ciascun microrganismo depositato presso di essa:

i) a breve scadenza dopo qualsiasi deposito di cui alla regola 6 o qualsiasi trasferimento di cui alla regola 5.1;

ii) a intervalli ragionevoli, secondo il tipo di microrganismo e le condizioni di conservazione applicabili, oppure in qualsiasi momento se ciò fosse necessario per ragioni tecniche;

iii) in qualsiasi momento, a richiesta del depositante.

10.2 *Dichiarazione sulla vitalità*

a) L'autorità internazionale di deposito rilascia una dichiarazione sulla vitalità del microrganismo depositato:

i) al depositante, a breve scadenza dopo qualsiasi deposito di cui alla regola 6 o qualsiasi trasferimento di cui alla regola 5.1;

ii) al depositante, a sua richiesta, in qualsiasi momento dopo il deposito o il trasferimento;

iii) a qualsiasi ufficio di proprietà industriale, a qualsiasi altra autorità, o a qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal depositante, a cui sono stati consegnati, conformemente alla regola 11, campioni del microrganismo depositato, a sua richiesta, contemporaneamente a tale consegna o in qualsiasi momento dopo di essa.

b) La dichiarazione sulla vitalità indica se il microrganismo è o non è più vitale e contiene:

i) il nome e l'indirizzo dell'autorità internazionale di deposito che la rilascia;

ii) il nome e l'indirizzo del depositante;

iii) la data di cui alla regola 7.3 iii) o, se un nuovo deposito o un trasferimento sono stati effettuati, la più recente delle date di cui alle regole 7.4 iii) e 7.5 iii);

iv) il numero d'ordine attribuito da detta autorità internazionale di deposito;

v) la data del controllo al quale essa si riferisce;

vi) informazioni sulle condizioni nelle quali è stato effettuato il controllo di vitalità, sempre che queste informazioni siano state domandate dal destinatario della dichiarazione sulla vitalità e che i risultati del controllo siano stati negativi.

c) Qualora venisse applicato il paragrafo *a)* ii) o iii), la dichiarazione sulla vitalità si riferisce al più recente controllo di vitalità.

d) Per quanto concerne la forma, le lingue e la firma, la regola 7.2 si applica per analogia alla dichiarazione sulla vitalità.

e) La dichiarazione sulla vitalità è rilasciata gratuitamente nel caso contemplato al paragrafo *a)* i) o se è richiesta da un ufficio di proprietà industriale. Per qualsiasi altra dichiarazione sulla vitalità la tassa dovuta in virtù della regola 12.1 *a)* iii) è a carico della parte che richiede la dichiarazione e deve essere pagata prima della presentazione della richiesta o al momento di tale presentazione.

Regola 11

Consegna di campioni

11.1 *Consegna di campioni agli uffici di proprietà industriale interessati*

L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato all'ufficio della proprietà industriale di ogni Stato contraente o di ogni organizzazione intergovernativa di proprietà industriale, a richiesta di questo ufficio, sempre che la richiesta sia accompagnata da una dichiarazione ai termini della quale:

i) una domanda con riferimento al deposito del microrganismo è stata presentata presso questo ufficio in vista del rilascio di un brevetto e il suo oggetto si riferisce al microrganismo o alla sua utilizzazione;

ii) tale domanda è pendente dinanzi a questo ufficio o ha dato luogo al rilascio di un brevetto;

iii) il campione è necessario ai fini di una procedura in materia di brevetti avente effetto in questo Stato contraente o in questa organizzazione o nei suoi Stati membri;

iv) il campione e qualsiasi informazione che lo accompagna o che ne risulta saranno utilizzati soltanto ai fini di detta procedura in materia di brevetti.

11.2 *Consegna di campioni al depositante o con la sua autorizzazione*

L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato:

i) al depositante, a sua richiesta;

ii) a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte autorizzata»), a richiesta di tale parte, sempre che la richiesta sia accompagnata da una dichiarazione del depositante che autorizza tale consegna di campioni.

11.3 *Consegna di campioni alle parti che vi hanno diritto*

a) L'autorità internazionale di deposito consegna un campione di qualsiasi microrganismo depositato a qualsiasi autorità o a qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte certificata»), a richiesta di tale parte, sempre che la richiesta sia fatta su un formulario il cui contenuto è fissato dall'Assemblea e che un ufficio di proprietà industriale certifichi in questo formulario:

i) che una domanda con riferimento al deposito del microrganismo è stata presentata presso questo ufficio in vista del rilascio di un brevetto e che il suo oggetto si riferisce al microrganismo o alla sua utilizzazione;

ii) che, salvo in caso d'applicazione della seconda frase del punto iii), una pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti è stata fatta da parte di questo ufficio;

iii) sia che la parte certificata ha diritto ad un campione del microrganismo in virtù della normativa disciplinante la procedura in materia di brevetti dinanzi a questo ufficio e che, se tale normativa fa dipendere il diritto al campione da certe condizioni, questo ufficio si è assicurato che tali condizioni sono state effettivamente soddisfatte, sia che la parte certificata ha apposto la sua firma su un formulario dinanzi a questo ufficio e che, in seguito alla firma di tale formulario, le condizioni per la consegna di un campione alla parte certificata sono considerate soddisfatte conformemente alla normativa disciplinante la procedura in materia di brevetti dinanzi a questo ufficio: se la parte certificata ha diritto al campione in virtù di tale normativa prima di una pubblicazione ai fini della procedura in materia di brevetti da parte di detto ufficio e se una tale pubblicazione non è ancora stata effettuata, la certificazione lo indica esplicitamente e menziona, citandola nel modo usuale, la disposizione applicabile di tale normativa, ivi compresa qualsiasi decisione giudiziaria.

b) Per quanto concerne i brevetti rilasciati e pubblicati da qualsiasi ufficio di proprietà industriale, tale ufficio può comunicare periodicamente ad ogni autorità internazionale di deposito elenchi dei numeri

d'ordine attribuiti da questa autorità ai depositi di microrganismi ai quali è fatto riferimento in tali brevetti. A richiesta di qualsiasi autorità o di qualsiasi persona fisica o giuridica (qui appresso denominata «la parte richiedente»), l'autorità internazionale di deposito consegna ad essa un campione di qualsiasi microrganismo il cui numero d'ordine è stato in tal modo comunicato. Riguardo ai microrganismi depositati i cui numeri d'ordine sono stati in tal modo comunicati, questo ufficio non è tenuto a fornire la certificazione di cui alla regola 11.3 *a)*.

11.4 *Regole comuni*

a) Qualsiasi richiesta, dichiarazione, certificazione o comunicazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3:

i) è redatta in francese, in inglese, in russo o in spagnolo se è indirizzata ad un'autorità internazionale di deposito la cui lingua ufficiale è o le cui lingue ufficiali comprendono rispettivamente il francese, l'inglese, il russo o lo spagnolo; tuttavia, quando essa deve essere redatta in russo o in spagnolo, essa può essere presentata in francese o in inglese invece di esserlo in russo o in spagnolo e, se essa è presentata in tal modo, l'Ufficio internazionale prepara a breve scadenza e gratuitamente, a domanda della parte interessata di cui alle regole anzidette o dell'autorità internazionale di deposito, una traduzione certificata conforme in russo o in spagnolo;

ii) è redatta, in tutti gli altri casi, in francese o in inglese; tuttavia, essa può essere redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dell'autorità internazionale di deposito invece di esserlo in francese o in inglese.

b) Nonostante il paragrafo *a)*, qualora la richiesta di cui alla regola 11.1 sia fatta da un ufficio di proprietà industriale la cui lingua ufficiale è il russo o lo spagnolo, tale richiesta può essere redatta rispettivamente in russo o in spagnolo, e l'Ufficio internazionale prepara a breve scadenza e gratuitamente, a domanda di questo ufficio o dell'autorità internazionale di deposito che ha ricevuto detta richiesta, una traduzione certificata conforme in francese o in inglese.

c) Qualsiasi richiesta, dichiarazione, certificazione o comunicazione di cui alle regole 11.1, 11.2,e 11.3 è per iscritto, firmata e datata.

d) Qualsiasi richiesta, dichiarazione o certificazione di cui alle regole 11.1, 11.2 e 11.3 *a)* contiene le seguenti indicazioni:

i) il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale che presenta la richiesta, della parte autorizzata o della parte certificata rispettivamente;

ii) il numero d'ordine attribuito al deposito;

iii) nel caso della regola 11.1, la data e il numero della domanda o del brevetto che fa riferimento al deposito;

iv) nel caso della regola 11.3 *a)*, le indicazioni di cui al punto iii) nonché il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale che ha fatto la certificazione di cui a detta regola.

e) Qualsiasi richiesta di cui alla regola 11.3 *b)* contiene le seguenti indicazioni:

i) il nome e l'indirizzo della parte richiedente;

ii) il numero d'ordine attribuito al deposito.

f) L'autorità internazionale di deposito contrassegna con il numero d'ordine attribuito al deposito il recipiente contenente il campione consegnato e acclude al recipiente una copia della ricevuta di cui alla regola 7, l'indicazione delle eventuali proprietà del microrganismo che presentano o possono presentare dei pericoli per la salute o l'ambiente e, a richiesta, l'indicazione delle condizioni utilizzate dall'autorità internazionale di deposito per coltivare e conservare il microrganismo.

g) L'autorità internazionale di deposito che ha consegnato un campione ad una parte interessata diversa dal depositante notifica al depositante, per iscritto e a breve scadenza, questo fatto, la data alla quale il campione è stato consegnato nonché il nome e l'indirizzo dell'ufficio della proprietà industriale, della parte autorizzata, della parte certificata o della parte richiedente a cui è stato consegnato il campione. Questa notificazione è accompagnata da una copia della corrispondente richiesta, di qualsiasi dichiarazione presentata in virtù della regola 11.1 o 11.2 ii) in relazione con tale richiesta e di qualsiasi formulario o richiesta munito della firma della parte richiedente conformemente alla regola 11.3.

h) La consegna di campioni contemplata alla regola 11.1 è gratuita. In caso di consegna di campioni in virtù della regola 11.2 o 11.3, la tassa dovuta in virtù della regola 12.1 *a)* iv) è, secondo il caso, a carico del depositante, della parte autorizzata, della parte certificata o della parte richiedente, e deve essere pagata prima della presentazione della richiesta o al momento di tale presentazione.

11.5 *Modificazione delle regole 11.1 e 11.3 quando si applicano a domande internazionali*

Quando una domanda è stata depositata in quanto domanda internazionale secondo il Trattato di cooperazione in materia di brevetti, il riferimento, contenuto nelle regole 11.1 i) e 11.3 *a)* i), alla presentazione della domanda presso l'ufficio della proprietà industriale è considerato come un riferimento alla designazione nella domanda interna-

zionale dello Stato contraente per il quale l'ufficio della proprietà industriale è l'«ufficio designato» ai sensi di detto Trattato, e la certificazione di una pubblicazione richiesta dalla regola 11.3*a)*ii) è, a scelta dell'ufficio della proprietà industriale, sia una certificazione della pubblicazione internazionale effettuata in virtù di detto Trattato sia la certificazione di una pubblicazione effettuata dall'ufficio della proprietà industriale.

Regola 12

Tasse

12.1 *Generi e importi*

a) L'autorità internazionale di deposito può, per quanto concerne la procedura prevista dal Trattato e dal presente Regolamento d'esecuzione, riscuotere una tassa:

i) per la conservazione;

ii) per il rilascio dell'attestazione di cui alla regola 8.2;

iii) fatta salva la regola 10.2 *e)*, prima frase, per il rilascio di dichiarazioni sulla vitalità;

iv) fatta salva la regola 11.4*h)*, prima frase, per la consegna di campioni;

v) per la comunicazione d'informazioni in virtù della regola 7.6.

b) La tassa di conservazione vale per l'intero periodo durante il quale, conformemente alla regola 9.1, il microrganismo è conservato.

c) L'importo di qualsiasi tassa non deve dipendere dalla nazionalità o dal domicilio del depositante, né dalla nazionalità o dal domicilio dell'autorità o della persona fisica o giuridica che richiede il rilascio di una dichiarazione sulla vitalità e la consegna di campioni.

12.2 *Modificazione degli importi*

a) Qualsiasi modificazione dell'importo delle tasse riscosse dall'autorità internazionale di deposito è notificata al Direttore generale dallo Stato contraente o dall'organizzazione intergovernativa di proprietà industriale che ha fatto la dichiarazione di cui all'articolo 7.1) riguardo a tale autorità. Fatto salvo il paragrafo *c)*, la notificazione può contenere l'indicazione della data a decorrere dalla quale le nuove tasse sono applicabili.

b) Il Direttore generale notifica a breve scadenza a tutti gli Stati contraenti e a tutte le organizzazioni intergovernative di proprietà industriale qualsiasi notificazione ricevuta in virtù del paragrafo *a)* nonché la sua data effettiva in virtù del paragrafo *c)*; la notificazione fatta dal Di-

rettore generale e la notificazione che egli ha ricevuto sono pubblicate a breve scadenza dall'Ufficio internazionale.

c) Le nuove tasse sono applicabili a decorrere dalla data indicata in virtù del paragrafo *a)*; tuttavia, quando la modificazione consiste in un aumento degli importi delle tasse o quando non è stata indicata nessuna data, le nuove tasse sono applicabili dal trentesimo giorno a decorrere dalla pubblicazione della modificazione da parte dell'Ufficio internazionale.

Regola 12bis

Computo dei termini

12bis.1 *Termini espressi in anni*

Se un termine è di uno o più anni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade, nell'anno successivo da considerare e nel mese omonimo di quello dell'evento, il giorno con il medesimo numero di quello dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.

12bis.2 *Termini espressi in mesi*

Se un termine è di uno o più mesi, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade, nel mese successivo da considerare, il giorno con il medesimo numero del giorno dell'evento; tuttavia, se il mese da considerare non presenta il giorno con il medesimo numero, il termine scade l'ultimo giorno di questo mese.

12bis.3 *Termini espressi in giorni*

Se un termine consta in un certo numero di giorni, esso decorre dal giorno che segue quello in cui l'evento considerato è avvenuto e scade il giorno corrispondente all'ultimo giorno da computare.

Regola 13

Pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale

13.1 *Forma della pubblicazione*

Qualsiasi pubblicazione da parte dell'Ufficio internazionale prevista nel Trattato o nel presente Regolamento d'esecuzione è fatta nella rivista mensile dell'Ufficio internazionale prevista nella Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale.

13.2 *Contenuto*

a) Almeno nel primo numero di ogni annata di tale rivista è pubblicato un elenco aggiornato delle autorità internazionali di deposito, indicante per ognuna di esse i tipi di microrganismi che possono esservi depositati e l'importo delle tasse che essa riscuote.

b) Informazioni complete su ognuno dei seguenti fatti sono pubblicate una sola volta, nel primo numero di tale rivista che esce dopo il verificarsi del fatto:

i) ogni acquisizione, cessazione o limitazione dello status di autorità internazionale di deposito e i provvedimenti presi in relazione con tale cessazione o tale limitazione;

ii) ogni estensione di cui alla regola 3.3;

iii) ogni interruzione delle funzioni di un'autorità internazionale di deposito, ogni rifiuto di accettare taluni tipi di microrganismi e i provvedimenti presi in relazione con tale interruzione o tale rifiuto;

iv) ogni modificazione delle tasse riscosse da un'autorità internazionale di deposito;

v) ogni esigenza comunicata conformemente alla regola 6.3*b)* ed ogni modificazione della stessa.

Regola 14

Spese delle delegazioni

14.1 *Copertura delle spese*

Le spese di ciascuna delegazione partecipante ad una riunione dell'Assemblea o ad un comitato, un gruppo di lavoro o ad un'altra riunione trattante questioni di competenza dell'Unione sono a carico dello Stato o dell'organizzazione che l'ha designata.

Regola 15

Quorum non raggiunto in seno all'Assemblea

15.1 *Voto per corrispondenza*

a) Nel caso previsto all'articolo 10.5) *b)*, il Direttore generale comunica le decisioni dell'Assemblea, escluse quelle che concernono la procedura dell'Assemblea, agli Stati contraenti che non erano rappresentati al momento dell'adozione della decisione, invitandoli ad esprimere per iscritto entro tre mesi dalla data di detta comunicazione, il loro voto o la loro astensione.

b) Se, alla scadenza di questo termine, il numero degli Stati contraenti che hanno espresso in tal modo il loro voto o la loro astensione risulta uguale al numero degli Stati contraenti che mancavano per il conseguimento del quorum al momento dell'adozione della decisione, quest'ultima diventa esecutiva, purché nel contempo sia stata raggiunta la maggioranza necessaria.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 983):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 16 ottobre 1984.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 1984, con pareri delle commissioni 2ª e 10ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 gennaio 1985.
Relazione scritta annunciata il 29 gennaio 1985 (atto n. 983/A - relatore: sen. TAVIANI).
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2644):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 17 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, IV, V, VIII, XII e XIV.
Esaminato dalla III commissione il 19 giugno 1985.
Relazione scritta annunciata l'8 luglio 1985 (atto n. 2644/A - relatore: sen. PUJIA).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **611.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli atti internazionali di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformità all'articolo 54 della convenzione.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

CONVENZIONE CONSOLARE
tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca

La Repubblica Italiana e la Repubblica Democratica Tedesca, nel desiderio di regolare le relazioni consolari tra i due Stati e sviluppare ulteriormente dette relazioni nello spirito di amicizia e collaborazione, hanno deciso di concludere la presente Convenzione consolare e a tale scopo hanno nominato quali plenipotenziari:

Il Presidente della Repubblica Italiana:

l'on. Dott. Emilio COLOMBO, Ministro degli Affari Esteri;

Il Consiglio di Stato della Repubblica Democratica Tedesca:

il Signor Oskar FISCHER, Ministro per gli Affari Esteri,

i quali, dopo aver scambiato i pieni poteri, trovati in buona e dovuta forma, hanno convenuto quanto segue:

CAPITOLO I

Definizioni

Articolo 1

Ai fini della presente Convenzione le espressioni seguenti si intendono come è precisato qui di seguito:

1. «Ufficio consolare» designa ogni Consolato generale, Consolato, Vice Consolato, e Agenzia consolare;

2. «circoscrizione consolare» designa il territorio attribuito ad un Ufficio consolare per l'esercizio delle funzioni consolari;

3. «Capo dell'Ufficio consolare» designa il funzionario consolare incaricato di agire in tale qualità;

4. «funzionario consolare» designa ogni persona, compreso il Capo dell'Ufficio consolare, incaricata dell'esercizio di funzioni consolari;

5. «impiegato consolare» designa ogni persona impiegata nei servizi amministrativi o tecnici di un Ufficio consolare;

6. «membro del personale di servizio» designa ogni persona adibita al servizio domestico di un Ufficio consolare;

7. «membro del personale consolare» designa ogni funzionario consolare, impiegato consolare o membro del personale di servizio;

8. «membro del personale privato» designa ogni persona impiegata esclusivamente al servizio privato di un membro del personale consolare;

9. «membro della famiglia» designa il coniuge di un membro del personale consolare, i suoi figli e genitori, nonchè quelli del coniuge, qualora vivano nel domicilio ed a carico del membro del personale consolare;

10. «locali consolari» designa gli edifici, le parti di edifici ed i terreni annessi utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, chiunque ne sia il proprietario;

11. «archivio consolare» comprende tutta la corrispondenza di servizio, il materiale e gli strumenti di cifra, i documenti, i registri, i libri ed i mezzi tecnici di lavoro dell'Ufficio consolare, nonchè i mobili destinati a proteggerli ed a conservarli.

CAPITOLO II

Apertura di uffici consolari, nomina e revoca di funzionari consolari

Articolo 2

1. Un Ufficio consolare può essere aperto nel territorio dello Stato di residenza soltanto con il consenso di quest'ultimo.

2. La sede, la classe, la circoscrizione consolare nonché il numero dei membri del personale consolare vengono convenuti tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza.

3. Ulteriori modifiche alla sede dell'Ufficio consolare, alla sua classe o alla sua circoscrizione, possono essere apportate dallo Stato di invio soltanto con l'assenso dello Stato di residenza.

4. L'apertura di un ufficio, facente parte di un Ufficio consolare già esistente, al di fuori della sede di quest'ultimo, richiede il consenso espresso e preliminare dello Stato di residenza.

Articolo 3

1. Il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso all'esercizio delle sue funzioni con l'accordo dello Stato di residenza manifestato nella forma di un *exequatur*, dopo la presentazione delle lettere patenti. Prima della nomina, lo Stato di invio chiede per via diplomatica l'assenso dello Stato di residenza sulla persona del Capo dell'Ufficio consolare e trasmette a quest'ultimo Stato, per la stessa via, le lettere patenti.

2. Le lettere patenti devono attestare nome, cognome e grado del Capo dell'Ufficio consolare, come pure la circoscrizione consolare e la sede dell'Ufficio consolare.

3. Qualora uno Stato rifiuti di concedere l'*exequatur*, non è tenuto a comunicarne i motivi allo Stato di invio.

4. In attesa della concessione dell'*exequatur*, il Capo dell'Ufficio consolare può essere ammesso provvisoriamente all'esercizio delle sue funzioni. In questo caso, le disposizioni della presente Convenzione gli sono applicabili.

Articolo 4

1. Se il Capo dell'Ufficio consolare è impedito per una qualsiasi ragione nell'esercizio delle sue funzioni o se il suo posto è vacante, lo Stato di invio può incaricare un funzionario consolare dello stesso Ufficio, di un altro Ufficio, ovvero un membro del personale diplomatico della sua missione diplomatica, delle funzioni di reggente temporaneo dell'Ufficio consolare. Il nome e cognome di questa persona sono preventivamente comunicati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

2. Il reggente temporaneo dell'Ufficio consolare gode degli stessi diritti, privilegi ed immunità previsti dalla presente Convenzione per il Capo dell'Ufficio consolare.

3. Qualora un membro del personale diplomatico della rappresentanza diplomatica dello Stato di invio venga nominato reggente temporaneo dell'Ufficio consolare, alle condizioni previste al paragrafo 1, egli continua a godere dei privilegi ed immunità diplomatiche, fino a quando lo Stato di residenza non vi si opponga.

Articolo 5

Non appena il Capo dell'Ufficio consolare è ammesso, anche a titolo provvisorio, all'esercizio delle sue funzioni, lo Stato di residenza ne informa immediatamente le autorità della circoscrizione consolare e prende le

misure necessarie affinché egli possa esercitare le funzioni inerenti alla sua carica e beneficiare del trattamento previsto dalla presente Convenzione.

Articolo 6

Funzionario consolare può essere soltanto un cittadino dello Stato di invio che non abbia la residenza nello Stato di residenza.

Articolo 7

1. Lo Stato di residenza può in ogni momento, senza doverne comunicare i motivi, informare lo Stato di invio che un funzionario consolare è «persona non grata» o che un qualsiasi altro membro del personale consolare non è accettabile. In tal caso lo Stato di invio richiamerà la persona in questione e porrà fine alle sue funzioni nell'Ufficio consolare. Se lo Stato di residenza fa tale comunicazione prima che la persona nominata funzionario consolare, ovvero altro membro del personale consolare, giungano nel proprio territorio, lo Stato di invio deve revocare il provvedimento.

2. Se lo Stato di invio non adempie entro un termine ragionevole agli obblighi che ad esso incombono in applicazione del paragrafo 1, lo Stato di residenza può ritirare l'*exequatur* alla persona in questione ovvero non considerarla più come membro del personale consolare.

Articolo 8

1. Al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza viene notificato per iscritto:

a) la nomina e l'entrata in servizio dei membri del personale consolare, il giorno del loro arrivo e della loro partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni, nonché ogni modifica relativa al loro *status* che possa verificarsi nel corso del servizio all'Ufficio consolare;

b) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri della famiglia di un membro del personale consolare ed il fatto che una persona divenga o cessi di essere membro della predetta famiglia;

c) il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva dei membri del personale privato e la fine del loro servizio;

d) l'inizio e la cessazione del servizio delle persone residenti nello Stato di residenza in quanto membri del personale consolare o in quanto membri del personale privato.

2. Il giorno dell'arrivo e della partenza definitiva devono formare oggetto di una notifica preventiva entro un termine ragionevole.

Articolo 9

Le funzioni di un membro del personale consolare hanno termine in particolare a seguito:

a) della notifica dello Stato di invio allo Stato di residenza del fatto che le funzioni sono venute a cessare;

b) del ritiro dell'*exequatur*;

c) della notifica dello Stato di residenza allo Stato di invio che esso non considera più la persona in questione come membro del personale consolare, nei casi previsti dall'articolo 7, paragrafo 2.

Capitolo III

Facilitazioni, privilegi ed immunità

Articolo 10

1. Lo Stato di residenza concede all'Ufficio consolare, ai funzionari consolari ed agli altri membri del personale consolare ogni facilitazione per l'esercizio delle loro funzioni e compiti. Esso prende tutte le misure necessarie affinché l'Ufficio consolare, i funzionari consolari e gli impiegati consolari possano godere dei diritti, privilegi ed immunità previsti nella presente Convenzione.

2. Lo Stato di residenza tratta i funzionari consolari col rispetto che è loro dovuto e prende le misure necessarie per assicurare la loro protezione, la loro libertà e dignità.

Articolo 11

1. Lo Stato di invio ha il diritto di esporre nello Stato di residenza la propria bandiera ed usare il proprio stemma, nonché la denominazione dell'Ufficio consolare nella propria lingua ed in quella dello Stato di residenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

2. La bandiera nazionale dello Stato di invio può essere esposta sull'edificio dell'Ufficio consolare, nonché sulla residenza del Capo dell'Ufficio consolare. Il Capo dell'Ufficio consolare può esporre la bandiera nazionale sul suo mezzo di trasporto quando quest'ultimo è utilizzato per le necessità del servizio.

3. Nell'esercizio del diritto concesso dal presente articolo, vengono osservate leggi, regolamenti ed usi dello Stato di residenza.

Articolo 12

1. Lo Stato di residenza, nell'ambito delle sue leggi e regolamenti, facilita allo Stato di invio l'acquisto o la locazione nel suo territorio dei locali necessari all'Ufficio consolare.

2. Se è necessario, lo Stato di residenza aiuta ad ottenere abitazioni convenienti per i membri del personale consolare.

Articolo 13

1. Il Capo di un Ufficio consolare gode dell'inviolabilità e dell'immunità dalla giurisdizione dello Stato di residenza previste dalla Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 per gli agenti diplomatici.

2. Oltre alle eccezioni già previste nella menzionata Convenzione, il Capo dell'Ufficio consolare non è immune dalla giurisdizione per le azioni civili:

a) che hanno origine da un contratto da lui concluso, nel quale egli non ha agito né direttamente né indirettamente per incarico dello Stato di invio;

b) che concernono la responsabilità civile per danni causati da un incidente provocato da un mezzo di trasporto.

3. Misure di esecuzione contro il Capo dell'Ufficio consolare possono essere adottate soltanto nei casi previsti dall'articolo 31 della menzionata Convenzione di Vienna, nonché dal paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che ciò sia possibile senza pregiudicare l'inviolabilità della persona.

Articolo 14

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari sono esenti dalla giurisdizione dello Stato di residenza per atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per azioni civili risultanti da un contratto concluso da un funzionario consolare o un impiegato consolare, nel quale quest'ultimo non ha esplicitamente ne implicitamente dichiarato di agire come rappresentante dello Stato di invio, o per azioni concernenti la responsabilità civile per danni causati da un incidente provocato nello Stato di residenza da un mezzo di trasporto.

3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano per un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni.

4. I funzionari consolari e gli impiegati consolari non possono essere ne arrestati ne subire altra limitazione nella loro libertà personale, a meno che siano imputati, mediante provvedimento dell'autorità giudiziaria, di un reato doloso punibile, secondo le leggi dello Stato di residenza, con una pena non inferiore nel massimo a 5 anni, o che si tratti dell'esecuzione di una condanna disposta con una sentenza passata in giudicato per un tale reato.

5. Le autorità competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il Capo dell'Ufficio consolare dei casi di limitazione della libertà personale di funzionari consolari, di impiegati consolari e dei membri delle rispettive famiglie, nonché delle procedure penali intentate contro di loro.

Articolo 15

1. Un membro del personale consolare può essere chiamato a rispondere come testimonio in un procedimento avanti ad organi giurisdizionali. Egli non è però obbligato a deporre su fatti relativi all'esercizio delle funzioni consolari né a produrre la corrispondenza ed i documenti ufficiali relativi. Egli e ugualmente autorizzato a rifiutarsi di testimoniare, in qualità di esperto, sul diritto dello Stato di invio.

2. Se il funzionario consolare rifiuta di comparire o di testimoniare, nessuna misura coercitiva può essergli applicata.

3. L'organo giurisdizionale che richiede la testimonianza di un funzionario consolare non deve intralciare l'adempimento delle sue funzioni. Esso può raccogliere la testimonianza presso la residenza del funzionario o presso l'Ufficio consolare.

4. I membri della famiglia di un membro del personale consolare non sono obbligati a deporre come testimoni su fatti connessi con l'attività dell'Ufficio consolare.

Articolo 16

1. Lo Stato di invio può rinunciare ai diritti, privilegi ed immunità previsti agli articoli 13, 14 e 15.

2. La rinuncia deve essere comunicata espressamente per ogni singolo caso per iscritto allo Stato di residenza.

3. La rinuncia all'immunità in un procedimento non implica la rinuncia all'immunità relativamente all'esecuzione del giudizio per la quale è necessaria una rinuncia distinta.

4. Se un membro del personale consolare che beneficerebbe dell'immunità dalla giurisdizione civile inizia un giudizio egli non può invocare

l'immunità né dalla giurisdizione né dall'esecuzione nei confronti di ogni domanda riconvenzionale, direttamente connessa alla domanda principale.

Articolo 17

1. I locali consolari, la residenza del Capo dell'Ufficio consolare, nella misura in cui questa si trova nel complesso dell'edificio ove ha sede l'Ufficio consolare, ed i mezzi di trasporto utilizzati esclusivamente ai fini dell'Ufficio consolare, sono inviolabili.

2. Le autorità dello Stato di residenza non possono penetrare nei locali consolari e nella residenza del Capo dell'Ufficio consolare, quale è definita al paragrafo 1, senza il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, del Capo della rappresentanza diplomatica dello Stato d'invio o di una persona designata da uno di essi.

3. Lo Stato di residenza ha l'obbligo di prendere tutte le misure appropriate per impedire che i locali consolari siano occupati o danneggiati, e che la tranquillità dell'Ufficio consolare sia turbata o la sua dignità diminuita.

4. I locali consolari, il loro arredamento ed i beni dell'Ufficio consolare, compresi i suoi mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di espropriazione o requisizione nell'interesse pubblico o ai fini di difesa nazionale.

Articolo 18

Gli archivi e i documenti consolari sono inviolabili in ogni momento ed in qualunque luogo si trovino. Negli archivi consolari possono essere conservati soltanto documenti ufficiali.

Articolo 19

Lo Stato di residenza esenta i membri del personale consolare ed i membri delle loro famiglie da ogni prestazione personale e da ogni servizio di interesse pubblico.

Articolo 20

1. I funzionari consolari e gli impiegati consolari, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti dagli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di soggiorno.

2. Tuttavia le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano né all'impiegato consolare che non sia impiegato permanente dello Stato di invio o che eserciti un'attività privata di carattere lucrativo nello Stato di residenza, né ad un membro della sua famiglia.

Articolo 21

1. Salve restando le disposizioni del paragrafo 3, i membri del personale consolare, per quanto riguarda i servizi che rendono allo Stato di invio, e i membri delle loro famiglie, sono esentati dalle disposizioni sulla assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato di residenza.

2. L'esenzione prevista al paragrafo 1 si applica ugulmente ai membri del personale privato, a condizione:

a) che non siano cittadini dello Stato di residenza o non abbiano ivi la loro residenza permanente;

b) che siano assoggettati alle disposizioni sull'assistenza e previdenza sociale in vigore nello Stato d'invio o in uno Stato terzo.

3. I membri del personale consolare che hanno al proprio servizio persone alle quali non si applica l'esenzione prevista al paragrafo 2, devono osservare le disposizioni dello Stato di residenza sull'assistenza e previdenza sociale.

4. L'esenzione prevista ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria al regime di assistenza e previdenza sociale vigente nello Stato di residenza, sempre che sia ammessa da questo Stato.

Articolo 22

1. I membri del personale consolare, nonché i membri delle loro famiglie, sono esenti da ogni imposta o tassa, personale e reale, statale, regionale e comunale, ad eccezione:

a) delle imposte dirette e tasse che sono incorporate nel prezzo delle merci o dei servizi;

b) delle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato di residenza, salve le esenzioni previste dall'articolo 25;

c) delle imposte e tasse di successione e sui trasferimenti di proprietà percepite dallo Stato di residenza, con riserva delle esenzioni previste dalla lettera *b*) dell'articolo 24;

d) delle imposte e tasse sui redditi privati, ivi compresi gli interessi che hanno la loro origine nello Stato di residenza e delle imposte sul patrimonio prelevate sugli investimenti effettuati in imprese commerciali e finanziarie situate nello Stato di residenza;

e) delle tasse e di altri tributi percepiti in remunerazione di specifici servizi prestati;

f) dei diritti di registrazione, di cancelleria, di ipoteca e di bollo, con riserva delle esenzioni previste dall'articolo 25.

2. Se i membri del personale consolare impiegano cittadini dello Stato di residenza o persone residenti permanentemente nello Stato stesso, debbono rispettare le disposizioni di detto Stato concernenti la percezione delle imposte e tasse.

Articolo 23

1. In conformità alle proprie leggi e regolamenti, lo Stato di residenza autorizza l'importazione ed esportazione degli oggetti qui appresso elencati, e concede per gli stessi la esenzione da ogni diritto di dogana, tassa o altro onere diverso dalle spese di deposito, di trasporto o attinente a servizi analoghi:

a) gli oggetti, comprese le automobili, destinati all'uso ufficiale dell'Ufficio consolare;

b) gli oggetti, comprese le automobili, destinati all'uso personale dei funzionari consolari e dei membri delle loro famiglie, nonchè gli oggetti destinati alla loro prima sistemazione.

Gli articoli di consumo non devono eccedere le quantità necessarie ad una loro utilizzazione diretta da parte degli interessati.

2. Gli impiegati consolari ed i membri del personale di servizio beneficiano dei privilegi ed esenzioni previsti nel paragrafo 1 per quanto concerne gli oggetti importati in occasione della loro prima destinazione. Le stesse disposizioni si applicano anche alla riesportazione degli stessi oggetti.

3. I funzionari consolari e i membri delle loro famiglie sono esenti dalla visita doganale per i bagagli personali che portano seco. Essi non possono essere sottoposti a visita se non nel caso in cui si abbiano serie ragioni di supporre che contengano oggetti diversi da quelli indicati al punto *b*) del paragrafo 1 o oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, ovvero sia sottoposta alle sue leggi e regolamenti di quarantena. In tali casi detta visita può aver luogo soltanto in presenza del funzionario consolare o del membro della sua famiglia interessato.

Articolo 24

In caso di morte di un membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia, lo Stato di residenza è tenuto:

a) a consentire l'esportazione dei beni mobili del defunto ad eccezione di quelli che sono stati acquistati nello Stato di residenza e che sono oggetto di un divieto di esportazione al momento del decesso;

b) a non prelevare diritti di successione o di trasferimento di proprietà, statali, regionali, comunali sui beni mobili che si trovano nello Stato di residenza, unicamente in relazione al soggiorno in detto Stato del defunto nella qualità di membro del personale consolare o di un membro della sua famiglia.

Articolo 25

1. I locali consolari e le abitazioni dei funzionari consolari acquistati o locati, conformemente alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza, sono esenti da ogni imposta e tassa statale, regionale o comunale, purché non si tratti di imposte o tasse percepite in remunerazione di specifici servizi prestati.

2. L'esenzione fiscale prevista al paragrafo 1 non si applica a quelle imposte e tasse che, secondo le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza, sono a carico della persona che ha venduto o locato i suddetti immobili.

Articolo 26

1. Lo Stato di residenza permette e protegge la libertà di comunicazione dell'Ufficio consolare per tutti gli scopi ufficiali. Nel comunicare con il governo, con le missioni diplomatiche e le altre rappresentanze consolari dello Stato di invio, ovunque si trovino, l'Ufficio consolare può impiegare tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compresi corrieri diplomatici o consolari, valigia diplomatica o consolare e messaggi in codice o in cifra. L'installazione e l'attivazione di una stazione radio sono soggette all'autorizzazione dello Stato di residenza.

2. La corrispondenza ufficiale dell'Ufficio consolare è inviolabile. L'espressione «corrispondenza ufficiale» designa tutta la corrispondenza relativa all'Ufficio consolare ed alle sue funzioni.

3. I colli che costituiscono la valigia consolare devono avere dei segni esterni visibili indicanti la loro natura, e possono contenere soltanto la corrispondenza ufficiale, nonché documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso di ufficio. La valigia consolare non deve essere né aperta, né trattenuta. Tuttavia, se le autorità competenti dello Stato di residenza hanno fondati motivi per ritenere che la valigia contenga oggetti diversi dalla corrispondenza ufficiale, o dai documenti ed oggetti destinati esclusivamente all'uso d'ufficio, la valigia può essere rinviata al suo luogo di origine.

4. Al corriere consolare in possesso di documento ufficiale dal quale risultino la sua posizione ed il numero dei colli di corriere vengono concessi da parte dello Stato di residenza gli stessi diritti ed immunità concessi ai corrieri diplomatici dello Stato di invio. Ciò vale anche per il

corriere consolare *ad hoc* le cui immunità cessano, peraltro, dopo che egli ha consegnato la valigia consolare al destinatario.

5. La valigia consolare può essere affidata al comandante di una nave o di un aereo civile che deve giungere ad un punto di entrata — porto o aeroporto — autorizzato. Il comandante deve essere munito di un documento ufficiale attestante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato come corriere consolare. In base ad intese con le autorità locali competenti, e nel rispetto delle misure di sicurezza per i porti e gli aeroporti, l'Ufficio consolare puo incaricare un membro del personale consolare di ritirare o consegnare direttamente e liberamente al comandante della nave o dell'aereo la valigia consolare.

Articolo 27

Fatte salve le proprie leggi e regolamenti, relativi alle zone nelle quali l'accesso e il soggiorno sono vietati o disciplinati, lo Stato di residenza assicura la libertà di movimento e di circolazione sul suo territorio ai membri del personale consolare ed ai membri delle loro famiglie.

Capitolo IV

Funzioni consolari

Articolo 28

Il funzionario consolare ha tra l'altro il compito di:

a) proteggere i diritti e gli interessi dello Stato di invio e dei suoi cittadini, compresi quelli delle persone giuridiche;

b) favorire lo sviluppo di relazioni economiche, commerciali, culturali e scientifiche tra lo Stato di invio e lo Stato di residenza, e incrementare le relazioni amichevoli;

c) informarsi con tutti i mezzi leciti delle condizioni e dell'evoluzione della vita economica, commerciale, culturale e scientifica dello Stato di residenza, riferirne al governo dello Stato di invio e darne informazioni alle persone interessate dello stesso Stato.

Articolo 29

1. Il funzionario consolare può esercitare funzioni consolari soltanto nella circoscrizione consolare. L'esercizio delle funzioni consolari al di fuori della circoscrizione consolare è soggetto al consenso dello Stato di residenza.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni consolari un funzionario consolare può rivolgersi direttamente alle autorità competenti della circoscrizione consolare, nonché agli organi centrali, nelle questioni di esclusiva competenza di questi ultimi.

Articolo 30

1. Il funzionario consolare, conformandosi alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza, ha il diritto di assicurare la rappresentanza appropriata dei cittadini dello Stato di invio davanti ai tribunali e alle altre autorità, e di prendere le misure provvisorie per la tutela dei diritti ed interessi di tali cittadini, allorché questi, a motivo della loro assenza o per ogni altra causa, non possono personalmente difendere in tempo utile i loro diritti ed interessi. Quanto sopra si applica anche alle persone giuridiche dello Stato di invio.

2. L'attività del funzionario consolare prevista al paragrafo 1 termina quando la persona rappresentata designa un rappresentante o assume essa medesima la tutela dei propri diritti ed interessi.

3. Qualora un funzionario consolare assuma i compiti di tutela di cui al paragrafo 1, esso deve rispettare le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 31

I funzionari consolari hanno il diritto:

a) di registrare i cittadini dello Stato di invio;

b) di rilasciare, prorogare, modificare, annullare o ritirare passaporti o altri titoli di viaggio ai cittadini dello Stato di invio;

c) di concedere i visti.

Articolo 32

1. Il funzionario consolare è autorizzato a:

a) redigere gli atti di nascita e di morte dei cittadini dello Stato di invio e rilasciarne i relativi certificati;

b) celebrare i matrimoni, redigere gli atti corrispondenti e rilasciarne i relativi certificati, quando gli sposi sono tutti e due cittadini dello Stato di invio;

c) ricevere le dichiarazioni di riconoscimento di figlio naturale fatte dai cittadini dello Stato di invio;

d) ricevere domande o consegnare documenti su questioni di cittadinanza.

2. Il funzionario consolare informa le autorità competenti dello Stato di residenza sugli atti menzionati al paragrafo 1 qualora le leggi e regolamenti di questo lo esigano.

Articolo 33

Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto:

a) di ricevere tutte le dichiarazioni dei cittadini dello Stato di invio e di certificarle;

b) di redigere, certificare e ricevere in deposito i testamenti ed altri atti dei cittadini dello Stato di invio;

c) di autenticare le firme dei cittadini dello Stato di invio nonché copie di documenti;

d) di tradurre atti e documenti rilasciati dalle autorità dello Stato di invio o dello Stato di residenza nonché di dichiarare conformi le traduzioni, rilasciare copie autentiche e estratti dei detti documenti;

e) legalizzare gli atti rilasciati dalle autorità competenti o dai funzionari dello Stato di residenza e destinati alla utilizzazione nello Stato di invio.

Articolo 34

Nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti dello Stato di invio, il funzionario consolare ha il diritto di compiere le operazioni seguenti:

a) redigere e certificare atti e contratti conclusi tra cittadini dello Stato di invio, sempreché tali atti e contratti non contravvengano all'ordinamento dello Stato di residenza e non riguardino la costituzione, il trasferimento e la cessazione di diritti relativi a beni immobili situati in questo Stato;

b) redigere e certificare atti e contratti, conclusi tra cittadini dello Stato di invio e di Stati terzi, sempre che detti atti e contratti si riferiscano esclusivamente a beni esistenti nello Stato d'invio o riguardino diritti da esercitare o affari da trattare in questo Stato, ed a condizione che tali atti e contratti non contravvengano all'ordinamento dello Stato di residenza.

Articolo 35

1. Il funzionario consolare ha il diritto:

a) di ricevere in deposito da cittadini dello Stato di invio documenti, danaro, valori e altri oggetti loro appartenenti;

b) di ricevere dagli organi dello Stato di residenza, allo scopo di consegnarli ai proprietari, documenti, danaro, valori e altri oggetti smarriti da cittadini dello Stato di invio durante il loro temporaneo soggiorno nello Stato di residenza.

2. Quanto è ricevuto in deposito ai sensi del paragrafo 1 può essere esportato soltanto in conformità alle disposizioni delle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 36

Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 hanno, nello Stato di residenza, lo stesso valore giuridico e la stessa forza probatoria degli atti corrispondenti delle autorità competenti di questo Stato.

Articolo 37

Gli atti menzionati negli articoli 33 e 34 non necessitano di alcuna legalizzazione per essere utilizzati nello Stato di residenza, purché siano provvisti della firma e del timbro ufficiale del funzionario consolare.

Articolo 38

I funzionari consolari hanno il diritto di trasmettere atti giudiziari ed extra giudiziari, e di eseguire le commissioni rogatorie conformemente agli accordi internazionali in vigore o, in mancanza di tali accordi, se ciò e ammesso dalle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 39

1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare della morte di un cittadino dello Stato di invio nello Stato di residenza.

2. Nel caso previsto dal paragrafo 1, gli organi competenti dello Stato di residenza rilasciano il certificato di morte all'Ufficio consolare. Tale rilascio non dà luogo a spese.

3. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare le informazioni sui beni di un cittadino dello Stato di invio deceduto nello Stato di residenza, sulla esistenza di disposizioni testamentarie nonché sugli eredi, legatari o legittimari.

4. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dell'apertura di una successione nello Stato di residenza qualora tra gli eredi, legatari o legittimari vi siano cittadini dello Stato di invio.

Articolo 40

1. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio l'Ufficio consolare dei provvedimenti presi per la protezione dei beni che un cittadino dello Stato di invio deceduto ha lasciato nello Stato di residenza.

2. Se si tratta della successione di un cittadino dello Stato di invio o se cittadini dello Stato di invio possono essere eredi, legatari o legittimari, il funzionario consolare ha il diritto di richiedere agli organi competenti dello Stato di residenza l'adozione di misure atte a proteggere i beni ereditari e di essere presente nell'applicazione di dette misure.

3. Una volta adempiute tutte le formalità della successione, gli organi dello Stato di residenza consegnano ad un funzionario consolare i beni facenti parte della massa ereditaria o l'importo ricavato dalla vendita di questi sempre che l'erede, il legatario o il legittimario sia cittadino dello Stato di invio e non abbia residenza nello Stato di residenza, ed a condizione che:

a) i debiti liquidi ed esigibili in conformità alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza e gravanti sull'eredità siano pagati o garantiti per la quota parte spettante alle persone sopre menzionate;

b) le tasse connesse con l'eredità siano pagate o garantite per la quota parte spettante alle persone sopra menzionate.

Articolo 41

Nel caso in cui un cittadino dello Stato di invio che si trova provvisoriamente nel territorio dello Stato di residenza venga a morire, le autorità competenti dello Stato di residenza consegnano, senza alcuna formalità, ad un funzionario consolare dello Stato di invio gli effetti personali, il denaro e gli oggetti di valore che questi aveva seco, se non possono essere consegnati ad un membro della famiglia o ad un rappresentante. La consegna e, quando ciò sia necessario, l'esportazione dei beni, sono effettuate secondo le leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 42

1. Gli organi competenti dello Stato di residenza comunicano all'Ufficio consolare tutti i casi in cui sia necessario nominare un tutore o curatore per un cittadino dello Stato di invio che è residente nello Stato di residenza.

2. Un funzionario consolare ha il diritto di rivolgersi agli organi competenti dello Stato di residenza per la nomina di un tutore o curatore per un cittadino dello Stato di invio.

3. Un funzionario consolare ha il diritto di proporre agli organi competenti dello Stato di residenza persone adatte per la funzione di tutore o curatore. Gli organi competenti possono rifiutare tale proposta quando vi siano particolari motivi.

Articolo 43

1. I funzionari consolari hanno il diritto di comunicare con i cittadini dello Stato di invio. Questi ultimi hanno lo stesso diritto di comunicare con i funzionari consolari dello Stato di invio e di recarsi presso di loro.

2. Il funzionario consolare può chiedere alle autorità dello Stato di residenza, informazioni sui cittadini dello Stato di invio. Tali informazioni possono essere richieste anche sul capitano ed i membri dell'equipaggio di una nave o di un aereo dello Stato di invio qualora non siano cittadini dello Stato di residenza.

3. Le autorità competenti dello Stato di residenza informano entro 4 giorni l'Ufficio consolare del fermo, dell'arresto o di altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio.

4. Nel termine di 8 giorni dopo il fermo, l'arresto o l'inizio di altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio, un funzionario consolare ha il diritto di recarsi presso il cittadino che sia stato fermato, arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della libertà personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui nonché di provvedere alla sua difesa in giudizio. Nel caso in cui il funzionario consolare richieda tale visita più di 5 giorni dopo il fermo, l'arresto o altra limitazione della libertà personale di un cittadino dello Stato di invio, detta visita deve essere concessa entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta. Altre visite saranno concesse al funzionario consolare almeno una volta al mese. Tale termine può essere derogato quando sussistano particolari motivi.

5. Quando un cittadino dello Stato di invio espia una pena privativa della sua libertà, il funzionario consolare ha il diritto di visitarlo e di intrattenersi con lui almeno una volta al mese.

6. I diritti previsti dai paragrafi da 3 a 5 sono esercitati in conformità con le modalità prescritte dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza, a condizione però che dette leggi e regolamenti non sopprimano i diritti del funzionario consolare previsti dalla presente Convenzione.

7. Gli organi competenti dello Stato di residenza informano senza indugio il cittadino dello Stato di invio che sia stato fermato o arrestato, che sconti una pena detentiva o la cui libertà personale sia stata limitata in altra forma, delle disposizioni contenute nei paragrafi da 3 a 5.

Articolo 44

1. Il funzionario consolare può prestare aiuto e assistenza alle navi marittime e fluviali battenti la bandiera dello Stato di invio che entrano in un porto, o si ancorino in altro luogo nei limiti della circoscrizione consolare. Egli può recarsi a bordo di dette navi una volta che queste siano state ammesse alla libera pratica e comunicare liberamente con il comandante, i membri dell'equipaggio, nonché con i passeggeri cittadini dello Stato di invio.

2. Il comandante di una nave dello Stato di invio che si trova in un porto dello Stato di residenza o un membro dell'equipaggio da lui designato, può essere autorizzato a recarsi presso l'Ufficio consolare, per affari concernenti la navigazione.

3. Senza pregiudizio dei poteri delle autorità dello Stato di residenza, il funzionario consolare può compiere inchieste su ogni fatto accaduto nel corso del viaggio a bordo di una nave dello Stato di invio, interrogare il capitano e i membri dell'equipaggio, verificare i documenti di bordo, ricevere le dichiarazioni concernenti il viaggio ed il luogo di destinazione, dirimere, per quanto le leggi e regolamenti dello Stato di invio lo consentano, le contestazioni di ogni natura tra il comandante ed i membri dell'equipaggio, prendere le misure per il ricovero ospedaliero o il rimpatrio del comandante o di ogni altro membro dell'equipaggio e facilitare l'entrata e l'uscita della nave nonché il suo soggiorno nel porto.Il funzionario consolare può chiedere il concorso e l'assistenza delle autorità competenti dello Stato di residenza nell'esercizio di queste funzioni.

4. Nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di residenza abbiano l'intenzione di effettuare delle visite, investigazioni o atti coercitivi a bordo di una nave dello Stato di invio che si trovi nelle acque territoriali dello Stato di residenza, le dette autorità, prima di procedere a tali atti, devono informare il funzionario consolare affinché egli possa assistervi. Detto avviso deve indicare una data ed un'ora. Se il funzionario consolare non vi ha assistito, può rivolgersi alle autorità competenti dalle quali ricevere tutte le informazioni necessarie sugli atti compiuti. Le disposizioni del presente paragrafo si applicano ugualmente al caso in cui il comandante o un altro membro dell'equipaggio debba essere interrogato per fatti connessi alla nave dello Stato di invio.

5. In casi urgenti o se l'inchiesta è fatta su richiesta del comandante, il funzionario consolare deve essere avvisato senza indugio. A sua domanda, egli viene in questo caso informato ugualmente degli atti dell'inchiesta compiuta in sua assenza.

6. Le disposizioni dei paragrafi 4 e 5 non sono applicabili agli usuali controlli di dogana, di frontiera, d'igiene e di sicurezza portuale.

7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle navi da guerra.

Articolo 45

1. Se una nave dello Stato di invio naufraga o s'incaglia o subisce ogni altra avaria nelle acque territoriali e interne dello Stato di residenza, le autorità competenti dello Stato di residenza informano, senza indugi, l'Ufficio consolare delle misure adottate o previste per il salvataggio dei passeggeri, della nave e del carico. Il funzionario consolare può prestare ogni aiuto alla nave, all'equipaggio e ai passeggeri, nonché adottare le misure per la salvaguardia del carico e la riparazione della nave. Egli può anche chiedere alle autorità dello Stato di residenza di adottare tali misure.

2. Se l'armatore, il comandante o qualsiasi altra persona a ciò autorizzata non è in grado di adottare le disposizioni necessarie per la conservazione e l'amministrazione della nave e del suo carico, un funzionario consolare in nome dell'armatore della nave, può adottare tutte le misure che questi avrebbe potuto prendere allo stesso fine.

3. Le disposizioni del paragrafo 2 si applicano ugualmente ad ogni oggetto appartenente a cittadini od a persone giuridiche dello Stato di invio, proveniente da una nave, trovato sulla costa dello Stato di residenza o in prossimità della stessa, ovvero trasportato in un porto della circoscrizione consolare.

4. Le autorità competenti dello Stato di residenza prestano al funzionario consolare l'assistenza necessaria per tutte le misure da adottare in relazione alle avarie della nave.

5. La nave dello Stato di invio che ha subito un'avaria, il suo carico e le provviste di bordo non sono soggette a diritti di dogana nello Stato di residenza a meno che siano destinati all'uso o al consumo in detto Stato.

Articolo 46

1. Senza pregiudizio dell'osservanza delle disposizioni in vigore nello Stato di residenza, il funzionario consolare può esercitare le funzioni di controllo e di ispezione degli aeromobili civili dello Stato di invio e dei loro equipaggi. Egli può prestare assistenza a questi aeromobili ed ai loro equipaggi.

2. Le disposizioni degli articoli 44 e 45 sono applicabili, per quanto possibile, agli aeromobili civili.

Articolo 47

1. Nello Stato di residenza, l'Ufficio consolare può percepire i diritti che le leggi e i regolamenti dello Stato di invio prevedono per gli atti consolari.

2. Le somme percepite a titolo di quanto previsto al paragrafo 1 sono esenti da ogni imposta o altra tassa nello Stato di residenza.

3. Per quanto riguarda l'uso dei mezzi di comunicazione, sono applicabili per l'Ufficio consolare le stesse tariffe della rappresentanza diplomatica.

Articolo 48

1. Oltre alle funzioni previste dalla presente Convenzione, il funzionario consolare può esercitare anche altre funzioni consolari nella misura in cui non sono contrarie alle leggi ed ai regolamenti dello Stato di residenza.

2. L'Ufficio consolare dello Stato di invio può assumersi, con l'accordo dello Stato di residenza, l'esercizio di funzioni consolari per uno Stato terzo nello Stato di residenza.

Capitolo V

Disposizioni finali

Articolo 49

1. Tutti i membri del personale consolare che beneficiano di facilitazioni, privilegi ed immunità ai sensi della presente Convenzione hanno il dovere di rispettare, senza pregiudizio dei predetti privilegi ed immunità, le leggi ed i regolamenti dello Stato di residenza. Essi hanno inoltre il dovere di non interferire negli affari interni di questo Stato.

2. I locali consolari non possono essere utilizzati in maniera incompatibile con l'esercizio delle funzioni consolari o contraria alle leggi e regolamenti dello Stato di residenza.

Articolo 50

I membri del personale consolare devono conformarsi alla disciplina sull'assicurazione obbligatoria in materia di responsabilità civile vigente nello Stato di residenza.

Articolo 51

I membri della famiglia di un funzionario consolare e di un membro del personale consolare che sono cittadini o residenti permanenti dello Stato di residenza o che vi esercitino un'attività privata di carattere

lucrativo, non beneficiano dei privilegi e delle immunità previsti dalla presente Convenzione. Ciò vale anche per un membro del personale consolare che sia cittadino o residente permanente nello Stato di residenza o che vi eserciti la predetta attività, ad eccezione del rifiuto di testimoniare su fatti relativi all'esercizio della sua funzione ufficiale, previsto dall'articolo 15, paragrafo 1.

Articolo 52

1. Le disposizioni della presente Convenzione si applicano ugualmente all'esercizio delle funzioni consolari da parte della missione diplomatica.

2. I nomi dei membri della missione diplomatica incaricati di funzioni consolari devono essere notificati al Ministero degli Affari Esteri dello Stato di residenza.

3. Le facilitazioni, i privilegi ed immunità dei membri della missione diplomatica menzionati al paragrafo 2, restano disciplinati dalle disposizioni della Convenzione di Vienna concernenti le relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.

Articolo 53

La presente Convenzione sarà ratificata. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Roma.

Articolo 54

La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo allo scambio degli strumenti di ratifica e resterà in vigore fino a quando una delle Parti Contraenti l'abbia denunciata con un preavviso scritto di 6 mesi.

In fede di che i Plenipotenziari delle Parti Contraenti hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berlino, il 27 gennaio 1983, in doppio esemplare, ciascuno in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

Per la	Per la
REPUBBLICA ITALIANA	REPUBBLICA DEMOCRATICA TEDESCA
Emilio Colombo	*Oskar Fischer*

TESTO DELLE LETTERE

S.E. On. Dott. Emilio Colombo
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Berlino, 27 gennaio 1983

Eccellenza,

ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare firmata in data odierna fra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Italiana e sono autorizzato a confermarLe la seguente intesa al riguardo:

«In base ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, tra i quali e compreso il diritto sovrano di ciascuno Stato di determinare le condizioni per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza, le due Parti Contraenti convengono che, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 43 della Convenzione consolare da esse firmata in data odierna, i funzionari consolari di ciascuno Stato di invio hanno diritto di visitare, nel rispettivo Stato di residenza, le persone in possesso della cittadinanza dello Stato di invio».

Qualora V.E. concordi su quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare firmata in data odierna, che entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione

OSKAR FISCHER
Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Tedesca

S.E. Oskar Fischer
Ministro per gli Affari Esteri
della Repubblica Democratica Tedesca

Berlino, 27 gennaio 1983

Eccellenza,

Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

«Ho l'onore di riferirmi alla Convenzione consolare firmata in data odierna fra la Repubblica Democratica Tedesca e la Repubblica Italiana e sono autorizzato a confermarLe la seguente intesa al riguardo:

"In base ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti, tra i quali e compreso il diritto sovrano di ciascuno Stato di determinare le condizioni per l'acquisto, il mantenimento e la perdita della cittadinanza, le due Parti Contraenti convengono che, agli effetti dell'applicazione dell'articolo 43 della Convenzione consolare da esse firmata in data odierna, i funzionari consolari di ciascuno Stato di invio hanno diritto di visitare, nel rispettivo Stato di residenza, le persone in possesso della cittadinanza dello Stato di invio".

Qualora V.E. concordi su quanto precede ho l'onore di proporLe che la presente lettera e la sua risposta costituiscano un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare firmata in data odierna, che entrerà in vigore alla stessa data della Convenzione».

Desidero confermarLe che la Sua lettera e la mia risposta costituiscono un accordo aggiuntivo alla Convenzione consolare fra i nostri due Stati.

Voglia gradire, Eccellenza, l'espressione della mia più alta considerazione

EMILIO COLOMBO
Ministro degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 787):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 7 giugno 1984.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 2 ottobre 1984, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 8ª
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 gennaio 1985.
Relazione scritta annunciata il 29 gennaio 1985 (atto n. 787/A - relatore: sen. DELLA BRIOTTA).
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2640):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, II, IV, V
Esaminato dalla III commissione il 22 maggio 1985.
Relazione scritta annunciata il 7 giugno 1985 (atto n. 2640/A - relatore: on. FERRARI Marte).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **612.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 21 della convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA IN MATERIA DI FALLIMENTO E DI CONCORDATO

Il Presidente della Repubblica italiana

e

Il Presidente federale della Repubblica d'Austria

Animati dal desiderio di regolare tra l'Italia e l'Austria i rapporti in materia di fallimento e di concordato,

Hanno deciso di concludere a tal fine una Convenzione ed hanno nominato come Plenipotenziari:

il Presidente della Repubblica italiana:

l'onorevole Sottosegretario di Stato agli affari esteri
Luciano RADI

il Presidente federale della Repubblica d'Austria:

l'Ambasciatore d'Austria presso la Repubblica italiana
Dr. Georg SCHLUMBERGER

Articolo 1.

1. La presente Convenzione si applica al fallimento ed al concordato dei commercianti e delle società commerciali.

2. Tuttavia la presente Convenzione non si applica al fallimento ed al concordato delle imprese che esercitano il credito o l'assicurazione, nonchè di persone fisiche il cui capitale investito nell'attività commerciale non superi, alla data di inizio della procedura di fallimento o di concordato, lire 900.000 corrispondenti, ai fini della presente Convenzione, a 20.000 scellini.

3. Salvo quanto disciplinato dal precedente paragrafo 2, la qualità di commerciante o di società commerciale e determinata dalla legge dello Stato contraente sul territorio del quale, in applicazione della presente Convenzione, si estendono gli effetti del fallimento e del concordato.

Articolo 2.

Le procedure previste nella presente Convenzione ed iniziate in uno degli Stati contraenti estendono i loro effetti sul territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo 3.

1. Sono competenti a dichiarare il fallimento i tribunali dello Stato contraente sul territorio del quale sono situati il centro degli affari del commerciante o la sede della società commerciale. Tuttavia, qualora la sede ed il centro degli affari della società commerciale si trovino in luoghi diversi ed ove la sede sia situata sul territorio di uno degli Stati contraenti mentre il centro degli affari è situato sul territorio dell'altro Stato contraente, sono competenti i tribunali di questo ultimo Stato.

2. Se i tribunali degli Stati contraenti non sono competenti in applicazione del paragrafo 1, la loro competenza è ciononostante riconosciuta qualora il debitore sia stato dichiarato fallito nello Stato nel quale esso possiede uno stabilimento. Tuttavia detta competenza non e riconosciuta dall'altro Stato, qualora quest ultimo sia parte in una Convenzione internazionale che preveda la competenza dei tribunali di uno Stato terzo.

Articolo 4.

Se una procedura di fallimento o di concordato e stata iniziata in uno dei due Stati, i tribunali dell altro Stato non possono iniziare una tale procedura nei confronti dello stesso debitore a meno che, nel frattempo, non sia stata pronunciata l'incompetenza del tribunale primo adito.

Articolo 5.

1. I tribunali dello Stato contraente nel quale è stato dichiarato il fallimento sono riconosciuti competenti qualora si siano pronunciati su azioni che, secondo la legislazione di uno dei due Stati, derivino direttamente dal fallimento.

2. Qualora ad un tribunale di uno degli Stati contraenti, riconosciuto competente in applicazione del paragrafo 1, sia stata proposta una delle azioni menzionate nel predetto paragrafo 1, qualsiasi tribunale dell'altro Stato contraente, che venga ulteriormente adito per una controversia tra le stesse parti e relativa allo stesso oggetto, deve dichiarare la propria incompetenza sulla controversia, a meno che, nel frattempo, l'incompetenza del tribunale primo adito non sia stata pronunciata.

Articolo 6.

Il fallimento dichiarato in uno degli Stati contraenti determina per il fallito, nell'altro Stato contraente, le incapacità personali e professionali previste dalla legislazione di quest'ultimo Stato, nel caso in cui il fallimento fosse stato dichiarato da un tribunale di detto Stato.

Articolo 7.

1. I poteri che la legge dello Stato contraente, sul territorio del quale è stato dichiarato il fallimento, attribuisce al curatore, si estendono al territorio dell'altro Stato.

2. Il curatore, in particolare, può adottare ogni misura per la conservazione o l amministrazione dei beni del fallito esercitare ogni azione relativa al patrimonio del fallito per conto di quest'ultimo o della massa, e procedere alla vendita dei beni mobili e immobili che fanno parte della massa. Tuttavia, nell'esercizio dei predetti poteri sul territorio dello Stato contraente diverso da quello in cui il fallimento e stato dichiarato, egli è sottoposto, quanto alla forma degli atti giuridici, alla legge dello Stato nel quale li compie.

3. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento puo nominare un curatore supplementare per esercitare i poteri menzionati ai paragrafi 1 e 2 sul territorio dell'altro Stato contraente.

Articolo 8.

1. Il tribunale che ha dichiarato il fallimento richiede, mediante commissione rogatoria, al tribunale dell altro Stato indicato al paragrafo 4, di far procedere alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento nonchè di ogni altra decisione ad essa relativa, qualora si debba presumere che in quest ultimo Stato si trovino creditori o beni del debitore.

2. Il tribunale richiesto deve provvedere a far tradurre le decisioni che gli vengono trasmesse ed a farle pubblicare nelle forme previste dalla legislazione del proprio Stato. Inoltre, sempre in conformità a detta legislazione, il tribunale richiesto deve far procedere alla trascrizione delle decisioni nei registri pubblici ed adottare le misure necessarie affinchè la corrispondenza indirizzata al fallito sia consegnata al curatore. Il tribunale richiesto comunica, al piu presto, al tribunale richiedente le misure adottate.

3. Lo Stato del tribunale richiesto ha il diritto di esigere dallo Stato del tribunale richiedente il rimborso delle spese di pubblicazione e di trascrizione.

4. Il tribunale al quale è rivolta la commissione rogatoria è, in Italia, la corte d'appello di Roma e, in Austria, il tribunale di commercio di Vienna. Detto tribunale trasmette la commissione rogatoria ad altro tribunale dello stesso Stato qualora non possa provvedere direttamente all'esecuzione delle misure richieste.

Articolo 9.

1. La procedura di fallimento e, in particolare, la dichiarazione di fallimento, la chiusura ed ogni altro modo di cessazione dello stato di fallimento, producono i loro effetti nell'altro Stato contraente alla data stabilita dalla legge dello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato.

2. I debitori sono liberati nei confronti della massa qualora abbiano effettuato i loro pagamenti prima delle pubblicazioni previste dall'articolo 8, a meno che essi abbiano avuto o avrebbero dovuto avere conoscenza della dichiarazione di fallimento. In ogni caso i debitori sono liberati se i loro pagamenti sono andati a vantaggio della massa.

Articolo 10.

1. Nei confronti dei creditori residenti nello Stato contraente diverso da quello in cui il fallimento è stato dichiarato i termini per l'insinuazione dei crediti sono regolati dalla legge dello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato, ma decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della dichiarazione di fallimento effettuata nell'altro Stato in conformità dell'articolo 8. Nel caso in cui il termine per l'insinuazione dei crediti venga stabilito ad una data determinata, esso sarà prorogato, per i creditori che risiedono nello Stato diverso da quello in cui il fallimento è stato dichiarato, per un periodo equivalente a quello trascorso tra la pubblicazione effettuata nello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato e quella effettuata nell'altro Stato in conformità all'articolo 8.

2. La stessa disposizione si applica alle impugnazioni contro gli atti e le decisioni che vengono portate a conoscenza dei terzi nelle forme previste dall'articolo 8.

Articolo 11.

1. Gli effetti del fallimento sui contratti di lavoro in corso sono regolati dalla legge del luogo in cui il lavoro deve essere prestato.

2. Gli effetti del fallimento sui contratti di affitto e di locazione di immobili sono disciplinati dalla legge dello Stato nel quale sono situati gli immobili.

Articolo 12.

1. I crediti che godono di privilegi su beni mobili e l'ordine di tali privilegi sono determinati dalla legge dello Stato in cui il fallimento è stato dichiarato.

2. Le ipoteche e i privilegi su beni immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui sono situati i beni.

3. Le ipoteche e i privilegi stabiliti su navi, battelli ed aeromobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui tali beni sono immatricolati o iscritti.

Articolo 13.

Il lavoratore dipendente, impiegato in uno stabilimento del debitore situato nello Stato contraente nel quale il fallimento non è stato dichiarato, in relazione ai beni situati sul territorio di quest'ultimo, può avvalersi della legge dell'uno o dell'altro Stato per quanto riguarda i privilegi relativi ai crediti di lavoro. La scelta di una legge esclude l'applicazione, anche parziale, dell'altra, in questa materia.

Articolo 14.

1. Le decisioni in materia di fallimento, ivi comprese quelle relative al concordato fallimentare, ed in materia di concordato preventivo, pronunciate in ciascuno dei due Stati contraenti dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 3, sono riconosciute nell'altro Stato, a meno che esse non siano contrarie all'ordine pubblico di tale Stato o che non siano stati rispettati i diritti della difesa.

2. La stessa disposizione si applica alle decisioni concernenti le azioni che derivano direttamente dal fallimento e che sono state pronunciate da un tribunale competente ai sensi dell'articolo 5.

Articolo 15.

1. In caso di concordato, l'autorità competente di uno Stato contraente, in conformità alla propria legislazione, può adottare ogni misura utile alla sorveglianza della gestione o alla liquidazione del patrimonio del debitore nell'altro Stato; a tali fini essa può, in particolare, designare una persona munita dei poteri per agire sul territorio di quest'altro Stato.

2. Le pubblicazioni e le trascrizioni delle decisioni, menzionate all'articolo 14, nei registri pubblici dello Stato contraente diverso da quello nel quale sono state rese, sono disciplinate dall'articolo 8.

Articolo 16.

Agli estratti delle liste dei crediti, rilasciati come titolo esecutivo da un tribunale austriaco che ha dichiarato il fallimento del debitore o omologato un concordato tra quest'ultimo ed i suoi creditori, è riconosciuto, in Italia, dopo la chiusura del fallimento, lo stesso valore di

titolo esecutivo, sempre che tali estratti siano accompagnati da una attestazione del tribunale dal quale sono stati rilasciati, certificante:

1) che si tratti di un titolo esecutivo secondo la legge austriaca e,

2) che il credito non sia stato contestato dal debitore e che, in caso di procedura fallimentare, il curatore abbia espressamente dichiarato di riconoscerlo.

Articolo 17.

1. Le decisioni dei tribunali di uno dei due Stati che sono riconosciute nell'altro Stato, in conformità alla presente Convenzione, sono esecutive in quest'ultimo se sono esecutive nello Stato in cui sono state pronunciate.

2. La procedura per ottenere la dichiarazione di efficacia in Italia o l'autorizzazione all'esecuzione in Austria, ivi compresi i mezzi di impugnazione, nonchè l'esecuzione forzata, sono regolate dall'ordinamento dello Stato nel quale tali provvedimenti debbono essere attuati.

Articolo 18.

1. La parte che intende far valere una decisione nell'altro Stato deve produrre:

1) una copia autentica della decisione;

2) in caso di decisione pronunciata in contumacia, una copia della citazione, munita di dichiarazione di conformità all'originale, oppure un altro documento idoneo a comprovare la regolare citazione del convenuto.

2. La parte che intende far valere, nell'altro Stato contraente, una decisione resa in una delle procedure menzionate al paragrafo 1 dell'articolo 5 deve produrre, inoltre:

1) se la decisione e stata pronunciata in Austria, una attestazione del tribunale che ha giudicato in prima istanza comprovante che detta decisione ha efficacia in cosa giudicata;

2) se la decisione è stata pronunciata in Italia, una attestazione del cancelliere comprovante che non è stato proposto nei termini di legge appello o ricorso per Cassazione.

3. Qualora venga richiesta l'esecuzione di una decisione, la copia autentica di quest'ultima deve essere munita della formula esecutiva.

4. I documenti di cui al presente articolo devono essere accompagnati da una traduzione, la cui esattezza deve essere attestata da un traduttore giurato di uno dei due Stati.

5. I documenti di cui al presente articolo non necessitano, per l'uso nello Stato richiesto, nè di legalizzazione, nè di altro requisito formale equivalente.

Articolo 19.

La presente Convenzione si applica ai fallimenti dichiarati dopo la data della sua entrata in vigore ed ai concordati proposti dopo tale data.

Articolo 20.

Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che insorgesse tra i due Stati sarà regolata per via diplomatica.

Articolo 21.

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Lo scambio degli strumenti di ratifica avrà luogo a Vienna.

2. La presente Convenzione entrerà in vigore tre mesi dopo lo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Ciascuno dei due Stati potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta, trasmessa per via diplomatica. La denuncia avra effetto sei mesi dopo la data alla quale è stata notificata all'altro Stato.

In fede di che, i Plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Roma il 12 luglio 1977 in duplice esemplare, in lingua italiana e tedesca, ambedue i testi facenti egualmente fede.

Per la Repubblica italiana
Luciano RADI

Per la Repubblica d'Austria
Georg SCHLUMBERGER

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 859):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 18 luglio 1984.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 24 novembre 1984, con parere della commissione 2ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 19 dicembre 1984.
Relazione scritta annunciata il 5 marzo 1985 (atto n. 859/A - relatore: sen. VELLA).
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2641):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 15 marzo 1985, con pareri delle commissioni I, IV, XII e XIII.
Esaminato dalla III commissione il 22 maggio 1985.
Relazione scritta annunciata il 27 giugno 1985 (atto n. 2641/A - relatore: on. PORTATADINO).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **613.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione relativa alla adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 4 della convenzione stessa.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 ottobre 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI

CONVENZIONE RELATIVA ALL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA ALLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, APERTA ALLA FIRMA A ROMA IL 19 GIUGNO 1980

LE ALTE PARTI CONTRAENTI DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

CONSIDERANDO che, divenendo membro della Comunità, la Repubblica ellenica si è impegnata ad aderire alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980,

HANNO DECISO di concludere la presente convenzione e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI: Paul de KEERSMAEKER, *Segretario di Stato per gli affari europei e l'agricoltura - Assistente del Ministro degli affari esteri;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA: Ufe ELLEMAN-JENSEN, *Ministro degli affari esteri della Danimarca;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Hans-Werner LAUTENSCHLAGER, *Ministro aggiunto agli affari esteri della Repubblica federale di Germania;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA: Theodoro PANGALOS, *Sottosegretario di Stato agli affari esteri della Repubblica ellenica;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE: Roland DUMAS, *Ministro degli affari europei della Repubblica francese;*

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA: Peter BARRY, *Ministro degli affari esteri dell'Irlanda;*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA: Giulio ANDREOTTI, *Ministro degli affari esteri della Repubblica italiana;*

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO: Colette FLESCH, *Ministro degli affari esteri del Governo del Granducato del Lussemburgo;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI: W.F. van EEKELEN, *Sottosegretario di Stato agli affari esteri dei Paesi Bassi* - H.J. Ch. RUTTEN, *Ambasciatore straordinario e plenipotenziario Rappresentante permanente dei Paesi Bassi;*

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD: The Right Honourable Sir Geoffrey Howe Q.C., M.P, *Segretario di Stato degli affari esteri e del Commonwealth.*

I QUALI, riuniti in sede di Consiglio, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ellenica aderisce alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980.

Articolo 2

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee rimetterà al Governo della Repubblica ellenica copia certificata conforme alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca.

Il testo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali redatto in lingua greca è allegato alla presente convenzione. Il testo redatto in lingua greca fa fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Articolo 3

La presente convenzione sarà ratificata dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

Articolo 4

La presente convenzione entrerà in vigore tra gli Stati che l'avranno ratificata, il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica effettuato dalla Repubblica ellenica e sette Stati che hanno ratificato la convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali.

Per ogni Stato contraente che la ratifichi successivamente, la presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica.

Articolo 5

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati firmatari:

a) il deposito di ogni strumento di ratifica;

b) le date di entrata in vigore della presente convenzione per gli Stati contraenti.

Articolo 6

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato Generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente a ciò autorizzati, hanno apposto le loro firme alla presente convenzione.

FATTO a Lussemburgo, addì dieci aprile millenovecentottantaquattro.

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

ALLEGATO ALLA CONVENZIONE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΧΕΣ,
η οποία άνοιξε για υπογραφή στη Ρώμη στις 19 Ιουνίου 1980

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΕΡΙ ΙΔΡΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ,

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ για τη συνέχιση, στο πεδίο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, του έργου ενοποίησης του δικαίου που έχει ήδη αρχίσει στην Κοινότητα, ιδίως στον τομέα της διεθνούς δικαιοδοσίας και εκτέλεσης αποφάσεων,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να θεσπίσουν ομοιόμορφους κανόνες για το εφαρμοστέο στις συμβατικές ενοχές δίκαιο,

ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΝ ΣΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ :

ΤΙΤΛΟΣ Ι

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΑΡΘΡΟ 1

Πεδίο εφαρμογής

1. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται στις συμβατικές ενοχές, σε περιπτώσεις που εμπεριέχουν σύγκρουση νόμων.

2. Δεν εφαρμόζονται :

α) στην προσωπική κατάσταση και ικανότητα των φυσικών προσωπων, με την επιφύλαξη του άρθρου 11,

β) στις συμβατικές ενοχές που αφορούν :

- τις κληρονομικές σχέσεις,
- τις περιουσιακές σχέσεις των συζύγων,

- τα δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από οικογενειακές σχέσεις, σχέσεις συγγένειας εξ αίματος, γάμου ή αγχιστείας, περιλαμβανομένων και των υποχρεώσεων διατροφής προς τα εξώγαμα τέκνα,

γ) στις ενοχές που προκύπτουν από συναλλαγματικές, επιταγές, γραμμάτια σε διαταγή και άλλα αξιόγραφα, κατά το μέτρο που οι ενοχές απορρέουν από το χαρακτήρα τους ως αξιογράφων,

δ) στις συμφωνίες διαιτησίας και επιλογής δικαστηρίου,

ε) σε ζητήματα που ανάγονται στο δίκαιο των εταιριών, ενώσεων και νομικών προσώπων, όπως η ίδρυση, η ικανότητα, η εσωτερική λειτουργία και λύση καθώς και η προσωπική ευθύνη των εταίρων και των οργάνων για τα χρέη της εταιρίας, ένωσης ή νομικού προσώπου,

στ) στο ζήτημα αν ο αντιπρόσωπος δεσμεύει έναντι των τρίτων το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου ισχυρίζεται ότι ενεργεί, ή στο ζήτημα αν ένα όργανο εταιρίας, ένωσης ή νομικού προσώπου δεσμεύει έναντι των τρίτων αυτή την εταιρία, ένωση ή νομικό πρόσωπο,

ζ) στην ίδρυση των trusts και στις σχέσεις μεταξύ ιδρυτών, trustees και δικαιούχων,

η) στην απόδειξη και τα δικονομικά ζητήματα, με την επιφύλαξη του άρθρου 14.

3. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν εφαρμόζονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις που καλύπτουν κινδύνους εντοπιζόμενους στα εδάφη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Για να προσδιορίσει αν ένας κίνδυνος εντοπίζεται στα εδάφη αυτά, ο δικαστής εφαρμόζει το εσωτερικό του δίκαιο.

4. Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στις συμβάσεις αντασφάλισης.

ΑΡΘΡΟ 2

Οικουμενικός χαρακτήρας

Το καθοριζόμενο από την παρουσα Σύμβαση δίκαιο εφαρμόζεται ακόμη κι αν πρόκειται για δίκαιο μη συμβαλλόμενου κράτους.

ΤΙΤΛΟΣ ΙΙ

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

ΑΡΘΡΟ 3

Ελεύθερη επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου

1. Η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο που επέλεξαν τα συμβαλλόμενα μέρη. Η επιλογή αυτή πρέπει να είναι ρητή ή να συνάγεται με βεβαιότητα από τις διατάξεις της σύμβασης ή τα δεδομένα της υπόθεσης. Με την επιλογή αυτή οι συμβαλλόμενοι μπορούν να ορίσουν το εφαρμοστέο δίκαιο στο σύνολο ή σε μέρος μόνο της σύμβασής τους.

2. Τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν να συμφωνήσουν οποτεδήποτε την υπαγωγή της σύμβασής τους σε δίκαιο άλλο από εκείνο που, σύμφωνα είτε με προηγούμενη επιλογή κατά το παρόν άρθρο είτε με άλλες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, τη διείπε προηγουμένως. Κάθε σχετική με τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου τροποποίηση μετά τη σύναψη της σύμβασης, δεν θίγει το κατά το άρθρο 9 τυπικό κύρος της ούτε τα δικαιώματα των τρίτων.

3. Η επιλογή από τα συμβαλλόμενα μέρη αλλοδαπού δικαίου, έστω και αν συνοδεύεται από επιλογή αλλοδαπού δικαστηρίου, δεν είναι δυνατόν, όταν κατά το χρόνο της επιλογής όλα τα άλλα δεδομένα της περιπτωσης εντοπίζονται σε μια μόνο χωρα, να θίξει την εφαρμογή εκείνων των διατάξεων από τις οποίες το δίκαιο της χωρας αυτής δεν επιτρέπει παρέκκλιση με σύμβαση και που αναφέρονται παρακάτω ως "διατάξεις αναγκαστικού δικαίου".

4. Η ύπαρξη και το κύρος της συμφωνίας των συμβαλλομένων ως προς την επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 8, 9 και 11.

ΑΡΘΡΟ 4

Εφαρμοστέο δίκαιο ελλείψει επιλογής

1. Στο μέτρο που το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο δεν έχει επιλεγεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3, η σύμβαση διέπεται από το δίκαιο της χώρας με την οποία συνδέεται στενότερα. Αν όμως ένα μέρος της σύμβασης μπορεί να διαχωρισθεί από την υπόλοιπη σύμβαση και παρουσιάζει στενότερο σύνδεσμο με άλλη χώρα, στο μέρος αυτής της σύμβασης θα μπορεί, κατ' εξαίρεση, να εφαρμοστεί το δίκαιο της άλλης αυτής χώρας.

2. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, τεκμαίρεται ότι η σύμβαση συνδέεται στενότερα με τη χώρα όπου ο συμβαλλόμενος που οφείλει να εκπληρώσει τη χαρακτηριστική παροχή έχει, κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης, τη συνήθη διαμονή του ή, αν πρόκειται για εταιρία, ένωση ή νομικό πρόσωπο, την κεντρική του διοίκηση. Αν όμως η σύμβαση συνάπτεται κατά την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του συμβαλλομένου αυτού, η χώρα αυτή είναι η χώρα όπου βρίσκεται η κύρια εγκατάστασή του ή, αν σύμφωνα με τη σύμβαση η παροχή πρέπει να εκπληρωθεί όχι από την κύρια αλλά από άλλη εγκατάσταση, η χώρα όπου βρίσκεται η άλλη αυτή εγκατάσταση.

3. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 2, στο μέτρο που η σύμβαση έχει ως αντικείμενο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου, τεκμαίρεται ότι συνδέεται στενότερα με τη χώρα όπου βρίσκεται το ακίνητο.

4. Η σύμβαση μεταφοράς εμπορευμάτων δεν υπάγεται στο τεκμήριο της παραγραφου 2. Στη σύμβαση αυτή αν ή χώρα όπου ο μεταφορέας έχει την κύρια εγκατάστασή του κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης είναι η χώρα όπου βρίσκεται ο τόπος φόρτωσης ή εκφόρτωσης ή η κύρια εγκατάσταση του αποστολέα, τεκμαίρεται ότι η σύμβαση συνδέεται στενότερα με τη χώρα αυτή. Ως συμβάσεις μεταφοράς εμπορευμάτων θεωρούνται επίσης, για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, οι ναυλώσεις για ένα μόνο ταξίδι και άλλες συμβάσεις με κύριο αντικείμενο τη μεταφορά εμπορευμάτων.

5. Η παράγραφος 2 δεν εφαρμόζεται όταν η χαρακτηριστική παροχή δεν μπορεί να προσδιορισθεί. Τα τεκμήρια των παραγράφων 2, 3 και 4 δεν ισχύουν όταν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύμβαση συνδέεται στενότερα με άλλη χώρα.

ΑΡΘΡΟ 5

Συμβάσεις καταναλωτών

1. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμβάσεις που έχουν ως αντικείμενο την προμήθεια ενσωμάτων κινητών ή την παροχή υπηρεσιών σ'ένα πρόσωπο, τον καταναλωτή, για σκοπό που μπορεί να θεωρηθεί ξένος προς την επαγγελματική δραστηριότητά του καθώς και στις συμβάσεις που αφορούν τη χρηματοδότηση μιας τέτοιας συναλλαγής.

2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3, η επιλογή του εφαρμοστέου δικαίου από τους συμβαλλόμενους δεν μπορεί να εχει ως αποτέλεσμα να στερήσει τον καταναλωτή από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικου δικαίου διατάξεις της χώρας όπου έχει τη συνήθη διαμονή του

αν πριν από τη σύναψη της σύμβασης έγινε στη χώρα αυτή ειδική προσφορά η διαφήμιση και αν ο καταναλωτής ολοκλήρωσε εκει τις απαραιτητες για τη σύναψη της σύμβασης πράξεις, ή

- αν ο αντισυμβαλλόμενος του καταναλωτή ή ο αντιπρόσωπός του έλαβε την παραγγελία του καταναλωτή στη χώρα αυτή, ή

- αν η σύμβαση είναι πώληση εμπορευμάτων και ο καταναλωτής μετέβη από τη χώρα αυτή σε μια ξένη χώρα και έδωσε εκεί την παραγγελία, με την προυπόθεση ότι το ταξίδι οργανώθηκε από τον πωλητή με σκοπό να παρακινήσει τον καταναλωτή να προβεί σε αγορά.

3. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 4 και εφόσον δεν έχει γίνει επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 3, συμβάσεις που πραγματοποιούνται υπό τις περιγραφόμενες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου συνθήκες διέπονται από το δίκαιο της χώρας όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

4. Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται :

α) στη σύμβαση μεταφοράς

β) στη σύμβαση παροχής υπηρεσιών, όταν οι οφειλόμενες στον καταναλωτή υπηρεσίες πρέπει να παρασχεθούν αποκλειστικά σε χώρα άλλη από εκείνη της συνήθους διαμονής του.

5. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 4, το παρόν άρθρο εφαρμόζεται στις συμβάσεις που παρέχουν συνδυασμό μεταφοράς και στέγης αντί συνολικού τιμήματος.

ΑΡΘΡΟ 6

Ατομική σύμβαση εργασίας

1. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 3, στη συμβαση εργασίας η επιλογή από τους συμβαλλόμενους του εφαρμοστέου δικαίου δεν μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να στερήσει τον εργαζόμενο από την προστασία που του εξασφαλίζουν οι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις του δικαίου που θα ήταν εφαρμοστέο σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, σε περίπτωση που δεν είχε γίνει επιλογή.

2. Παρά τις διατάξεις του άρθρου 4 και εφόσον δεν έχει γίνει επιλογή σύμφωνα με το άρθρο 3, η σύμβαση εργασίας διέπεται :

α) από το δίκαιο της χώρας όπου ο εργαζόμενος παρέχει συνήθως την εργασία του σε εκτέλεση της σύμβασης, ακόμη κι αν έχει αποσπασθεί προσωρινά σε άλλη χώρα, ή

β) αν ο εργαζόμενος δεν παρέχει συνήθως την εργασία του σε μία μόνο χώρα, από το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκεται η εγκατάσταση που τον προσέλαβε,

εκτός αν από το σύνολο των περιστάσεων συνάγεται ότι η σύμβαση εργασίας συνδέεται στενότερα με άλλη χώρα, οπότε εφαρμοστέο είναι το δίκαιο της άλλης αυτής χώρας.

ΑΡΘΡΟ 7

Κανόνες αναγκαστικού δικαίου

1. Κατά την εφαρμογή του δικαίου μιας συγκεκριμένης χώρας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, είναι δυνατό να δοθεί ισχύς στις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις άλλης χώρας με την οποία η περίπτωση παρουσιάζει στενό σύνδεσμο, αν και στο μέτρο που, σύμφωνα με το δίκαιο της τελευταίας αυτής χώρας, οι διατάξεις αυτές είναι εφαρμοστέες οποιοδήποτε δίκαιο κι αν διέπει τη σύμβαση. Για να αποφασισθεί αν θα δοθεί ισχύς σ αυτές τις αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, θα ληφθεί υπόψη η φύση και ο σκοπός τους καθώς και οι συνέπειες της εφαρμογής ή μη εφαρμογής τους.

2. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δεν μπορούν να θίξουν την εφαρμογή των κανόνων δικαίου της χώρας του δικάζοντος δικαστή που ρυθμίζουν αναγκαστικά την περίπτωση ανεξάρτητα από το εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο.

ΑΡΘΡΟ 8

Ουσιαστικό κύρος

1. Η ύπαρξη και το κύρος της σύμβασης ή μιας διάταξής της διέπονται από το δίκαιο που θα ήταν εφαρμοστέο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, αν η σύμβαση ή η διάταξη ήταν έγκυρη.

2. Ωστόσο ένας συμβαλλόμενος μπορεί να επικαλεσθεί το δίκαιο της χώρας όπου έχει τη συνήθη διαμονή του, για ν'αποδείξει ότι δεν έχει συναινέσει, αν από τις περιστάσεις συνάγεται ότι δεν θα ήταν λογικό να καθορισθεί το αποτέλεσμα της συμπεριφοράς του σύμφωνα με το δίκαιο που προβλέπεται στην προηγούμενη παράγραφο.

ΑΡΘΡΟ 9

Τύπος

1. Σύμβαση μεταξύ προσώπων που βρίσκονται στην ίδια χώρα είναι έγκυρη ως προς τον τύπο, αν πληροί τις τυπικές προϋποθέσεις, είτε του δικαίου που σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση διέπει την ουσία της, είτε του δικαίου της χώρας όπου συνήφθη.

2. Σύμβαση μεταξύ προσώπων που βρίσκονται σε διαφορετικές χώρες είναι έγκυρη ως προς τον τύπο, αν πληροί τις τυπικές προυποθέσεις, είτε του δικαίου που σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση διέπει την ουσία της, είτε του δικαίου μιας από τις χώρες αυτές.

3. Όταν η σύμβαση συνάπτεται δι'αντιπροσώπου, για την εφαρμογή των παραγράφων 1 και 2 λαμβάνεται υπόψη η χώρα όπου βρίσκεται ο αντιπρόσωπος κατά το χρόνο που ενεργεί.

4. Η μονομερής δικαιοπραξία, η σχετική με σύμβαση που έχει συναφθεί ή πρόκειται να συναφθεί, είναι έγκυρη ως προς τον τύπο, αν πληροί τις τυπικές προυποθέσεις, είτε του δικαίου που σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση διέπει ή θα διείπε την ουσία της, είτε του δικαίου της χώρας όπου επιχειρήθηκε η δικαιοπραξία αυτή.

5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων δεν εφαρμόζονται στις συμβάσεις που καλύπτονται από το άρθρο 5, εφόσον συνάπτονται υπό τις περιγραφόμενες στο άρθρο 5 παράγραφο 2 συνθήκες. Ο τύπος των συμβάσεων αυτών ρυθμίζεται από το δίκαιο της χώρας όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθη διαμονή του.

6. Παρά τις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 4 του παρόντος άρθρου, κάθε σύμβαση που έχει ως αντικείμενο εμπράγματο δικαίωμα επί ακινήτου ή δικαίωμα χρήσης ακινήτου υπάγεται στους αναγκαστικούς περί τύπου κανόνες του δικαίου της χώρας όπου βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον, σύμφωνα με το δίκαιο αυτό, οι κανόνες αυτοί εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τον τόπο όπου έχει συναφθεί η σύμβαση ή από το δίκαιο που διέπει την ουσία της.

ΑΡΘΡΟ 10

Έκταση του Εφαρμοστέου Δικαίου

1. Το σύμφωνα με τα άρθρα 3 ως 6 και 12 εφαρμοστέο στη σύμβαση δίκαιο διέπει ειδικότερα :

α) την ερμηνεία της,

β) την εκπλήρωση των ενοχών που δημιουργεί,

γ) μέσα στα όρια των εξουσιών, που παρέχει στο δικαστήριο το δικονομικό δίκαιό του, τις συνέπειες της μη εκπλήρωσης, ολικής ή μερικής, των ενοχών αυτων, συμπεριλαμβανομένου και του υπολογισμού της ζημίας εφόσον ρυθμίζεται από κανόνες δικαίου,

δ) τοι [illegible] ους τρόπους απόσβεσης των ενοχών, καθώς και τις παραγραφές και εκπτώσεις λόγω παρόδου προθεσμίας,

ε) τις συνέπειες της ακυρότητας της σύμβασης.

2. Ως προς τους τρόπους εκπλήρωσης και τα μέτρα που πρέπει να λάβει ο δανειστής σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης, θα λαμβάνεται υπόψη το δίκαιο του τόπου εκπλήρωσης της παροχής.

ΑΡΘΡΟ 11

Ανικανότητα

Σε σύμβαση μεταξύ προσώπων που βρίσκονται στην ίδια χώρα, φυσικό πρόσωπο, ικανό σύμφωνα με το δίκαιο της χώρας αυτής, δεν μπορεί να επικαλεσθεί τη σύμφωνα με άλλο δίκαιο ανικανότητά του, παρά μόνο αν κατά το χρόνο που συνάπτεται η σύμβαση ο αντισυμβαλλόμενος γνώριζε την ανικανότητα αυτή ή την αγνοούσε εξ αμελείας του.

ΑΡΘΡΟ 12

Εκχώρηση

1. Οι υποχρεώσεις ανάμεσα στον εκχωρητή και τον εκδοχέα μιας απαίτησης διέπονται από το δίκαιο που, σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζεται στη μεταξύ τους σύμβαση.

2. Το δίκαιο που διέπει την εκχωρούμενη απαίτηση καθορίζει το εκχωρητό της, τις σχέσεις μεταξύ εκδοχέα και οφειλέτη, τους όρους με τους οποίους μπορεί να γίνει επίκληση της εκχώρησης έναντι του οφειλέτη και το εξοφλητικό αποτέλεσμα παροχής του οφειλέτη.

ΑΡΘΡΟ 13

Υποκατάσταση

1. Σε περίπτωση που ένα πρόσωπο, ο δανειστής, έχει συμβατική απαίτηση έναντι άλλου προσώπου, του οφειλέτη, και ένας τρίτος έχει την υποχρέωση να ικανοποιήσει το δανειστή ή τον έχει ικανοποιήσει εκπληρώνοντας την υποχρέωση αυτή, το εφαρμοστέο σ'αυτήν την υποχρέωση του τρίτου δίκαιο καθορίζει αν αυτός μπορεί να ασκήσει το σύνολο ή μέρος των δικαιωμάτων που έχει ο δανειστής έναντι του οφειλέτη σύμφωνα με το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις τους.

2. Ο ίδιος κανόνας εφαρμόζεται όταν περισσότερα πρόσωπα υποχρεούνται δυνάμει της ίδιας συμβατικής ενοχής και ένα από αυτά έχει ικανοποιήσει το δανειστή.

ΑΡΘΡΟ 14

Απόδειξη

1. Το δίκαιο που σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση διέπει τη σύμβαση, εφαρμόζεται στο μέτρο που καθιερώνει τεκμήρια ή κατανέμει το βάρος απόδειξης, σε θέματα συμβατικών ενοχών.

2. Οι δικαιοπραξίες μπορούν ν'αποδειχθούν με κάθε αποδεικτικό μέσο παραδεκτό σύμφωνα είτε με το δίκαιο του δικάζοντος δικαστή, είτε με ένα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 9 δίκαια, κατά το οποίο η δικαιοπραξία είναι έγκυρη ως προς τον τύπο, εφόσον η απόδειξη μπορεί να διεξαχθεί με το μέσο αυτό ενώπιον του δικάζοντος δικαστή.

ΑΡΘΡΟ 15

Αποκλεισμός της παραπομπής

Ως δίκαιο μιας χώρας η εφαρμογή του οποίου ορίζεται από την παρούσα Σύμβαση νοουνται οι ισχύοντες κανόνες δικαίου στη χώρα αυτή εκτός από τους κανόνες ιδιωτικού διεθνούς δικαίου.

ΑΡΘΡΟ 16

Επιφύλαξη δημόσιας τάξης

Η εφαρμογή μιας διάταξης του δικαίου που καθορίζεται από την παρούσα Σύμβαση δεν μπορεί ν'αποκλειστεί παρά μόνο αν η εφαρμογή αυτή είναι πρόδηλα ασυμβίβαστη με τη δημόσια τάξη του δικάζοντος δικαστή.

ΑΡΘΡΟ 17

Μη αναδρομική ισχύς

Σε κάθε συμβαλλόμενο κράτος η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στις συμβάσεις που συνάπτονται μετά τη θέση της σε ισχύ ως προς το κράτος αυτό.

ΑΡΘΡΟ 18

Ομοιόμορφη ερμηνεία

Κατά την ερμηνεία και εφαρμογή των ομοιόμορφων κανόνων που προηγούνται θα λαμβάνεται υπόψη ο διεθνής χαρακτήρας τους και η σκοπιμότητα ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής τους.

ΑΡΘΡΟ 19

Κράτη χωρίς ενοποιημένο σύστημα δικαίου

1. Σε περίπτωση που ένα κράτος αποτελείται από περισσότερες εδαφικές ενότητες που η κάθε μία έχει τους δικούς της κανόνες για τις συμβατικές ενοχές, κάθε εδαφική ενότητα θεωρείται ως χώρα για τον καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση.

2. Ένα κράτος, στο οποίο διάφορες εδαφικές ενότητες έχουν τους δικούς τους κανόνες για τις συμβατικές ενοχές, δεν υποχρεούται να εφαρμόζει την παρούσα Σύμβαση στις συγκρούσεις νόμων που αφορούν αποκλειστικά αυτές τις εδαφικές ενότητες.

ΑΡΘΡΟ 20

Υπεροχή του κοινοτικού δικαίου

Η παρούσα Σύμβαση δεν θίγει την εφαρμογή διατάξεων που περιέχουν κανόνες σύγκρουσης σχετικούς με συμβατικές ενοχές σε ειδικά θέματα και που περιλαμβάνονται ή θα περιληφθούν σε πράξεις των Οργάνων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή στις εθνικές νομοθεσίες που εναρμονίζονται σε εκτέλεση των πράξεων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 21

Σχέσεις με άλλες συμβάσεις

Η παρούσα Σύμβαση δεν θίγει την εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων των οποίων ένα συμβαλλόμενο κράτος είναι ή θα γίνει μέρος.

ΑΡΘΡΟ 22

Επιφυλάξεις

1. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί κατά την υπογραφή, την επικύρωση, την αποδοχή ή την έγκριση να επιφυλαχθεί να μην εφαρμόσει :

α) το άρθρο 7 παράγραφος 1,

β) το άρθρο 10 παράγραφος 1, περίπτωση ε).

2. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί επίσης κατά τη γνωστοποίηση επέκτασης της Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2, να διατυπώσει μια ή περισσότερες από τις επιφυλάξεις αυτές, με αποτέλεσμα περιορισμένο στα εδάφη που αφορά η επέκταση ή σε ορισμένα από αυτά.

3. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλέσει επιφύλαξη που έχει διατυπώσει· η ενέργεια της επιφύλαξης θα παύσει την πρώτη μέρα του τρίτου ημερολογιακού μήνα μετά τη γνωστοποίηση της ανάκλησης.

ΤΙΤΛΟΣ III

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 23

1. Αν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης ως προς ένα συμβαλλόμενο κράτος, το κράτος αυτό επιθυμεί να θεσπίσει ένα νέο κανόνα σύγκρουσης νόμων για μια ιδιαίτερη κατηγορία συμβάσεων που ανήκει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, ανακοινώνει την πρόθεσή του στα άλλα υπογράφοντα κράτη μέσω του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

2. Μέσα σε έξι μήνες από την ανακοίνωση στο Γενικό Γραμματέα, κάθε υπογράφον κράτος μπορεί να του ζητήσει να οργανώσει διαβουλεύσεις ανάμεσα στα υπογράφοντα κράτη με σκοπό να επιτευχθεί συμφωνία.

3. Αν μέσα στην προθεσμία αυτή κανένα υπογράφον κράτος δεν ζητήσει διαβουλεύσεις ή αν μέσα σε δύο χρόνια από την ανακοίνωση στο Γενικό Γραμματέα δεν επιτεύχθηκε καμιά συμφωνία από τις διαβουλεύσεις αυτές, το συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να τροποποιήσει το δίκαιό του. Τα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος αυτό γνωστοποιούνται στα άλλα υπογράφοντα κράτη μέσω του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 24

1. Αν μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης ως προς ένα συμβαλλόμενο κράτος, το κράτος αυτό επιθυμεί να γίνει μέρος σε πολυμερή σύμβαση της οποίας το κύριο αντικείμενο ή ένα από τα κύρια αντικείμενα είναι ιδιωτικού διεθνούς δικαίου ρύθμιση ενός από τα θέματα που αφορά η παρούσα Σύμβαση, εφαρμόζεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 23 διαδικασία. Το διάστημα όμως των δύο ετών που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 23 μειώνεται σε ένα έτος.

2. Η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία δεν ακολουθείται αν ένα συμβαλλόμενο κράτος ή μια από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες είναι ήδη μέρος στην πολυμερή σύμβαση ή αν το αντικείμενο της σύμβασης αυτής είναι να αναθεωρήσει σύμβαση στην οποία το ενδιαφερόμενο κράτος είναι ήδη μέρος ή αν πρόκειται για σύμβαση που συνάπτεται στα πλαίσια των συνθηκών περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 25

Σε περίπτωση που ένα συμβαλλόμενο κράτος κρίνει ότι η ενοποίηση που πραγματοποιήθηκε με την παρούσα Σύμβαση διακυβεύεται με τη σύναψη συμφωνιών μη προβλεπόμενων στο άρθρο 24 παράγραφος 1, το κράτος αυτό μπορεί να ζητήσει από το Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να οργανώσει διαβουλεύσεις ανάμεσα στα κράτη που έχουν υπογράψει την παρούσα Σύμβαση.

ΑΡΘΡΟ 26

Κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να ζητήσει την αναθεώρηση της παρούσας Σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή συγκαλείται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αναθεωρητική συνδιάσκεψη.

ΑΡΘΡΟ 27

1. Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στο ευρωπαϊκό έδαφος των συμβαλλομένων κρατών, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας, και στο σύνολο του εδάφους της Γαλλικής Δημοκρατίας.

2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 :

α) η παρούσα Σύμβαση δεν εφαρμόζεται στα νησιά Φερόε, εκτός αν το Βασίλειο της Δανίας προβεί σε αντίθετη δήλωση,

β) η παρούσα Σύμβαση δεν εφαρμόζεται στα εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου ευρωπαϊκά εδάφη τα οποία το Ηνωμένο Βασίλειο εκπροσωπεί διεθνώς, εκτός αν το Ηνωμένο Βασίλειο προβεί σε αντίθετη δήλωση για ένα ή περισσότερα από τα εδάφη αυτά,

γ) η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται στις Ολλανδικές Αντίλλες, αν το Βασίλειο των Κάτω Χωρών προβεί σε σχετική δήλωση.

3. Οι δηλώσεις αυτές μπορεί να γίνουν οποτεδήποτε, με γνωστοποίηση στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

4. Οι δευτεροβάθμιες διαδικασίες που εισάγονται στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά αποφάσεων που έχουν εκδοθεί από τα δικαστήρια των αναφερόμενων στην παράγραφο 2 περίπτωση β) εδαφών θεωρούνται ως διαδικασίες διεξαγόμενες ενώπιον των δικαστηρίων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 28

1. Η παρούσα Σύμβαση είναι ανοιχτή από τις 19 Ιουνίου 1980, για υπογραφή από τα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.

2. Η παρούσα Σύμβαση υπόκειται σε επικύρωση, αποδοχή ή έγκριση των κρατών που την έχουν υπογράψει. Τα έγγραφα επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης θα κατατεθούν στη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

ΑΡΘΡΟ 29

1. Η παρούσα Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του έβδομου έγγραφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.

2. Για κάθε υπογράφον κράτος που την επικυρώνει, αποδέχεται ή εγκρίνει μεταγενέστερα, η Σύμβαση θα αρχίσει να ισχύει την πρώτη μέρα του τρίτου μήνα που ακολουθεί την κατάθεση του δικού του εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης.

ΑΡΘΡΟ 30

1. Η Σύμβαση θα έχει διάρκεια δέκα ετών από την ημερομηνία που θα αρχίσει να ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 1, ακόμη και για τα κράτη για τα οποία θα αρχίσει να ισχύει μεταγενέστερα.

2. Η Σύμβαση θα ανανεώνεται σιωπηρά κάθε πέντε έτη, εκτός αν καταγγελθεί.

3. Η καταγγελία θα γνωστοποιείται στο Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, τουλάχιστον έξι μήνες πριν εκπνεύσει η προθεσμία των δέκα ή, ανάλογα με την περίπτωση, των πέντε ετών. Μπορεί να περιορισθεί σε ένα από τα εδάφη στα οποία η Σύμβαση θα έχει ενδεχομένως επεκταθεί, σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2.

4. Η καταγγελία δεν θα ισχύει παρά μόνο ως προς το κράτος που την έχει γνωστοποιήσει. Η Σύμβαση θα παραμείνει σε ισχύ για τα άλλα συμβαλλόμενα κράτη.

ΑΡΘΡΟ 31

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας :

α) τις υπογραφές,

β) την κατάθεση κάθε εγγράφου επικύρωσης, αποδοχής ή έγκρισης,

γ) την ημερομηνία έναρξης ισχυος της παρούσας Σύμβασης,

δ) τις ανακοινώσεις που γίνονται κατ'εφαρμογή των άρθρων 23, 24, 25, 26, 27 και 30,

ε) τις επιφυλάξεις και την ανάκλησή τους που προβλέπονται στο άρθρο 22.

ΑΡΘΡΟ 32

Το συνημμένο στην παρούσα Σύμβαση Πρωτόκολλο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

ΑΡΘΡΟ 33

Η παρούσα Σύμβαση συντάσσεται σε ένα μόνο αντίτυπο στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ιρλανδική, ιταλική και ολλανδική γλώσσα. Τα εφτά κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά. Η Σύμβαση θα κατατεθεί στο αρχείο της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Ο Γενικός Γραμματέας θα διαβιβάσει κυρωμένο αντίγραφο στην κυβέρνηση κάθε υπογράφοντος κράτους.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Σύμβαση.

Εγινε στη Ρώμη, στις δεκαεννιά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα.

(υπογραφές).

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Τα Υψηλά Συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν στην ακόλουθη διάταξη που προσαρτάται στη Σύμβαση :

"Παρά τις διατάξεις της Σύμβασης, η Δανία μπορεί να διατηρήσει τη διάταξη του άρθρου 169 του "Sølov" (ναυτική νομοθεσία), που αναφέρεται στο Εφαρμοστέο Δίκαιο σε ζητήματα σχετικά με τη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων, και μπορεί να τροποποιήσει τη διάταξη αυτή χωρίς να ακολουθήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 23 της Σύμβασης διαδικασία.".

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από το παρόν Πρωτόκολλο.

Εγινε στη Ρώμη, στις δεκαεννιά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα.

(υπογραφές)

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Κατά την υπογραφή της Σύμβασης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές, οι κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας,

I. ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ να αποφύγουν, κατά το μέτρο του δυνατού, τη διασπορά των κανόνων σύγκρουσης νόμων σε περισσότερα κείμενα και τις διαφορές ανάμεσα στους κανόνες αυτούς, εκφράζουν την ευχή, τα Όργανα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να επιδιώκουν, κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους σύμφωνα με τις ιδρυτικές συνθήκες, τη θέσπιση, όταν είναι αναγκαίο, κανόνων σύγκρουσης που να βρίσκονται, κατά το μέτρο του δυνατού, σε αρμονία με τους κανόνες της Σύμβασης,

II. ΔΗΛΩΝΟΥΝ την πρόθεσή τους να προχωρήσουν, από την υπογραφή της Σύμβασης και μέχρι να δεσμευθούν από το άρθρο 24, σε αμοιβαίες διαβουλεύσεις, σε περίπτωση που ένα από τα υπογράφοντα κράτη θα επιθυμούσε να γίνει μέρος σε σύμβαση για την οποία θα εφαρμοζόταν η προβλεπόμενη στο άρθρο αυτό διαδικασία,

III. ΕΚΤΙΜΩΝΤΑΣ τη συμβολή της Σύμβασης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές στην ενοποίηση των κανόνων σύγκρουσης στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εκφράζουν τη γνώμη ότι κάθε κράτος που γίνεται μέλος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων θα πρέπει να προσχωρήσει στη Σύμβαση αυτή.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Κοινή Δήλωση.

Εγινε στη Ρώμη στις δεκαεννιά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα.

(υπογραφές)

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Οι κυβερνήσεις του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας Ιρλανδίας, κατά την υπογραφή της Σύμβασης για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές,

ΕΠΙΘΥΜΩΝΤΑΣ να εξασφαλίσουν την όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διατάξεών της,

ΜΕΡΙΜΝΩΝΤΑΣ να αποτρέψουν ερμηνευτικές αποκλίσεις που μπορούν να παρακωλύσουν την ενοποιητική λειτουργία της Σύμβασης,

ΔΗΛΩΝΟΥΝ ότι είναι πρόθυμες :

I. να εξετάσουν τη δυνατότητα παροχής ορισμένων αρμοδιοτήτων στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ενδεχομένως να διαπραγματευθούν τη σχετική συμφωνία,

II. να καθιερώσουν τακτική επικοινωνία των αντιπροσώπων τους.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα Κοινή Δήλωση.

'Εγινε στη Ρώμη, στις δεκαεννιά Ιουνίου χίλια εννιακόσια ογδόντα.

(υπογραφές)

Visto, *il Ministro degli affari esteri*
ANDREOTTI

TESTO ITALIANO DELLA CONVENZIONE SULLA LEGGE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI, CON PROTOCOLLO E DUE DICHIARAZIONI COMUNI (*)

tto dallo stampato Senato n. 234, corrispondente allo stampato Camera n. 1257, e non facente parte dell'allegato alla convenzione relativa all'adesione della ellenica.

PREAMBOLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI del trattato che istituisce la Comunità economica europea,

SOLLECITE di continuare, nel campo del diritto internazionale privato, l'opera di unificazione giuridica già intrapresa nella Comunità in particolare in materia di competenza giurisdizionale e di esecuzione delle sentenze,

DESIDEROSE d'adottare delle regole uniformi concernenti la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI SEGUENTI :

TITOLO I

Campo d'applicazione

ARTICOLO 1

Campo d'applicazione

1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano alle obbligazioni contrattuali nelle situazioni che implicano un conflitto di leggi.

2. Esse non si applicano :

a) alle questioni di stato e di capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'articolo 11 ;

b) alle obbligazioni contrattuali relative a :

- testamenti e successioni,

- regimi matrimoniali,

- diritti e doveri derivanti dai rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, compresi gli obblighi alimentari a favore dei figli naturali ;

c) alle obbligazioni che derivano da cambiali, assegni, vaglia cambiari nonché da altri strumenti negoziabili, qualora le obbligazioni derivanti da tali strumenti risultino dal loro carattere negoziabile ;

d) ai compromessi, alle clausole compromissorie e alle convenzioni sul foro competente ;

e) alle questioni inerenti al diritto delle società, associazioni e persone giuridiche, quali la costituzione, la capacità giuridica, l'organizzazione interna e lo scioglimento delle società, associazioni e persone giuridiche, nonché la responsabilità legale personale dei soci e degli organi per le obbligazioni della società, associazione o persona giuridica ;

f) alla questione di stabilire se l'atto compiuto da un intermediario valga a obbligare di fronte ai terzi la persona per conto della quale egli ha affermato di agire, o se l'atto compiuto da un organo di una società, associazione o persona giuridica valga ad obbligare di fronte ai terzi la società, l'associazione o la persona giuridica ;

g) alla costituzione di "trusts" né ai rapporti che ne derivano tra i costituenti, i "trustees" e i beneficiari ;

h) alla prova e alla procedura, fatto salvo l'articolo 14.

3. Le disposizioni della presente convenzione non si applicano ai contratti di assicurazione per la copertura di rischi localizzati nei territori degli Stati membri della Comunità economica europea. Al fine di determinare se un rischio è localizzato in questi territori, il giudice applica la propria legge interna.

4. Il paragrafo 3 non concerne i contratti di riassicurazione.

ARTICOLO 2

Carattere universale

La legge designata dalla presente convenzione si applica anche se è la legge di uno Stato non contraente.

TITOLO II

Norme uniformi

ARTICOLO 3

Libertà di scelta

1. Il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti. La scelta dev'essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze. Le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto, ovvero a una parte soltanto di esso.

2. Le parti possono convenire, in qualsiasi momento, di sottoporre il contratto ad una legge diversa da quella che lo regolava in precedenza vuoi in funzione di una scelta anteriore secondo il presente articolo, vuoi in funzione di altre disposizioni della presente convenzione. Qualsiasi modifica relativa alla determinazione della legge applicabile, intervenuta posteriormente alla conclusione del contratto, non inficia la validità formale del contratto ai sensi dell'articolo 9 e non pregiudica i diritti dei terzi.

3. La scelta di una legge straniera ad opera delle parti, accompagnata o non dalla scelta di un tribunale straniero, qualora nel momento della scelta tutti gli altri dati di fatto si riferiscano a un unico paese, non puo' recare pregiudizio alle norme alle quali la legge di tale paese non consente di derogare per contratto, qui di seguito denominate "disposizioni imperative".

4. L'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile al contratto sono regolate dagli articoli 8, 9 e 11.

ARTICOLO 4

Legge applicabile in mancanza di scelta

1. Nella misura in cui la legge che regola il contratto non sia stata scelta a norma dell'articolo 3, il contratto è regolato dalla legge del paese col quale presenta il collegamento più stretto. Tuttavia, qualora una parte del contratto sia separabile dal resto e presenti un collegamento più stretto con un altro paese, a tale parte del contratto potrà applicarsi, in via eccezionale, la legge di quest'altro paese.

2. Salvo quanto disposto dal paragrafo 5, si presume che il contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui la parte che deve fornire la prestazione caratteristica ha, al momento della conclusione del contratto, la propria residenza abituale o, se si tratta di una società, associazione o persona giuridica, la propria amministrazione centrale. Tuttavia, se il contratto è concluso nell'esercizio dell'attività economica o professionale della suddetta parte, il paese da considerare è quello dove è situata la sede principale di detta attività oppure, se a norma del contratto la prestazione dev'essere fornita da una sede diversa dalla sede principale, quello dove è situata questa diversa sede.

3. Quando il contratto ha per oggetto il diritto reale su un bene immobile o il diritto di utilizzazione di un bene immobile, si presume, in deroga al paragrafo 2, che il contratto presenti il collegamento più stretto con il paese in cui l'immobile è situato.

4. La presunzione del paragrafo 2 non vale per il contratto di trasporto di merci. Si presume che questo contratto presenti il collegamento più stretto col paese in cui il vettore ha la sua sede principale al momento della conclusione del contratto, se il detto paese coincide con quello in cui si trova il luogo di carico o di scarico o la sede principale del mittente. Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo sono considerati come contratti di trasporto di merci i contratti di noleggio a viaggio o altri contratti il cui oggetto essenziale sia il trasporto di merci.

5. E' esclusa l'applicazione del paragrafo 2 quando la prestazione caratteristica non puo' essere determinata. Le presunzioni dei paragrafi 2, 3 e 4 vengono meno quando dal complesso delle circostanze risulta che il contratto presenta un collegamento più stretto con un altro paese.

ARTICOLO 5

Contratto concluso dai consumatori

1. Il presente articolo si applica ai contratti aventi per oggetto la fornitura di beni mobili materiali o di servizi a una persona, il consumatore, per un uso che puo' considerarsi estraneo alla sua attività professionale, e ai contratti destinati al finanziamento di tale fornitura.

2. In deroga all'articolo 3, la scelta ad opera delle parti della legge applicabile non puo' aver per risultato di privare il consumatore della protezione garantitagli dalle disposizioni imperative della legge del paese nel quale risiede abitualmente :

- se la conclusione del contratto è stata preceduta in tale paese da una proposta specifica o da una pubblicità e se il consumatore ha compiuto nello stesso paese gli atti necessari per la conclusione del contratto o

- se l'altra parte o il suo rappresentante ha ricevuto l'ordine del consumatore nel paese di residenza o

- se il contratto rappresenta una vendita di merci e se il consumatore si è recato dal paese di residenza in un paese straniero e vi ha stipulato l'ordine, a condizione che il viaggio sia stato organizzato dal venditore per incitare il consumatore a concludere una vendita.

3. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta effettuata a norma dell'articolo 3, tali contratti sono sottoposti alla legge del paese nel quale il consumatore ha la sua residenza abituale sempreché ricorrano le condizioni enunciate al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica :

a) al contratto di trasporto ;

b) al contratto di fornitura di servizi quando i servizi dovuti al consumatore devono essere forniti esclusivamente in un paese diverso da quello in cui egli risiede abitualmente.

5. In deroga al paragrafo 4, il presente articolo si applica al contratto che prevede per un prezzo globale prestazioni combinate di trasporto e di alloggio.

ARTICOLO 6

Contratto individuale di lavoro

1. In deroga all'articolo 3, nei contratti di lavoro, la scelta della legge applicabile ad opera delle parti non vale a privare il lavoratore della protezione assicuratagli dalle norme imperative della legge che regolerebbe il contratto, in mancanza di scelta, a norma del paragrafo 2.

2. In deroga all'articolo 4 ed in mancanza di scelta a norma dell'articolo 3, il contratto di lavoro è regolato :

a) dalla legge del paese in cui il lavoratore, in esecuzione del contratto compie abitualmente il suo lavoro, anche se è inviato temporaneamente in un altro paese, oppure

b) dalla legge del paese dove si trova la sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore, qualora questi non compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,

a meno che non risulti dall'insieme delle circostanze che il contratto di lavoro presenta un collegamento più stretto con un altro paese. In questo caso si applica la legge di quest'altro paese.

ARTICOLO 7

Disposizioni imperative e legge del contratto

1. Nell'applicazione, in forza della presente convenzione, della legge di un paese determinato potrà essere data efficacia alle norme imperative di un altro paese con il quale la situazione presenti uno stretto legame, se e nella misura in cui, secondo il diritto di quest'ultimo paese, le norme stesse siano applicabili quale che sia la legge regolatrice del contratto. Ai fini di decidere se debba essere data efficacia a queste norme imperative, si terrà conto della loro natura e del loro oggetto nonché delle conseguenze che deriverebbero dalla loro applicazione o non applicazione.

2. La presente convenzione non puo' impedire l'applicazione delle norme in vigore nel paese del giudice, le quali disciplinano imperativamente il caso concreto indipendentemente dalla legge che regola il contratto.

ARTICOLO 8

Esistenza e validità sostanziale

1. L'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù della presente convenzione se il contratto o la disposizione fossero validi.

2. Tuttavia un contraente, al fine di dimostrare che non ha dato il suo consenso, puo' riferirsi alla legge del paese in cui ha la sua residenza abituale, se dalle circostanze risulti che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente secondo la legge prevista nel paragrafo 1.

ARTICOLO 9

Requisiti di forma

1. Un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso paese è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui viene concluso.

2. Un contratto concluso tra persone che si trovano in paesi differenti è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge che ne regola la sostanza in forza della presente convenzione o della legge di uno di questi paesi.

3. Quando il contratto è concluso da un rappresentante, il paese in cui il rappresentante agisce è quello che deve essere preso in considerazione per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Un atto giuridico unilaterale relativo ad un contratto concluso o da concludere è valido quanto alla forma se soddisfa i requisiti di forma della legge del luogo che regola o regolerebbe la sostanza del contratto in forza della presente convenzione o della legge del luogo in cui detto atto è compiuto.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano ai contratti cui si applica l'articolo 5, conclusi nelle circostanze enunciate nell'articolo 5, paragrafo 2. La forma di questi contratti è regolata dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualsiasi contratto che ha per oggetto un diritto reale su un immobile o un diritto di utilizzazione di un immobile è sottoposto alle regole imperative di forma della legge del paese in cui l'immobile è situato sempreché, secondo questa legge, esse si applichino indipendentemente dal luogo di conclusione del contratto e dalla legge che ne regola la sostanza.

ARTICOLO 10

Portata della legge del contratto

1. La legge che regola il contratto in forza degli articoli da 3 a 6 e dell'articolo 12 regola in particolare :

a) la sua interpretazione ;

b) l'esecuzione delle obbligazioni che ne discendono ;

c) nei limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale, le conseguenze dell'inadempimento totale o parziale di quelle obbligazioni, compresa la liquidazione del danno in quanto sia governata da norme giuridiche ;

d) i diversi modi di estinzione delle obbligazioni nonché le prescrizioni e decadenze fondate sul decorso di un termine ;

e) le conseguenze della nullità del contratto.

2. Per quanto concerne le modalità di esecuzione e le misure che il creditore dovrà prendere in caso di esecuzione difettosa, si avrà riguardo alla legge del paese dove l'esecuzione ha luogo.

ARTICOLO 11

Incapacità

In un contratto concluso tra persone che si trovano in uno stesso paese; una persona fisica, capace secondo la legge di questo paese, può' invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha ignorata soltanto per imprudenza da parte sua.

ARTICOLO 12

Cessione del credito

1. Le obbligazioni tra cedente e cessionario di un credito sono regolate dalla legge che, in forza della presente convenzione, si applica al contratto tra essi intercorso.

2. La legge che regola il credito ceduto determina la cedibilità di questo, i rapporti tra cessionario e debitore, le condizioni di opponibilità della cessione al debitore e il carattere liberatorio della prestazione fatta dal debitore.

ARTICOLO 13

Surrogazione

1. Quando una persona, il creditore, ha diritti derivanti da contratto, nei confronti di un'altra persona, il debitore, ed una terza persona ha l'obbligo di soddisfare il creditore oppure lo ha soddisfatto in esecuzione di detto obbligo, la legge applicabile a questo obbligo del terzo stabilisce se costui possa totalmente o solo in parte far valere i diritti che il creditore ha contro il debitore in forza della legge che regola i loro rapporti.

2. La stessa regola si applica quando più persone sono sottoposte alla stessa obbligazione contrattuale ed una di esse abbia soddisfatto il creditore.

ARTICOLO 14

Prova

1. La legge regolatrice del contratto in forza della presente convenzione è applicabile in quanto, in materia di obbligazioni contrattuali, essa stabilisca presunzioni legali o ripartisca l'onere della prova.

2. Gli atti giuridici possono essere provati con ogni mezzo di prova ammesso tanto dalla legge del foro quanto da quella tra le leggi contemplate all'articolo 9 secondo la quale l'atto è valido quanto alla forma, sempreché il mezzo di prova di cui si tratta possa essere impiegato davanti al giudice adito.

ARTICOLO 15

Esclusione del rinvio

Quando la presente convenzione prescrive l'applicazione della legge di un paese, essa si riferisce alle norme giuridiche in vigore in questo paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

ARTICOLO 16

Ordine pubblico

L'applicazione di una norma della legge designata dalla presente convenzione puo essere esclusa solo se tale applicazione sia manifestamente incompatibile con l'ordine pubblico del foro.

ARTICOLO 17

Applicazione nel tempo

La presente convenzione si applica in ogni Stato contraente ai contratti conclusi dopo la sua entrata in vigore in questo Stato.

ARTICOLO 18

Interpretazione uniforme

Nell'interpretazione e applicazione delle norme uniformi che precedono, si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'opportunità che siano interpretate e applicate in modo uniforme.

ARTICOLO 19

Sistemi giuridici non unificati

1. Se uno Stato si compone di più unità territoriali di cui ciascuna ha le proprie norme in materia d'obbligazioni contrattuali, ogni unità territoriale è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile secondo la presente convenzione.

2. Uno Stato, in cui differenti unità territoriali abbiano le proprie norme di diritto in materia d'obbligazioni contrattuali, non sarà tenuto ad applicare la presente convenzione ai conflitti di leggi che riguardano unicamente queste unità territoriali.

ARTICOLO 20

Primato del diritto comunitario

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, regolano i conflitti di leggi nel campo delle obbligazioni contrattuali e che sono contenute in atti emanati o da emanarsi dalle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti.

ARTICOLO 21

Rapporti con altre convenzioni

La presente convenzione non pregiudica l'applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno Stato contraente è o sarà parte.

ARTICOLO 22

Riserve

1. Ogni Stato contraente potrà, al momento della firma, della ratifica, dell'accettazione o dell'approvazione, riservarsi il diritto di non applicare .

   a) l'articolo 7, paragrafo 1 ;

   b) l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e).

2. Nel notificare l'estensione dell'applicazione della convenzione conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, ogni Stato contraente potrà anche esprimere una o più riserve con effetto limitato ai territori o a taluni dei territori previsti dall'estensione.

3. Ogni Stato contraente potrà in ogni momento ritirare una riserva che avrà fatto ; l'effetto della riserva cesserà il primo giorno del terzo mese di calendario dopo la notifica del ritiro.

TITOLO III

Clausole finali

ARTICOLO 23

1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera adottare una nuova norma di conflitto di leggi per una categoria particolare di contratti che rientrano nel campo di applicazione della convenzione, esso comunica la sua intenzione agli altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

2. Nel termine di sei mesi dalla comunicazione fatta al Segretario Generale, ogni Stato firmatario potrà domandargli di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari allo scopo di raggiungere un accordo.

3. Se, entro questo termine, nessuno Stato firmatario ha domandato la consultazione o se, nei due anni successivi alla comunicazione fatta al Segretario Generale, non è intervenuto nessun accordo in seguito alle consultazioni, lo Stato contraente puo' modificare la sua legislazione. La modificazione è comunicata agli altri Stati firmatari per il tramite del Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

ARTICOLO 24

1. Se uno Stato contraente, dopo l'entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti, desidera divenire parte di una convenzione multilaterale che ha quale suo oggetto principale, o comprende tra i suoi oggetti principali, una disciplina di diritto internazionale privato concernente una delle materie disciplinate dalla presente convenzione, si applica la procedura prevista all'articolo 23. Tuttavia il termine di due anni, previsto all'articolo 23, paragrafo 3 è ridotto a un anno.

2. Non si segue la procedura prevista al paragrafo 1 se uno Stato contraente o una delle Comunità europee sono già parti alla convenzione multilaterale o se l'oggetto di questa è la revisione di una convenzione cui lo Stato interessato è parte, ovvero se si tratta di una convenzione conclusa nel quadro dei trattati istitutivi delle Comunità europee.

ARTICOLO 25

Se uno Stato contraente ritiene che l'unificazione realizzata dalla presente convenzione è compromessa dalla conclusione di accordi non previsti all'articolo 24, paragrafo 1, esso puo' domandare al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee di organizzare consultazioni tra gli Stati firmatari della presente convenzione.

ARTICOLO 26

Ogni Stato contraente puo' chiedere la revisione della presente convenzione. In tal caso, il Presidente del Consiglio delle Comunità europee convoca una conferenza di revisione.

ARTICOLO 27

La presente convenzione si applica al territorio europeo degli Stati contraenti, ivi compresa la Groenlandia, e all'insieme del territorio della Repubblica francese.

1. In deroga al paragrafo 1 :

a) la presente convenzione non si applica alle Isole Faeröer, salvo dichiarazione contraria del Regno di Danimarca,

b) la presente convenzione non si applica ai territori europei situati fuori del Regno Unito, di cui il Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero, salvo dichiarazione contraria del Regno Unito relativamente ad uno o più territori,

c) la presente convenzione si applica alle Antille olandesi, se il Regno dei Paesi Bassi fa una dichiarazione a tale effetto.

2. Queste dichiarazioni possono essere fatte in ogni momento mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

3. I procedimenti d'appello proposti nel Regno Unito avverso decisioni pronunciate dai tribunali situati in uno dei territori di cui al paragrafo 2, lettera b) sono considerati come procedimenti pendenti davanti a tali tribunali.

ARTICOLO 28

1. La presente convenzione è aperta dal 19 giugno 1980 alla firma degli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

2. La presente convenzione sarà ratificata, accettata o approvata, dagli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee.

ARTICOLO 29

1. La presente convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del settimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione

2. Per ogni Stato firmatario che la ratifichi, accetti o approvi posteriormente, la convenzione entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo al deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

ARTICOLO 30

1. La convenzione avrà una durata di dieci anni a partire dalla sua entrata in vigore conformemente all'articolo 29, paragrafo 1, anche per gli Stati per i quali essa entri in vigore posteriormente.

2. La convenzione si rinnoverà tacitamente di cinque anni in cinque anni, salvo denuncia.

3. La denuncia sarà notificata, almeno sei mesi prima della scadenza del termine fissato in dieci o cinque anni secondo il caso, al Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee. Essa potrà essere limitata ad uno dei territori ai quali la convenzione sia stata estesa in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2.

4. La denuncia avrà effetto unicamente nei confronti dello Stato che l'ha notificata. La convenzione resterà in vigore per gli altri Stati contraenti.

ARTICOLO 31

Il Segretario Generale del Consiglio delle Comunità europee notificherà agli Stati parti del trattato che istituisce la Comunità economica europea :

a) le firme ;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ;

c) la data di entrata in vigore della presente convenzione ;

d) le comunicazioni fatte in applicazione degli articoli 23, 24, 25, 26, 27 e 30 ;

e) le riserve ed il ritiro delle riserve di cui all'articolo 22.

ARTICOLO 32

Il protocollo allegato alla presente convenzione ne costituisce parte integrante.

ARTICOLO 33

La presente convenzione, redatta in un unico esemplare in lingua danese, francese, inglese, irlandese, italiana, olandese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, sarà depositata negli archivi del Segretariato generale del Consiglio delle Comunità europee. Il Segretario Generale provvederà a trasmetterne copia certificata conforme al Governo di ciascuno degli Stati firmatari.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Roma, addi' diciannove giugno millenovecento-ottanta.

PROTOCOLLO

LE ALTE PARTI CONTRAENTI hanno convenuto la disposizione seguente che è allegata alla convenzione :

IN DEROGA alle disposizioni della convenzione, la Danimarca puo' mantenere la disposizione di cui all'articolo 169 della "Solov" (legislazione marittima) concernente la legge applicabile ai problemi relativi al trasporto di merci per mare e puo' modificare tale disposizione senza seguire la procedura di cui all'articolo 23 della convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo.

Fatto a Roma, addi' diciannove giugno millenovecento-ottanta.

DICHIARAZIONE COMUNE

Al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, i Governi del Regno del Belgio, del Regno della Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, dell'Irlanda, della Repubblica italiana, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

I. solleciti di evitare, nei limiti del possibile, la dispersione delle norme di diritto internazionale privato in molteplici strumenti e le divergenze tra queste norme,

esprimono il voto che le istituzioni delle Comunità europee, nell'esercizio delle loro competenze sulla base dei trattati istitutivi, si sforzino, all'occorrenza, d'adottare delle norme di diritto internazionale privato che, per quanto possibile, siano in armonia con quelle della presente convenzione,

II. dichiarano la loro intenzione di procedere, fin dalla firma della convenzione e in attesa di essere vincolati dall'articolo 24 della convenzione, a consultazioni reciproche nel caso in cui uno degli Stati firmatari desiderasse diventare parte contraente di una convenzione alla quale si applicherebbe la procedura prevista nel suddetto articolo ;

III. considerando il contributo della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali all'unificazione delle norme sui conflitti di leggi in seno alle Comunità europee, esprimono il parere che ogni Stato che diventerà membro delle Comunità europee dovrebbe aderire a tale convenzione.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addi' diciannove giugno millenovecento-ottanta.

DICHIARAZIONE COMUNE

I Governi del Regno del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, dell'Irlanda, del Granducato del Lussemburgo, del Regno dei Paesi Bassi e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

al momento della firma della convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali,

desiderosi di garantire un'applicazione quanto più possibile efficace delle disposizioni di detta convenzione,

solleciti di evitare divergenze di interpretazione della convenzione che possano nuocere al suo carattere unitario,

si dichiarano pronti :

1. a esaminare la possibilità di attribuire talune competenze alla Corte di giustizia delle Comunità europee e, all'occorrenza, a negoziare a tale scopo un accordo ;

2. a istituire contatti periodici tra i loro rappresentanti.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente dichiarazione comune.

Fatto a Roma, addi' diciannove giugno millenovecento-ottanta.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1007):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (ANDREOTTI) il 31 ottobre 1984.
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 21 dicembre 1984, con parere della commissione 2ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 16 gennaio 1985.
Relazione scritta annunciata il 20 febbraio 1985 (atto n. 1007/A - relatore: sen. VELLA).
Esaminato in aula e approvato il 5 marzo 1985.

Camera dei deputati (atto n. 2648):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 27 aprile 1985, con pareri delle commissioni I, IV e XIII.
Esaminato dalla III commissione il 19 giugno 1985.
Relazione scritta annunciata il 17 luglio 1985 (atto n. 2648/A - relatore: on. SPINI).
Esaminato in aula il 25 settembre 1985 e approvato il 26 settembre 1985.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

(6651213/14) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **611.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione consolare tra Italia e Repubblica democratica tedesca, firmata a Berlino il 27 gennaio 1983, con scambio di lettere effettuato a Berlino in pari data.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **612.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria in materia di fallimento e di concordato, firmata a Roma il 12 luglio 1977.

LEGGE 14 ottobre 1985, n. **613.**

Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa all'adesione della Repubblica ellenica alla convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali del 19 giugno 1980, firmata a Lussemburgo il 10 aprile 1984.